

**“Documento di orientamento sulla  
caccia a norma della direttiva  
79/409/CEE del Consiglio concernente  
la conservazione degli uccelli selvatici**

**direttiva “uccelli”**



## **“Documento di orientamento relativo alla caccia a norma della direttiva uccelli”**

<b>PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>1. INTRODUZIONE</b> .....	<b>6</b>
<i>1.1 La caccia nell’ambito generale della direttiva</i> .....	<i>6</i>
<i>1.2 Preambolo</i> .....	<i>6</i>
<i>1.3 Specie contemplate dalla direttiva</i> .....	<i>6</i>
<i>1.4 Orientamento generale della direttiva</i> .....	<i>7</i>
<i>1.5 Conservazione degli habitat</i> .....	<i>8</i>
<i>1.6 Divieti di base per la protezione delle specie</i> .....	<i>10</i>
<i>1.7 Eccezioni ai divieti di base</i> .....	<i>10</i>
<i>1.8 Ricerca</i> .....	<i>12</i>
<i>1.9 Introduzione di specie d’uccelli che non vivono normalmente allo stato selvatico</i> .....	<i>13</i>
<i>1.10 Obbligo di presentazione di una relazione</i> .....	<i>13</i>
<i>1.11 Clausola sospensiva</i> .....	<i>13</i>
<i>1.12 Possibilità di misure nazionali più restrittive</i> .....	<i>13</i>
<i>1.13 Adeguare la direttiva</i> .....	<i>14</i>
<b>2 DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 7</b> .....	<b>16</b>
<i>2.1 Introduzione</i> .....	<i>16</i>
<i>2.2 Considerazioni formali</i> .....	<i>17</i>
<i>2.3 Specie cacciabili</i> .....	<i>17</i>
<i>Fondamento logico delle situazioni in cui la caccia è consentita</i> .....	<i>17</i>
<i>Quali specie possono essere cacciate?</i> .....	<i>17</i>
<i>2.4 Principi e criteri generali da osservare per la caccia</i> .....	<i>18</i>
<i>Non pregiudicare gli sforzi di conservazione delle specie nell’area di distribuzione</i> .....	<i>18</i>
<i>Saggia utilizzazione</i> .....	<i>18</i>
<i>Regolazione ecologicamente equilibrata</i> .....	<i>26</i>
<i>2.5 Condizioni specifiche correlate alla fissazione delle stagioni venatorie</i> .....	<i>27</i>
<i>Concetti fondamentali: periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale</i> .....	<i>28</i>
<i>2.6 Garantire un regime completo di protezione che tenga conto di date scaglionate di apertura e chiusura della stagione venatoria</i> .....	<i>31</i>
<i>Rischio di confusione</i> .....	<i>31</i>
<i>Rischio di turbativa</i> .....	<i>33</i>
<i>Quali sono le condizioni da rispettare se uno Stato membro intende avvalersi di date variabili di apertura e/o chiusura della stagione di caccia a norma dell’articolo 7, paragrafo 4 della direttiva?</i> .....	<i>36</i>
<i>2.7 Analisi delle sovrapposizioni</i> .....	<i>37</i>

<b>3 DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 9</b> .....	<b>43</b>
<b>3.1 Introduzione</b> .....	<b>43</b>
<b>3.2 Considerazioni giuridiche formali</b> .....	<b>44</b>
<b>3.3 Garantire che siano soddisfatte le condizioni generali per le deroghe</b> .....	<b>45</b>
<b>3.4 Prima condizione per le deroghe: dimostrare che "non vi sono altre soluzioni soddisfacenti"</b> .....	<b>46</b>
<i>Considerazioni generali</i> .....	46
<i>Mancanza di "altre soluzioni soddisfacenti" in relazione alla caccia</i> .....	49
<i>Possibili fattori verificabili oggettivamente e considerazioni scientifiche e tecniche</i> .....	50
<b>3.5 Seconda condizione per la concessione di deroghe: presenza di una delle ragioni previste all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c)</b> .....	<b>55</b>
<i>Deroghe a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a)</i> .....	55
<i>Deroghe a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b)</i> .....	59
<i>Deroghe a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c)</i> .....	59
<b>3.6 Terza condizione necessaria per le deroghe: soddisfare precise condizioni formali a norma di quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 2</b> .....	<b>66</b>
<i>Tener conto di ciascuna delle condizioni formali</i> .....	66
<i>Autorizzazione concessa a una categoria generale di persone</i> .....	68
<b>3.7 Articolo 9, paragrafi 3 e 4</b> .....	<b>70</b>
<b>4 FIGURE</b> .....	<b>72</b>
<b>5 ALLEGATO</b> .....	<b>95</b>

## PREMESSA

La direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici<sup>1</sup> (la cosiddetta direttiva “uccelli”) istituisce un quadro comune per la conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico e dei loro habitat su tutto il territorio dell’Unione europea. La direttiva trae la sua ragion d’essere dal fatto che gli uccelli selvatici, che sono per la maggior parte migratori, rappresentano un patrimonio comune degli Stati membri, la cui effettiva protezione pone problemi tipicamente transfrontalieri che implicano l’assunzione di responsabilità comuni.

La direttiva “uccelli” riconosce pienamente la legittimità della caccia agli uccelli selvatici praticata in una forma sostenibile. La caccia è un’attività che produce benefici significativi dal punto di vista sociale, culturale, economico e ambientale in varie regioni dell’Unione europea. Essa si limita a talune specie elencate nella direttiva, che stabilisce anche una serie di principi ecologici e requisiti di legge concernenti questa attività che devono trovare applicazione tramite la legislazione nazionale degli Stati membri. Ciò fornisce il quadro per la gestione dell’attività di caccia.

Il dibattito è acceso e da alcuni anni si registrano anche scontri in merito alla compatibilità della caccia con talune disposizioni della direttiva. Il dibattito spesso viene alimentato da interpretazioni divergenti relative a tali disposizioni.

La Commissione ha quindi riconosciuto l’esigenza di avviare un nuovo dialogo in vista dello sviluppo delle cooperazione fra tutte le organizzazioni governative e non governative interessate alla conservazione e all’utilizzazione saggia e sostenibile dei nostri uccelli selvatici. A questo scopo, la Commissione ha varato nel 2001 un’iniziativa per una caccia sostenibile, volta a migliorare la comprensione degli aspetti tecnici e giuridici delle disposizioni della direttiva sulla caccia, oltre che a sviluppare un programma di misure scientifiche, di conservazione e di sensibilizzazione per la promozione della caccia sostenibile nel quadro della direttiva.

Questo documento di orientamento si prefigge di ottenere uno degli obiettivi chiave del dialogo, offrendo una migliore illustrazione dei requisiti della direttiva relativi alla caccia, nel contesto dell’attuale quadro giuridico, che si basa esclusivamente su principi e dati scientifici, e dello scopo di conservazione generale della direttiva. Questo trova sostegno nel lavoro già compiuto sui concetti chiave dell’articolo 7, paragrafo 4 della direttiva<sup>2</sup>.

### **Perché una guida sulla caccia?**

È emersa con chiarezza l’esigenza di un miglior orientamento sulle disposizioni della direttiva in materia di caccia e ciò anche in considerazione della portata del contenzioso sorto sull’argomento. Inoltre, al riguardo sono stati posti molti quesiti alla Commissione, incluse le interrogazioni presentate dal Parlamento europeo. Occorre

---

<sup>1</sup> GU L 103 del 25.4.1979, pag.1

<sup>2</sup> Concetti chiave dell’articolo 7, paragrafo 4 della direttiva 79/409/CEE. Periodo della riproduzione e della migrazione prenuziale delle specie di uccelli comunitari di cui all’allegato II (settembre 2001).

inoltre considerare il contesto della maggiore contrapposizione, come testimoniano le petizioni presentate al Parlamento dalle due fazioni - quella delle organizzazioni di cacciatori e quella di coloro che sono a favore della conservazione degli uccelli - sottoscritte da milioni di persone.

Oltre a questa esigenze, vi è comunque il reale bisogno di fare maggior chiarezza. Alcuni Stati membri vogliono sapere quali siano le possibilità di fissare le stagioni di caccia al di fuori dei limiti imposti dall'articolo 7, paragrafo 4, che può essere eccessivamente vincolante, come sembra sia il caso per un numero ridotto di specie problematiche (quali il germano reale *Anas platyrhynchos* e il colombaccio *Columba palumbus*) che hanno una migrazione prenuziale anticipata e/o lunghi periodi riproduttivi; per cui tali Stati vorrebbero poter considerare la possibilità ricorrere alle deroghe previste dall'articolo 9.

Vi è già un'esperienza positiva data dallo sviluppo di una guida sull'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (la direttiva "habitat"). Questo approccio è considerato più proattivo che reattivo e invita a una riflessione coerente, evitando un'interpretazione "ad hoc" o incoerente. Si riconosce tuttavia che, a differenza dell'articolo 6 della direttiva "habitat", le disposizioni della direttiva "uccelli" sono molto più datate e sono pertanto soggette a una giurisprudenza ben più vasta, fattore da cui qualsivoglia guida all'interpretazione non può prescindere.

Questo documento sarà inoltre un valido supporto per i servizi della Commissione in tutte le eventuali azioni contemplate in quest'ambito e fornirà ai principali interessati una certa sicurezza in termini di risultati eventualmente auspicati.

### **Limiti della guida**

La presente guida si prefigge di mantenere come vincolo di riferimento e di rispecchiare fedelmente il testo della direttiva e i principi generali sui quali si basa la legislazione comunitaria in materia di ambiente. Essa non ha un carattere legislativo (non impartisce nuove norme, bensì fornisce una guida all'applicazione di quelle già esistenti). Come tale, questo documento riflette unicamente la posizione dei servizi della Commissione e non ha natura vincolante.

È opportuno precisare che **rimane comunque di competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee fornire un'interpretazione finale della direttiva**. Pertanto, l'orientamento fornito dovrà necessariamente evolvere in linea con tutta la giurisprudenza che eventualmente dovesse concernere la materia in oggetto.

La guida intende rispettare totalmente la giurisprudenza esistente della Corte, già piuttosto estesa. Questo fattore ha condizionato alcuni aspetti della guida, soprattutto quando è stata la Corte a dare una chiara indicazione sulla posizione da assumere.

La guida si propone inoltre di definire i principi ecologici alla base della gestione della caccia a norma della direttiva e fa ricorso ai migliori dati scientifici disponibili, pur riconoscendo che la mancanza di dati scientifici di buona qualità impone dei limiti relativamente alla ricerca di una gestione corretta e accurata delle popolazioni.

Essa riconosce inoltre che la gestione della caccia è di responsabilità degli Stati membri, incluso il loro ruolo nel determinare le stagioni di caccia nei rispettivi territori, conformemente a quanto disposto dalla direttiva.

### **Portata della guida**

La guida si incentra essenzialmente sui tempi della caccia ricreativa. Tuttavia, se del caso, vengono affrontate anche altre questioni concernenti la caccia. L'attenzione giuridica è posta principalmente sulle specie che possono essere oggetto di atti di caccia di cui all'allegato II della direttiva, nonché sulle disposizioni pertinenti contenute negli articoli 7 e 9, per quanto verranno presi in considerazione, se rilevanti. Particolare attenzione è data all'esame della base giuridica per l'esercizio delle deroghe, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c). La guida non solo prende in esame le disposizioni giuridiche, ma contempla anche dimensioni scientifiche e tecniche della direttiva che sono pertinenti la conservazione degli uccelli selvatici.

### **Struttura della guida**

La guida si suddivide in tre capitoli principali, distinti come segue. Il primo capitolo fornisce una panoramica della caccia nell'ambito della direttiva, incluso l'esame del preambolo e degli articoli pertinenti.

Il secondo capitolo affronta più dettagliatamente le disposizioni giuridiche e tecniche pertinenti contenute nell'articolo 7, incluse le condizioni specifiche relative alla fissazione delle stagioni di caccia a norma della direttiva.

Il terzo capitolo analizza quindi le possibilità di consentire una limitata attività di caccia secondo il sistema di deroghe applicabile ai sensi dell'articolo 9 della direttiva. Varie parti del documento sono corredate da figure, allorquando si sia ritenuto utile allo scopo della guida fornire ulteriori informazioni utili.

## 1 INTRODUZIONE

### 1.1 La caccia nell'ambito generale della direttiva

1.1.1 La direttiva 79/409/CEE del Consiglio è uno strumento di vasta portata che si prefigge la conservazione generale degli uccelli selvatici nell'Unione europea. Affrontando diversi aspetti della conservazione (inclusa la salvaguardia degli habitat, i controlli sul commercio e la caccia e la promozione della ricerca), essa segue la normale struttura di questo tipo di strumento giuridico: un preambolo con considerando, articoli contenenti le disposizioni sostanziali e vari allegati.

### 1.2 Preambolo

1.2.1 I considerando del preambolo riflettono la struttura del corpo della direttiva. Esso viene spesso utilizzato per sostenere l'interpretazione delle disposizioni sostanziali della legislazione secondaria ed è stato citato dalla Corte, in tal senso, in relazione alla direttiva<sup>3</sup>.

Come avviene con ogni direttiva, l'interpretazione deve tener conto delle differenti versioni linguistiche, tutte egualmente valide. Nel contesto della presente guida, si fa notare che alcune espressioni (per esempio i termini "impiego misurato", "periodo della nidificazione") meritano una particolare attenzione nelle varie versioni linguistiche. È importante, nel considerare le varie versioni linguistiche, far sortire un senso che rifletta al meglio lo scopo e il contesto dei termini oggetto d'esame.

### 1.3 Specie contemplate dalla direttiva

1.3.1 L'articolo 1 della direttiva afferma di concernere la "*conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.*" La giurisprudenza della Corte conferma che, nell'attuazione della direttiva, gli Stati membri sono tenuti a proteggere le specie di uccelli selvatici che si trovano nel territorio della Comunità e non precipuamente quelle che si trovano nei loro territori nazionali<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Per esempio, cfr. il punto 21 della causa C-57/89, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania*. In questo caso, che riguardava l'applicazione delle disposizioni sulla protezione dell'habitat, a norma della direttiva 79/409/CEE la Corte ha osservato quanto segue: che siffatta interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva "è peraltro confermata dal nono punto della motivazione della direttiva, che rileva la particolare importanza che questa ricollega alle misure di conservazione speciale concernenti gli habitat degli uccelli elencati nell'allegato I al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione. Ne consegue che la facoltà degli Stati membri di ridurre la superficie di una zona di protezione speciale può essere giustificata solo da motivi eccezionali."

<sup>4</sup> Nella sentenza emessa l'8 luglio 1987, *Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio*, causa 247/85, racc. 1987, pag. 3029, la Corte osserva, al paragrafo 6 che: "la direttiva considera

- 1.3.2 La protezione non si estende a esemplari allevati in cattività<sup>5</sup>. Tuttavia, nel caso in cui esemplari tenuti in cattività vengano messi in libertà o ritornino alla vita selvatica e non siano asociali rispetto agli altri individui selvatici della stessa specie che si trovano nelle stesse regioni, è ragionevole ritenere che le disposizioni della direttiva siano d'applicazione<sup>6</sup>.
- 1.3.3 La Commissione ha cercato di stilare un elenco delle specie di uccelli selvatici che rientrano nel campo di applicazione della direttiva<sup>7</sup>. Questo elenco comprende tutte le specie di uccelli che si trovano naturalmente negli Stati membri, inclusi i visitatori occasionali. Esso non comprende le specie introdotte, a meno che non siano esplicitamente indicate in uno degli allegati della direttiva (per esempio il tacchino selvatico *Meleagris gallopavo*). Ad ogni modo, le specie introdotte rientrano nel campo di applicazione della direttiva in uno Stato membro qualora siano originarie di un altro Stato membro.

## 1.4 Orientamento generale della direttiva

- 1.4.1 L'articolo 2 sancisce l'obbligo generale che incombe agli Stati membri di *“adottare le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.”* Poiché questo articolo impone la tutela delle specie di taluni uccelli a fronte di altri interessi, è emersa la questione se questo articolo comprenda una deroga indipendente dalle disposizioni generali della direttiva. La Corte ha confermato che non è questo il caso, incluso quello specifico della caccia<sup>8</sup>. Tuttavia, le sentenze emesse

---

*l'efficace protezione degli uccelli alla stregua di un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni negli Stati membri (terzo considerando).”* In tale contesto, il preambolo della direttiva mette in evidenza che *“l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni”*.

<sup>5</sup> Sentenza dell'8 febbraio 1996, Procedimento penale a carico di Didier Vergy, causa C-149/94, racc. 1996, pag. 299.

<sup>6</sup> Nelle zone in cui i soli esemplari di specie cacciabili selvatiche sono animali liberati provenienti da allevamenti in cattività, sarebbe ragionevole concludere che la stagione di caccia per queste specie debba essere fissata in modo da tenere pienamente conto dei periodi in cui non è possibile ottenere il permesso per specie simili (per esempio il rilascio della coturnice orientale *Alectoris chukar* sulle Alpi e i possibili rischi di confonderla con la coturnice *Alectoris graeca*).

<sup>7</sup> La Commissione ha elaborato un elenco delle specie di uccelli che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e l'ha presentato al comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico (comunemente noto come il comitato ORNIS), istituito ai sensi dell'articolo 16 della direttiva. Non si tratta di un elenco con valore giuridico, ma il suo scopo è quello di guidare all'applicazione della direttiva. L'elenco è disponibile sul sito web della DG ENVI all'indirizzo: [http://europa.eu.int/comm/environment/nature/Directive/birdspage\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/environment/nature/Directive/birdspage_en.htm)

<sup>8</sup> Nella sentenza emessa l'8 luglio 1987, Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio, causa 247/85, racc. 1987, pag. 3029, la Corte osserva, al punto 8 che: *“a tal proposito, va rilevato che già dall'art. 2 della direttiva, che impone agli Stati membri di adottare tutti i provvedimenti necessari per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze*



dalla Corte dimostrano che l'articolo 2 non è privo di importanza e che ha il suo peso quando si valuta l'interpretazione di altre disposizioni della direttiva. A tal proposito, le sue disposizioni hanno un valore in quanto guida di orientamento generale riguardo a ciò che la direttiva impone e permette di fare.

## 1.5 Conservazione degli habitat

- 1.5.1 Gli articoli 3 e 4 concernono la conservazione degli habitat. Essi includono disposizioni relative alla prevenzione di eventi che possano perturbare significativamente le Zone di protezione speciale (ZPS) classificate secondo quanto disposto dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 4. La Commissione non è dell'avviso che le attività socioeconomiche – di cui la caccia rappresenta un esempio – siano necessariamente una violazione di tali disposizioni. Tuttavia, è necessario che le attività condotte all'interno delle ZPS vengano adeguatamente gestite e controllate, al fine di evitare che si verifichino tali turbative significative<sup>9</sup>.
- 1.5.2 La Commissione ha già preparato un documento di orientamento che concerne le disposizioni dell'articolo 6, par. 2, 3 e 4 della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (la direttiva "habitat"), che sostituiscono quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 4, primo capoverso, per quanto concerne le ZPS classificate<sup>10</sup>. Il documento citato ha affrontato il problema della turbativa. È appropriato prendere in considerazione il principio di proporzionalità nel tener conto della questione della caccia a norma dell'articolo 6 della direttiva "habitat". Il paragrafo della guida concernente l'articolo 6 deve essere inteso nel senso che gli effetti, che non sono significativi ai fini degli obiettivi di conservazione del sito NATURA 2000, non devono essere considerati una violazione dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva "habitat".
- 1.5.3 La caccia è solo una delle attività per l'impiego potenziale dei siti NATURA 2000, insieme con altre attività quali l'agricoltura, la pesca e altre forme di attività ricreative. Non vi è un pregiudizio generico nei confronti della caccia nelle zone NATURA 2000 secondo le direttive in materia di protezione dell'ambiente. Tuttavia, è altresì evidente che la caccia, così come altre attività

---

*economiche e ricreative, discende che la protezione degli uccelli dev'essere valutata in parallelo con altre esigenze come quelle di ordine economico. Pertanto l'art. 2, pur non costituendo una deroga autonoma al regime generale di protezione è la conferma che la stessa direttiva prende in considerazione, in primo luogo, la necessità di un'efficace protezione degli uccelli e, in secondo luogo, le esigenze della salute e della sicurezza pubbliche, dell'economia, dell'ecologia, della scienza, della cultura e della ricreazione".* Nella sentenza dell'8 luglio 1987, Commissione/Italia, causa 262/85, racc. 1987, pag. 3073, la Corte ha respinto le argomentazioni delle autorità italiane, secondo le quali si potevano basare direttamente sull'articolo 2 le deroghe a quanto sancito dall'articolo 7, paragrafo 4. Essa osservava al paragrafo 37: "[...] va sottolineato che l'art. 2, come già osservato in precedenza, non costituisce una deroga autonoma agli obblighi ed alle condizioni posti dalla direttiva."

<sup>9</sup> La relazione sul seminario su "Hunting in and Around NATURA 2000 Areas" organizzato dalla Commissione europea nel corso della settimana verde, nell'aprile 2002, può essere reperita sul sito web della DG ENVI all'indirizzo: [http://europa.eu.int/comm/environment/nature/report\\_green\\_week\\_en.pdf](http://europa.eu.int/comm/environment/nature/report_green_week_en.pdf)

<sup>10</sup> "Gestire i siti della Rete Natura 2000: disposizioni dell'articolo 6 della direttiva "habitat" 92/43/CEE", Commissione europea, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo.

umane, è potenzialmente in grado di portare a una riduzione temporanea dell'utilizzo degli habitat in un sito. Tali attività sarebbero di portata significativa se comportassero una riduzione accentuata della capacità del sito di sostenere le specie per cui è stato designato.

- 1.5.4 Vi saranno casi specifici in cui la caccia sarà incompatibile con gli obiettivi di conservazione di ciascun singolo sito. Esempi possono venire da siti in cui si trovano specie rare e particolarmente sensibili alle turbative, insieme con la potenziale preda. Tali casi possono essere determinati soltanto sito per sito.
- 1.5.5 La caccia sostenibile può apportare esiti positivi alla conservazione degli habitat all'interno e nelle vicinanze dei siti. Questo aspetto viene ripreso successivamente nelle sezioni da 2.4.21 a 2.4.24 della guida.
- 1.5.6 La garanzia che la caccia o altre attività non comportino una turbativa significativa dipenderà da vari fattori, quali la natura e l'estensione del sito e dell'attività, oltre che dalle specie presenti. È necessario comprendere le ragioni per cui il sito è importante per la conservazione della natura, fatto all'origine del suo inserimento nell'elenco della rete NATURA 2000, che fornisce le basi per la determinazione dei suoi obiettivi di conservazione. Tale inclusione permetterà di dotarsi di un punto di partenza essenziale per la determinazione delle azioni di gestione specifiche necessarie per conservare il sito.
- 1.5.7 Per conciliare l'utilizzo da parte dell'uomo con gli obiettivi di conservazione, la Commissione sostiene lo sviluppo dei piani di gestione, che disciplinano le attività condotte all'interno e attorno alle ZPS – a norma della direttiva “uccelli” - oltre che i siti designati nell'ambito della direttiva “habitat” (conosciuti nel loro insieme con il nome di rete NATURA 2000), affinché siano conformi ai requisiti ambientali delle specie o degli habitat d'interesse comunitario ai fini della conservazione per cui tali siti sono stati designati. È ragionevole attendersi che coloro che sfruttano le risorse naturali, come gli uccelli selvatici, abbiano anche una responsabilità nel verificare che le attività condotte siano sostenibili e non vadano a detrimento delle popolazioni interessate. Pertanto, la caccia e altre attività umane sono considerate al meglio nel quadro dei piani di gestione del sito, al fine di garantire che la loro gestione sia condotta secondo modalità che evitino di arrecare una turbativa che pregiudicherebbe in modo significativo la valenza di conservazione dei siti.

1.5.8 A seconda della natura dei siti NATURA 2000 e delle pratiche venatorie, tali piani di gestione dovrebbero considerare l'eventualità di prevedere adeguate zone di rifugio in cui la caccia sia vietata. Un programma generale di ricerca condotto in Danimarca ha dimostrato che l'istituzione oculata di zone in cui la caccia è vietata può aumentare al contempo l'utilizzo del sito da parte degli uccelli acquatici e le opportunità di caccia nelle zone prospicienti quelle protette<sup>11</sup>. Il concetto di zone di divieto di caccia è anche ben definito in altri Stati membri e non è limitato alle regioni inserite nella rete NATURA 2000 (per esempio le riserve di caccia in Francia).

## **1.6 Divieti di base per la protezione delle specie**

1.6.1 L'articolo 5 della direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per *“istaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1”*.

Il divieto assoluto di caccia agli uccelli si ritrova alla lettera a) dello stesso articolo 5, che obbliga gli Stati membri a imporre in particolare il divieto di *“ucciderli o catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo”*<sup>12</sup>.

1.6.2 L'articolo 6, paragrafo 1 contiene i divieti di base sulla vendita di uccelli protetti a norma dell'articolo 1. Nello specifico, *“[...] gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli menzionate all'articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita, nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili.”*

## **1.7 Eccezioni ai divieti di base**

1.7.1 La direttiva prevede eccezioni ai divieti generali di cui agli articoli 5 e 6.

1.7.2 È autorizzata la vendita di specie come elencato nell'allegato III della direttiva, ferma restando l'osservanza delle condizioni e delle restrizioni previste dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6.

---

<sup>11</sup> Madsen, Pihl & Clausen (1998), Establishing a reserve network for waterfowl in Denmark: a biological evaluation of needs and consequences. *Biological Conservation* 85: 241-256.

Madsen & Fox (1997), The impact of hunting disturbance on waterfowl populations: The concept of flyway networks of disturbance-free areas. *Gibier faune sauvage* 14: 201-209. Tuttavia, questo particolare modello può non essere applicabile agli Stati membri o alle zone in cui l'accesso ai cacciatori e la pressione di caccia sono disciplinate in modo diverso (per esempio proprietari privati).

<sup>12</sup> L'articolo 5 impone anche agli Stati membri di vietare:

- di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi (art. 5, lettera b));
- di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote (art. 5, lettera c));
- di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della direttiva (art. 5, lettera d));
- di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura (art. 5, lettera e(e))

- 1.7.3 Per quanto riguarda la caccia, le specie elencate nell'allegato II possono essere cacciate - a norma dell'articolo 7 della direttiva - in funzione *“del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità”*. Se una specie non è presente nell'elenco dell'allegato II, è possibile una deroga ai divieti di cui all'articolo 5 solo nel caso in cui vengano soddisfatte le rigide condizioni dell'articolo 9.
- 1.7.4 L'articolo 7, che prevede eccezioni ai divieti previsti all'articolo 5, è soggetto a svariate condizioni, indicate dallo stesso articolo. Gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire *“che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2.”* Essi devono inoltre provvedere a che *“le specie a cui applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della produzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.”* La Corte di giustizia ha fornito un'interpretazione delle ultime disposizioni citate secondo cui *“la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche cacciabili deve essere fissata [dagli Stati membri] secondo un metodo che garantisca la protezione completa di dette specie durante il periodo di migrazione.”*<sup>13</sup> Le disposizioni dell'articolo 7 vengono analizzate in dettaglio al capitolo 2.
- 1.7.5 Ulteriori requisiti vengono precisati all'articolo 8, che impone agli Stati membri di vietare *“il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell'allegato IV, lettera a)”*. Si fa inoltre divieto di qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto e secondo le condizioni indicate dall'allegato IV, lettera b).
- 1.7.6 Oltre alle eccezioni previste per la vendita e la caccia, così come definite dall'articolo 6, par. 2 e 3 e dall'articolo 7, l'articolo 9 consente agli Stati membri di andare in deroga (cioè di discostarsi) dai divieti fondamentali contenuti negli articoli 5, 6, 7 e 8, purché vengano soddisfatte le tre seguenti condizioni: che non vi sia nessun'altra soluzione soddisfacente, che sia d'applicazione una delle motivazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b) o c) e che vengano rispettati i requisiti tecnici di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Queste condizioni vengono esaminate in dettaglio al capitolo 3 del presente documento. Inoltre, l'articolo 9 prevede che gli Stati membri inviino ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione di tale articolo<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Sentenza del 19 gennaio 1994, Association pour la Protection des Animaux Sauvages e altri contro Préfet de Maine-et-Loire e Préfet de Loire-Atlantique, causa C-435/92, racc. 1994, pag. 67 punto 13.

<sup>14</sup> Sulla base di queste relazioni annuali, la Commissione presenta una relazione sul ricorso alle deroghe previste dalla direttiva “uccelli” alla Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e

1.7.7 Ai sensi dell'articolo 9, le deroghe previste sono possibili anche per quanto concerne i divieti di cui agli articoli 7 e 8.

## 1.8 Ricerca

1.8.1 L'articolo 10 dispone che *“gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all' articolo 1”* . Particolare attenzione deve essere rivolta alla ricerca e ai lavori relativi agli argomenti elencati all'allegato V. Varie categorie di ricerca, elencate all'allegato V, hanno attinenza con la caccia, soprattutto le lettere c) *“censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell'inanellamento”* e d) *“determinazione dell'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni”*. Anche la lettera e) *“Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati dagli uccelli”* è pertinente alle specie che possono arrecare danni (cfr. par. 3.5). La giurisprudenza della Corte di giustizia mette in risalto l'importanza del ricorso alle migliori informazioni scientifiche disponibili quale base di attuazione della direttiva<sup>15</sup>.

1.8.2 Tuttavia, bisogna riconoscere che, in relazione con le categorie di ricerca pertinenti con le specie cacciabili, rimangono estremamente limitate le informazioni di ottima qualità su una serie di caratteristiche, anche fondamentali, del sistema migratorio di molte specie cacciabili. Un'adeguata gestione della caccia degli uccelli migratori implica un livello adeguato di conoscenza dei sistemi funzionali delle aree di sosta, muta, ingrasso e svernamento che rappresenta una via o rotta migratoria. Per una migliore applicazione della direttiva, vi è l'esigenza di una migliore comprensione della distribuzione geografica delle rotte migratorie, della stagionalità dei movimenti e delle esigenze ecologiche degli uccelli migratori sul territorio dell'UE. Gli studi pertinenti possono essere condotti al meglio su uccelli contrassegnati individualmente; il recupero degli uccelli inanellati consente di individuare l'esatta ubicazione degli uccelli migratori nel tempo e nello spazio e rappresenta la migliore fonte d'informazioni per questo genere di analisi di vasta portata. Gli studi sulle migrazioni possono fornire le informazioni necessarie a livello sia di specie, sia di popolazione geografica, ma offrono anche l'opportunità unica di descrivere i modelli migratori per diverse classi di sesso e di età, parametro importante per un'adeguata gestione delle popolazioni selvatiche.

---

dell'ambiente naturale in Europa. La relazione, presentata due volte l'anno, ottempera alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione.

<sup>15</sup>Nella sua sentenza del 17 gennaio 1991, Commissione/Italia, causa C-157/89, racc. 1991, pag. 57, punto 15, la Corte ha ammesso che, in mancanza di letteratura specifica relativa al territorio dello Stato membro interessato, la Commissione potesse far riferimento ad opere ornitologiche vertenti su un'area generale di distribuzione nella quale rientrava lo Stato membro, soprattutto in considerazione del fatto che il governo italiano non aveva prodotto studi scientifici alternativi per contestare le indicazioni della Commissione.

## **1.9 Introduzione di specie d'uccelli che non vivono normalmente allo stato selvatico**

1.9.1 L'articolo 11 affronta il problema della prevenzione dei danni alla flora e fauna locali provocati dall'introduzione di specie di uccelli che non vivono normalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri. Uno dei casi più documentati è quello della minaccia posta dal gobbo della Giamaica *Oxyura jamaicensis* al gobbo rugginoso *Oxyura leucocephala*, specie minacciata e originaria dell'Europa, a causa dell'ibridazione, ma anche della competizione e degli spostamenti. Potenzialmente, le introduzioni non solo pongono una minaccia alle specie rare, ma anche alle specie più diffuse, incluse quelle che attualmente possono essere cacciate.

## **1.10 Obbligo di presentazione di una relazione**

1.10.1 L'articolo 12 riguarda l'obbligo degli Stati membri e della Commissione di trasmettere una relazione generale. Le relazioni devono essere trasmesse ogni tre anni e sono da distinguersi dalle relazioni annuali che gli Stati membri devono presentare rispetto alle deroghe ai sensi dell'articolo 9. Le relazioni della Commissione, presentate in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 12, rappresentano un valido riferimento per diverse questioni concernenti la caccia. Per esempio, la seconda relazione sull'applicazione della direttiva<sup>16</sup> conteneva informazioni sulla situazione delle specie di cui all'allegato II negli Stati membri, sulle misure speciali adottate dagli Stati membri in vista di una saggia utilizzazione delle specie cacciate, nonché un resoconto delle discussioni tenute in precedenza in sede di comitato istituito a norma della direttiva ("il comitato ORNIS") su diversi importanti concetti, quali la saggia utilizzazione e la piccola quantità.

## **1.11 Clausola sospensiva**

1.11.1 L'articolo 13 recita che *"l'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all' articolo 1"*. Questo è un esempio di "clausola sospensiva", che appare in un numero significativo di direttive comunitarie in materia di ambiente. Le clausole sospensive hanno lo scopo di garantire che l'applicazione delle direttive in materia non peggiorino la situazione di partenza delle caratteristiche ambientali che si intende conservare.

## **1.12 Possibilità di misure nazionali più restrittive**

1.12.1 A norma dell'articolo 14, gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla direttiva. Ciò riflette un

---

<sup>16</sup> COM(93) 572 def.



approccio generale alla legislazione comunitaria in materia di ambiente, da sempre sancito dal trattato, secondo cui gli Stati membri mantengono la libertà di applicare un livello di protezione superiore rispetto a quello stabilito a livello comunitario. Con riferimento alla caccia, alcuni Stati membri hanno imposto limiti nazionali che vanno al di là di quelli della direttiva, per esempio proibendo la caccia di talune specie che invece sono cacciabili a norma della direttiva.

1.12.2 È importante notare che la facoltà di adottare misure più restrittive non è illimitata. Gli Stati membri devono ottemperare alle norme del Trattato CE riguardo il libero scambio, come confermato da una decisione della Corte nella causa C-169/89, *Procedimento penale a carico di Gourmetterie Van den Burg*<sup>17</sup>. Inoltre, laddove si possa dimostrare che la cacciabilità di una specie di uccelli è chiaramente collegata ai relativi benefici per la conservazione di quella specie e/o di altre specie di uccelli selvatici a seguito dell'applicazione di misure di conservazione dell'habitat associata alla caccia, può essere appropriato, nel caso sia previsto un divieto di caccia, considerare gli eventuali svantaggi che possano derivarne per la conservazione dell'habitat.

### **1.13 Adeguare la direttiva**

1.13.1 Gli articoli da 15 a 17 contengono disposizioni concernenti l'adeguamento ai progressi tecnici e scientifici degli allegati I e V, nonché all'adeguamento dell'allegato III. Queste disposizioni accordano un ruolo al comitato istituito a norma dell'articolo 16, composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Mentre formalmente il ruolo disciplinare del comitato è piuttosto limitato, nella pratica i rappresentanti dello stesso – noto come il “comitato ORNIS” – hanno un importante ruolo consultivo e dibattono regolarmente tutti gli aspetti dell'attuazione della direttiva, inclusi quelli concernenti la caccia. Con riferimento alle modifiche apportate alle disposizioni della direttiva in materia di caccia, il comitato non ha un ruolo formale. Qualsiasi modifica pertinente al corpo della direttiva o all'allegato II

---

<sup>17</sup> Sentenza del 23 maggio 1990, Procedimento penale a carico di Gourmetterie Van den Burg, causa C-169/89, racc.1990, pag. 2143. Il procedimento è stato avviato da un tribunale neerlandese che ha chiesto alla Corte di giustizia di emettere una sentenza sull'interpretazione a seguito del procedimento intentato, nei Paesi Bassi, a carico di un individuo trovato in possesso di una pernice bianca di Scozia, *Lagopus lagopus*, legalmente cacciata e abbattuta nel Regno Unito. La Corte ha fatto una distinzione fra le specie migratorie e le specie minacciate, come elencate nell'allegato I, e altre specie, come la pernice bianca di Scozia. Osservando la particolare enfasi posta dalla direttiva sulla protezione delle specie migratorie e minacciate, la Corte ha affermato, al punto 12: “*da questi obiettivi generali di tutela stabiliti dalla direttiva 79/409/CEE discende che gli Stati membri sono autorizzati, in forza dell'art. 14 della suddetta direttiva, ad adottare misure più rigorose per garantire una protezione ancora più efficace delle specie summenzionate. Per quanto attiene alle altre specie di uccelli menzionate dalla direttiva 79/409/CEE, gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni di legge, di regolamento ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, ma non sono autorizzati ad adottare misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla direttiva, salvo per quanto concerne le specie viventi nel loro territorio*”.

implica l'adozione da parte del Consiglio dei ministri e del Parlamento europeo<sup>18</sup> sulla base di una proposta presentata dalla Commissione.

---

<sup>18</sup> Ad oggi, l'allegato II è stato emendato da un secondo strumento, la direttiva 94/24/CE del Consiglio. L'allegato II della direttiva 79/409/CEE, è stato modificato per includervi cinque specie di *Corvidae*, che possono arrecare danno alle colture e per cui misure di regolazione erano state possibili, in precedenza, solo ai sensi delle deroghe previste dall'articolo 9.



## 2 DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 7

### Testo dell'articolo 7

*“1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.*

*2. Le specie dell'allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.*

*3. Le specie dell'allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.*

*4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza.*

*Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della produzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione pratica della loro legislazione sulla caccia.”*

### 2.1 Introduzione

2.1.1 L'articolo 7 fornisce una base giuridica esplicita per la caccia a norma della direttiva. Con riferimento all'allegato II, esso elenca le specie che possono essere cacciate in tutta la Comunità (di cui all'allegato II/1), nonché quelle che possono essere cacciate all'interno di determinati Stati membri (elencate all'allegato II/2). Esso stabilisce altresì i principi da osservare in relazione alla caccia, tra cui le condizioni per la fissazione delle stagioni di caccia.

2.1.2 Il presente capitolo della guida si apre con un breve riferimento alla necessità di effettuare una trasposizione adeguata della direttiva. Successivamente, vengono illustrati le specie cacciabili, i principi e i criteri generali da osservare per la caccia (non pregiudicare gli sforzi di conservazione, utilizzazione saggia e regolazione ecologicamente equilibrata). Vengono infine prese in esame le condizioni specifiche relative alla fissazione delle stagioni di caccia.

2.1.3 Per quanto riguarda le stagioni di caccia, il capitolo si conclude con un esame delle sovrapposizioni dei periodi venatori e dei periodi in cui la caccia è vietata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva.

## 2.2 Considerazioni formali

2.2.1 Le disposizioni pertinenti dell'articolo 7 della direttiva devono essere trasposte dagli Stati membri in modo chiaro e completo. Nella causa C 159/99, *Commissione contro Italia*<sup>19</sup>, la Corte ha osservato che “*le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con un’efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto*”. Nella causa C-339/87, *Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi*, la Corte ha altresì osservato che le “*semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell’amministrazione, non possono essere considerate valido adempimento dell’obbligo imposto agli Stati membri, destinatari di una direttiva, dall’art. 189 del trattato.*”<sup>20</sup>

## 2.3 Specie cacciabili

### FONDAMENTO LOGICO DELLE SITUAZIONI IN CUI LA CACCIA È CONSENTITA

2.3.1 L'articolo 7 prende in esame la caccia di determinate specie di uccelli, ritenendola un'utilizzazione accettabile a causa del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità.

2.3.2 Sebbene in Europa la caccia degli uccelli rappresenti prevalentemente un'attività ricreativa e non venga normalmente praticata al fine di regolare l'entità delle popolazioni aviarie, essa può essere impiegata anche per contenere i danni arrecati da talune specie di uccelli (cfr. dal paragrafo 2.4.32 in poi sulla regolazione ecologicamente equilibrata).

### QUALI SPECIE POSSONO ESSERE CACCIAE?

2.3.3 Le specie che possono essere cacciate sono elencate nell'allegato II della direttiva. Esso è composto da due parti: le specie di cui all'allegato II/1 possono essere cacciate in tutti gli Stati membri; le specie elencate nell'allegato II/2 possono essere cacciate unicamente in quelli espressamente indicati. Il numero di specie potenzialmente cacciabili per ciascuno Stato membro è indicato nella figura 1.

2.3.4 A prescindere dagli adeguamenti dovuti all'adesione dei nuovi Stati membri, è stato introdotto un emendamento all'allegato II/2 che tiene conto delle ultime conoscenze sulla situazione degli uccelli. Ciò ha comportato l'inserimento di cinque specie di *Corvidae* nell'allegato II/2 e l'eliminazione di due specie di limicoli dall'allegato II/2 per l'Italia (si tratta di specie che assomigliano molto al chiurlottello, *Numenius tenuirostris*, una specie minacciata in tutto il mondo).

---

<sup>19</sup> Sentenza del 17 maggio 2001, Commissione/Italia, causa C-159/99, racc. 2001, pag. 4007, punto 32.

<sup>20</sup> Sentenza del 15 marzo 1990, Commissione/Paesi Bassi, causa C-339/87, racc. 1990, pag. 851. Questa posizione riflette la precedente decisione della Corte espressa nella sentenza del 23 febbraio 1988, Commissione/Italia, causa 429/85, racc. 1988, pag. 843.

2.3.5 La caccia viene praticata nel quadro della legislazione nazionale. L'inserimento di una specie nell'allegato II non obbliga lo Stato membro a consentirne la caccia. Si tratta solo di un'opzione di cui lo Stato membro può o meno avvalersi.

## **2.4 Principi e criteri generali da osservare per la caccia**

2.4.1 L'articolo 7, par. 1 e 4 della direttiva forniscono una serie di principi generali da applicare obbligatoriamente in relazione alla pratica della caccia. Ciascuno di essi viene considerato di seguito.

### **NON PREGIUDICARE GLI SFORZI DI CONSERVAZIONE DELLE SPECIE NELL'AREA DI DISTRIBUZIONE**

2.4.2 Gli Stati membri devono assicurarsi che la caccia sia compatibile con il mantenimento della popolazione delle specie interessate a un livello soddisfacente e che la pratica non metta a rischio gli sforzi di conservazione delle specie nelle loro aree di distribuzione. Ciò impone ovviamente che la pratica della caccia non rappresenti una minaccia significativa agli sforzi di conservazione sia delle specie cacciabili, sia di quelle non cacciabili. Il regime venatorio nazionale deve tener conto di questo potenziale aspetto di turbativa della caccia. Questa disposizione deve essere valutata alla luce della natura e dell'estensione geografica degli "sforzi di conservazione" cui si fa riferimento, visto che la loro applicazione può avvenire a più livelli, da quello locale a quello internazionale (per esempio, il piano di gestione delle rotte migratorie degli uccelli migratori).

2.4.3 Un esempio che illustra questo aspetto è fornito dalla moretta tabaccata, *Aythya nyroca*, una specie di uccello non venatoria minacciata di estinzione in tutto il mondo. Tale specie è caratterizzata da un periodo riproduttivo tardivo: questo può renderla vulnerabile, qualora le stagioni di caccia vengano aperte per altre specie nelle zone in cui la moretta tabaccata è ancora in fase di riproduzione.

2.4.4 Per quanto concerne l'area di distribuzione della specie è chiaro che nella maggior parte dei casi essa non è circoscritta al territorio dello Stato membro in cui si pratica caccia, ma è relativa al territorio in cui si incontra la specie. Ciò vale in particolare per le specie migratorie. Se le specie sono vittime di caccia eccessiva lungo la rotta migratoria, ciò può incidere negativamente sugli sforzi di conservazione profusi in altre aree, anche al di fuori dell'Unione europea.

2.4.5 L'area di applicazione della direttiva è costituita dal territorio europeo degli Stati membri cui si applica il trattato. Tuttavia, per le specie che si spostano anche al di fuori del territorio comunitario, possono applicarsi anche gli impegni internazionali assunti dalla Comunità in materia.

### **SAGGIA UTILIZZAZIONE**

2.4.6 La direttiva "uccelli" non definisce il principio di saggia utilizzazione. Una spiegazione di tale concetto, elaborato di concerto con il comitato ORNIS, è

contenuta nella seconda relazione sull'applicazione della direttiva<sup>21</sup>. Detta relazione prendeva in esame l'impatto potenziale della caccia sulle specie con riferimento alle popolazioni e all'utilizzo degli habitat.

- 2.4.7 Nel contesto della caccia, la saggia utilizzazione implica chiaramente una fruizione sostenibile a scopo di consumo, con un particolare accento sul mantenimento delle popolazioni delle specie in uno stato di conservazione favorevole. Tale concetto sembra corrispondere alla definizione di utilizzazione sostenibile espressa dalla Convenzione sulla diversità biologica (CBD)<sup>22</sup>: *“l'uso dei componenti della diversità biologica secondo modalità e ad un ritmo che non comportino una depauperazione a lungo termine, salvaguardando in tal modo il loro potenziale a soddisfare le esigenze e le aspirazioni delle generazioni presenti e future”*. La direttiva “uccelli” costituisce uno degli strumenti giuridici a disposizione dell'Unione europea per l'attuazione di detta Convenzione.
- 2.4.8 L'orientamento sulla questione della saggia utilizzazione è stato altresì elaborato ai sensi della Convenzione di Ramsar. Nel corso della terza conferenza delle Parti contraenti della Convenzione (1987) è stata convenuta una definizione secondo cui *“il saggio utilizzo delle zone umide consiste in un'utilizzazione sostenibile<sup>23</sup> a vantaggio dell'umanità, in un modo che sia compatibile con il mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ecosistema.”*
- 2.4.9 Si può pertanto ragionevolmente concludere che il concetto di saggia utilizzazione è identico a quello di “utilizzazione sostenibile”, compatibile con la conservazione delle risorse naturali, e che esso corrisponde quindi alla nozione di sostenibilità stabilita dal quinto programma comunitario d'azione a favore dell'ambiente.
- 2.4.10 La caccia, in quanto fruizione della fauna selvatica a scopo di consumo, deve essere pertanto considerata nel contesto più ampio di utilizzazione sostenibile delle risorse. Il concetto di saggia utilizzazione non deve essere necessariamente circoscritto alla fruizione a scopo consumo. Esso deve contemplare il fatto che anche i birdwatcher, gli amanti della natura, gli scienziati e l'intera società hanno diritto a godere della natura e ad esplorarla, sempre che esercitino responsabilmente tale diritto. Viene generalmente

---

<sup>21</sup> Pagg. 8-9 della seconda relazione sull'applicazione della direttiva 79/409/CEE (COM(93)572 definitivo). Questa spiegazione è stata impiegata e ulteriormente sviluppata nel presente documento di orientamento.

<sup>22</sup> L'obiettivo della “utilizzazione sostenibile” viene menzionato nella maggior parte delle disposizioni sostanziali contenute nella Convenzione, stabilendo, tra l'altro, l'integrazione dell'utilizzazione sostenibile nel processo decisionale a livello nazionale, la regolazione e la gestione delle risorse biologiche al fine di assicurarne la conservazione e l'utilizzazione sostenibile, l'adozione di provvedimenti atti a evitare o a minimizzare l'impatto negativo sulla diversità biologica, il monitoraggio degli ecosistemi e degli habitat necessari per le specie migratorie e per le specie di valore economico o di importanza culturale e la promozione della ricerca che contribuisce all'utilizzazione sostenibile.

<sup>23</sup> L'utilizzazione sostenibile viene definita “l'utilizzo da parte dell'uomo di una zona umida in modo da trarne il massimo beneficio costante per le generazioni attuali, salvaguardandone la capacità di soddisfare le esigenze e di realizzare le aspirazioni delle generazioni future”. Le caratteristiche naturali dell'ecosistema sono definite “componenti fisici, biologici o chimici, quali il suolo, l'acqua, le piante, gli animali e le sostanze nutritive e le interazioni tra di essi”.

accettato che il valore delle risorse ambientali comprenda sia i valori d'uso che i valori di esistenza. Il principio di saggia utilizzazione deve pertanto contemplare la possibilità per i fruitori non cacciatori di avere accesso alla fauna selvatica e di poterne godere direttamente nella natura, che deve essere gestita in modo sostenibile, con l'obiettivo di procurare beneficio alle comunità locali <sup>24</sup>.

2.4.11 Nei paragrafi che seguono vengono esaminati svariati aspetti di saggia utilizzazione in relazione alle specie di uccelli cacciabili. Le considerazioni comprendono l'impatto sulla popolazione, l'utilizzo dell'habitat, la gestione dell'attività venatoria e lo stato di conservazione delle specie. I paragrafi evidenziano il difficile compito di applicare il concetto di saggia utilizzazione sia alle specie sedentarie, sia alle specie migratorie. Viene infine evidenziato l'importante ruolo dell'istruzione, della formazione e della sensibilizzazione nella promozione della saggia utilizzazione.

- **Pertinenza con le specie cacciabili**

2.4.12 I lavori scientifici sulla sostenibilità della caccia sono in gran parte incentrati sugli uccelli acquatici (ad esclusione dei gabbiani), sui tetraonidi e sulle pernici (questi ultimi due gruppi appartengono ai galliformi, spesso definiti "selvaggina di penna"). Tali uccelli mostrano profonde differenze ecologiche e di comportamento. La maggior parte degli uccelli acquatici è composta da migratori a lunga distanza che si riproducono in vaste zone dell'Europa settentrionale e svernano in zone umide con una distribuzione frammentaria tra le zone temperate e quelle tropicali. Per via del loro comportamento estremamente aggregante, la significativa perturbazione provocata dall'attività di caccia<sup>25</sup> colpisce molti più uccelli rispetto al numero di animali effettivamente abbattuti. Tuttavia, un recente studio scientifico condotto sulla fisiologia energetica degli uccelli ha contestato l'ipotesi secondo cui la caccia sarebbe sempre all'origine di una perturbazione che minaccia in modo significativo la sopravvivenza degli uccelli selvatici (cfr. paragrafo 2.6.16). Inoltre, il prelievo di un numero elevato di prede in una zona circoscritta può non avere ripercussioni sulle popolazioni locali nel lungo periodo, a patto che vi sia una disponibilità sufficiente di cibo, che gli uccelli abbattuti possano essere sostituiti da uccelli provenienti da altre aree o mediante altri meccanismi di compensazione biologica. Tuttavia, ciò può non essere vero nel caso in cui una forte pressione di caccia venga esercitata su un tratto più esteso delle rotte migratorie di una specie.

---

<sup>24</sup> Recentemente, anche le Linee-guida dell'IUCN (Unione mondiale per la conservazione della natura) sull'uso sostenibile delle risorse naturali viventi (allegato alla risoluzione 2.29, Amman, 2000), concludevano che "sia la fruizione con consumo che la fruizione senza consumo della diversità biologica sono fondamentali ai fini delle economie, delle culture e del benessere di tutte le nazioni e di tutti i popoli."

<sup>25</sup> La turbativa significativa prodotta dalla caccia sugli uccelli delle zone umide, può originare un considerevole sottoutilizzo della risorsa e causare una pressione sulle specie non cacciabili. Spostamenti locali e periodi ridotti di blocco della stagione venatoria possono persino ripercuotersi sulle rotte migratorie delle popolazioni, per via dei fenomeni di densità-dipendenza nel periodo di svernamento. Tuttavia, l'impatto del disturbo a livello di popolazioni migratorie non è attualmente conosciuto e merita pertanto di essere studiato.

2.4.13 Per contro, la selvaggina di penna costituita da specie sedentarie presenta talvolta sistemi sociali complessi, da cui le popolazioni locali possono trarre grosso beneficio mediante un'adeguata gestione della caccia. Il prelievo di un numero elevato di prede può comportare la riduzione della popolazione. Gli uccelli acquatici e la selvaggina di penna costituiscono le principali specie cacciabili presenti in Europa e rappresentano il 71% di tutti i taxa elencati nell'allegato II. Le restanti categorie di specie di cui all'allegato II sono i gabbiani (7%), i colombi (6%) e i passeracei (15%).

- **Saggia utilizzazione e impatto sulla popolazione**

2.4.14 Considerato che l'obiettivo generale della direttiva consiste nel mantenimento della popolazione aviaria in uno stato di conservazione favorevole<sup>26</sup> ciò dovrebbe riflettersi nel principio della saggia utilizzazione. Sulla base delle conoscenze relative alle dinamiche della popolazione e della teoria sul prelievo degli uccelli migratori si può dedurre che bassi livelli di prelievo avranno un impatto minimo sulla dimensione delle popolazioni primaverili.<sup>27</sup> È improbabile che livelli moderati di prelievi possano causare la diminuzione delle popolazioni di specie cacciabili; tuttavia, essi possono determinare un calo della popolazione primaverile. Livelli altissimi di prelievi possono comportare una diminuzione delle popolazioni. Non è noto il limite relativo alla maggior parte delle specie.<sup>28</sup>

2.4.15 Per evitare che la caccia comporti la diminuzione delle specie cacciabili, l'approccio generale nella gestione della natura mira ad assicurarsi che la caccia delle specie sia compresa tra i valori di "rendimento massimo sostenibile" e "rendimento ottimo sostenibile"<sup>29</sup>. Questo principio sembra essere più facilmente applicabile alle specie sedentarie che alle specie migratorie. In mancanza di informazioni adeguate sulle dinamiche della

---

<sup>26</sup> Sebbene il termine "stato di conservazione favorevole" non sia menzionato esplicitamente nella direttiva (poiché introdotto nel 1992 con la direttiva "habitat"), esso risulta implicitamente dai requisiti fissati dall'articolo 2 della stessa.

<sup>27</sup> Ciò dipende dal momento in cui vengono catturate le prede. Un numero minimo di catture in primavera, quando la popolazione raggiunge solitamente il livello minimo annuale, può avere effetti devastanti sulla struttura della popolazione, qualora la specie sia soggetta a migrazione differenziale.

<sup>28</sup> Documento di lavoro n. XI/189/91 del Comitato Ornithologia, come recepito dalla Seconda relazione sull'applicazione della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (COM (93) 572 del 24/11/1993, pagina 11).

<sup>29</sup> Il rendimento sostenibile può essere definito come la rimozione delle risorse dall'ambiente ad un ritmo che ne consenta la sostituzione equilibrata in virtù dei processi naturali. In condizioni normali, i processi densità-dipendenza mantengono costante il livello delle popolazioni aviarie. Il rendimento di una specie è strettamente correlato con il tasso di riproduzione e con il tasso di sopravvivenza. Sebbene il prelievo annuale possa causare l'uccisione di una percentuale ragguardevole della popolazione, ciò viene controbilanciato da un tasso di mortalità naturale più basso e/o da un miglior tasso di riproduzione. Il numero massimo di uccelli che possono essere cacciati ogni anno si ha quando il maggior numero di uccelli si riproduce al miglior ritmo possibile. Ciò si ottiene quando la popolazione in fase di riproduzione viene ridotta considerevolmente al di sotto della capacità dell'habitat (Newton, I. 1998. Population limitation in Birds). Solitamente, la caccia riduce le popolazioni aviarie in fase di riproduzione che presentano un basso tasso di mortalità naturale (specie a strategia K, come per esempio le oche), ma i cui tassi di riproduzione sono superiori a quelli delle popolazioni non cacciate. Ciò viene definito *rendimento massimo sostenibile*. A causa dell'incostanza degli ecosistemi, le percentuali di cattura sono fissate solitamente a un livello inferiore, denominato *rendimento ottimale sostenibile*. Una buona gestione delle popolazioni può aumentare il rendimento.



popolazione e sul prelievo di specie sedentarie e migratorie, in linea di principio sono da evitare livelli elevati di sfruttamento.

2.4.16 Vi è altresì l'esigenza di elaborare meccanismi di monitoraggio affidabili e scientificamente fondati, atti a garantire che qualsiasi utilizzo venga mantenuto a livelli sostenibili per le popolazioni selvatiche, senza compromettere il ruolo delle specie nell'ecosistema, né l'ecosistema stesso. Ciò dovrebbe comprendere la raccolta di statistiche sulla selvaggina, attualmente assenti o lacunose in tutta l'Unione europea per la maggior parte delle specie<sup>30</sup>.

- **Saggia utilizzazione e fruizione dell'habitat**

2.4.17 La notevole perturbazione derivante dalla caccia o da altre attività umane può limitare la fruizione dell'habitat in cui avviene la turbativa. Ciò può avere come conseguenza che gli uccelli soggetti a caccia siano costretti a percorrere grandi distanze o ad adattare il loro comportamento per sfuggire alla caccia. Ciò può addirittura tradursi in un mancato utilizzo degli habitat caratterizzati da una spiccata presenza umana. Pertanto, è importante assicurarsi che tali attività vengano gestite in modo da evitare turbative atte a incidere significativamente sui valori di conservazione dei siti in questione (cfr. anche il paragrafo 1.5 supra).

2.4.18 Ciò vale in particolar modo per le zone umide, caratterizzate da elevate concentrazioni di uccelli selvatici, tra cui anche specie cacciabili. Nella comunicazione della Commissione - uso razionale e conservazione delle zone umide<sup>31</sup> - l'utilizzo sostenibile delle risorse è considerato fondamentale per le zone umide. Viene fatto uno specifico riferimento allo sfruttamento degli uccelli. *“La caccia agli uccelli acquatici, praticata nelle zone umide europee, è un'attività ricreativa popolare che può costituire un'importante fonte di reddito per i proprietari delle zone umide. Le associazioni venatorie stanno a giusto titolo diventando una forza trainante importante per la conservazione delle zone umide. Il principio dell'uso sostenibile della risorsa degli uccelli acquatici può contribuire in modo fondamentale alla conservazione delle zone umide, a condizione che esso comprenda l'uso di pallini atossici, la fissazione di limiti di cacciagione, la creazione di una rete adeguata di aree protette per la cacciagione e l'adattamento delle stagioni venatorie alle necessità ecologiche delle specie. Tali aspetti sono stati presi in considerazione anche dalla direttiva del Consiglio [...] concernente la conservazione degli uccelli selvatici”.*

2.4.19 Anche la questione dell'inquinamento ambientale causato dall'uso di munizioni contenenti pallini di piombo deve essere considerata nel contesto del concetto di uso razionale. Viene riconosciuto sempre più che l'uso dei pallini di piombo costituisce una minaccia significativa per gli uccelli selvatici

---

<sup>30</sup> Altre informazioni possono essere pertinenti per talune specie, come ad esempio gli studi sulle percentuali di menomazione e sull'impatto dei pallini dei fucili da caccia sulla sopravvivenza degli uccelli (per esempio cfr. Madsen, J. e H. Noer 1996. Decreased survival of pink-footed geese *Anser brachyrhynchus* carrying shotgun pellet) *Wildlife Biology* 2:75-82.

<sup>31</sup> Uso razionale e conservazione delle zone umide (COM (95) 189, del 29/05/1995).

e per i loro habitat, in particolar modo per le zone umide<sup>32</sup>. Sebbene la direttiva “uccelli” non menzioni esplicitamente i pallini di piombo, qualsiasi loro uso nelle zone di protezione speciale che causi il deterioramento degli habitat o perturbazioni significative agli uccelli è incompatibile con i requisiti di protezione di detti siti. La necessità di abolire gradualmente l’uso dei pallini di piombo nelle zone umide è stata già riconosciuta a livello internazionale, per esempio dalla Convenzione di Ramsar e dall’Accordo AEWA (African Eurasian Waterbird Agreement).

- **La gestione dell’attività venatoria e della selvaggina**

2.4.20 Il concetto di saggia utilizzazione deve includere inoltre il ruolo positivo che può essere svolto dalla gestione della selvaggina. Ciò implica l’introduzione di una serie di provvedimenti, come il miglioramento dell’habitat e delle condizioni in cui gli animali si procacciano il cibo, la riduzione della predazione, delle malattie e del bracconaggio; tali misure possono migliorare le condizioni di vita sia delle specie cacciabili, sia delle altre specie. Pertanto, mentre il prelievo annuale può essere causa della riduzione di una percentuale ragguardevole della popolazione, ciò viene controbilanciato da un tasso di mortalità naturale più basso e/o da un miglior tasso di riproduzione. Le pratiche di buona gestione, secondo quanto prevede il principio dell’uso razionale, devono tener conto anche delle esigenze delle specie non cacciabili e dell’ecosistema. Ciò può avere come conseguenza che le popolazioni di specie cacciabili e di altre specie presenti nelle zone gestite siano notevolmente più numerose che nelle aree non gestite. Questo principio è in netto contrasto con il prelievo di una risorsa naturale in una situazione in cui non venga svolta un’attività di gestione. A parità di condizioni, una popolazione soggetta a prelievo, anche se di entità costante e cacciata in modo sostenibile, sarà inevitabilmente mantenuta a un livello inferiore rispetto a un’altra non soggetta a prelievo. Le conseguenze positive della gestione dell’attività venatoria sono maggiormente evidenti nel caso delle specie sedentarie<sup>33</sup>.

2.4.21 Alcuni tra i siti naturali più importanti d’Europa sono sopravvissuti alla pressione dello sviluppo e alla distruzione grazie agli interessi connessi alla gestione dell’attività venatoria. Ad esempio, nel Regno Unito sono presenti le brughiere di erica più vaste di tutta Europa, prevalentemente a causa del loro valore ai fini della caccia al gallo di brughiera: una forte motivazione che ha impedito che questo habitat venisse perduto a causa dello sfruttamento economico dell’attività di forestazione o di altre minacce. In Spagna, le popolazioni residue di aquila imperiale iberica *Aquila adalberti* sopravvivono per lo più in grandi tenute di caccia, in cui in passato l’attività venatoria era circoscritta quasi esclusivamente alla caccia grossa. In Francia, le popolazioni selvatiche di starna *Perdix perdix* sono consistenti in determinate regioni sottoposte a coltivazione intensiva (per esempio in *Beauce*, *Piccardia*), come conseguenza degli sforzi di gestione venatoria che si sono tradotti, in

---

<sup>32</sup> Cfr. ad esempio l’edizione speciale del bollettino dell’African Eurasian Waterbird Agreement. Lead Poisoning in Waterbirds through the ingestion of spent lead shot. Edizione speciale 1, settembre 2002.

<sup>33</sup> Va tuttavia riconosciuto che in talune zone umide è stata realizzata un’attenta gestione degli uccelli acquatici migratori (per esempio la *Camargue* in Francia). Esistono inoltre piani di gestione dei terreni paludosi, direttamente collegati alla caccia del beccaccino, *Gallinago gallinago*.



particolare, nella creazione di migliaia di ettari lasciati volutamente a riposo con il sostegno economico dei cacciatori.

2.4.22 Pertanto, la caccia può contribuire alla conservazione delle popolazioni mediante l'uso razionale. I provvedimenti promossi al fine di migliorare le condizioni di vita delle specie bersaglio possono non solo migliorare il rendimento sostenibile, ma anche portare beneficio ad altre varietà di animali e piante con esigenze simili. I terreni boschivi in cui vive il fagiano *Phasianus colchicus* differiscono notevolmente dai terreni boschivi gestiti esclusivamente per la silvicoltura. Le zone perimetrali dei campi gestiti al fine di salvaguardare la starna *Perdix perdix* permettono anche la sopravvivenza di fiori selvatici, farfalle ed altri invertebrati.

2.4.23 Una gestione dell'attività venatoria incentrata sul procurato aumento dei livelli di popolazione di talune specie può tuttavia andare a discapito di altre, soprattutto se legata alla cattura illegale degli uccelli da preda.

- **Saggia utilizzazione e stato di conservazione delle specie cacciabili**

2.4.24 Si ritiene che le specie avifaunistiche si trovino in uno stato di conservazione sfavorevole<sup>34</sup> quando la somma degli effetti che agiscono sulle specie in questione influisce negativamente sulla distribuzione a lungo termine e sull'entità delle popolazioni. Ciò comporta una situazione in cui i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che non è garantito il mantenimento di tale specie a lungo termine quale elemento vitale dei suoi habitat naturali<sup>35</sup>. Ovviamente, di norma non è consigliabile cacciare tali specie o popolazioni, anche quando la caccia non è la causa dello stato di conservazione sfavorevole, né un fattore che contribuisce a creare tale stato. Tuttavia, consentire la caccia di una specie può fornire un forte incentivo a gestire gli habitat e ad affrontare altri problemi che concorrono al declino della popolazione, contribuendo così a raggiungere l'obiettivo di riportare le popolazioni a uno stato di conservazione favorevole.

---

<sup>34</sup> Il termine "stato di conservazione" di una specie è definito all'articolo 1, lettera i) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio come "l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio [...]" Esso è considerato "soddisfacente quando i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine". Sebbene questo termine non sia menzionato esplicitamente nella direttiva 79/409/CEE, i principi che lo sostengono sono ugualmente applicabili in rapporto agli obiettivi di tale direttiva.

<sup>35</sup> Lo stato di conservazione soddisfacente presuppone la vitalità della popolazione, il concetto di livello di popolazione "vitale" che rappresenta il limite tra sopravvivenza ed estinzione (Fiedler & Jain 1992, Conservation Biology). La vitalità delle popolazioni costituisce il nocciolo del requisito stabilito nell'articolo 2 della direttiva, che sancisce l'impegno generale al mantenimento della popolazione. La popolazione vitale rappresenta un elemento fondamentale per dimostrare uno stato di conservazione sicuro, ma comporta qualcosa di più di una popolazione costante. Forze estrinseche, quali il deterioramento dell'habitat, un numero eccessivo di prelievi e la competizione da parte di specie introdotte dall'uomo, determinano sovente il declino della popolazione. Le fluttuazioni casuali che aumentano quando le popolazioni diminuiscono possono portare all'estinzione persino di popolazioni che presentano in media una crescita positiva, ma inferiore alla capacità portante.

- 2.4.25 Consentire o meno la prosecuzione dell'attività venatoria nei confronti di specie che presentano uno stato di conservazione sfavorevole è la questione emersa nel corso della discussione dell'ultimo emendamento proposto all'allegato II della direttiva. Nel paragrafo 2.7 della relazione<sup>36</sup> della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori sulla proposta della Commissione elaborata nel 1991<sup>37</sup> relativa alla modifica della direttiva "uccelli", si affermava quanto segue: "qualora una specie sia in declino, la caccia non può essere sostenibile per definizione, salvo che sia inserita in un piano di gestione adeguatamente funzionante che garantisca anche la conservazione dell'habitat e altri provvedimenti atti a rallentare e infine arrestare il declino."
- 2.4.26 Laddove tali piani di gestione vengano elaborati con l'obiettivo di ripristinare i livelli di popolazione delle specie, essi dovrebbero applicarsi a tutte le popolazioni, sia a quelle situate nelle aree periferiche, sia a quelle che vivono nelle aree centrali. Indubbiamente, le popolazioni che si trovano in aree periferiche possono svolgere un ruolo particolarmente importante nel processo di adattamento delle specie alle variazioni dell'ambiente. In un contesto europeo, questo processo è di fondamentale importanza. Inoltre, questi piani possono essere promossi a vari livelli territoriali (per esempio a livello comunitario, nazionale o locale)
- 2.4.27 Attualmente, sono in fase di preparazione i piani di gestione della Comunità a favore delle specie elencate nell'allegato II, il cui stato di conservazione viene considerato sfavorevole. Questi piani-quadro devono ancora essere ultimati e adottati dagli Stati membri. A questi piani, la direttiva non conferisce uno status giuridico separato. Tuttavia, in base all'eventuale successo della loro attuazione e nella misura in cui si riuscirà a ridurre e a invertire la tendenza alla diminuzione delle specie cacciabili, documentata mediante un'adeguata attività di controllo, si potrà stabilire se ai sensi della direttiva sia giustificato autorizzare la caccia continuativa di tali specie ovvero se si rendano necessari altri provvedimenti.
- 2.4.28 I piani di gestione finalizzati al reintegro delle specie devono essere sostenuti da programmi di monitoraggio in grado di rilevare le variazioni dello stato di conservazione delle specie interessate. Tale attività di monitoraggio deve comprendere gli accertamenti sui prelievi e sul loro ruolo nelle dinamiche della popolazione.
- 2.4.29 Va sottolineato infine che nel caso di determinate specie caratterizzate da uno stato di conservazione sfavorevole non necessariamente dovuto alla caccia un potenziale approccio importante potrebbe essere costituito dall'introduzione di eventuali moratorie temporanee sulla caccia da parte degli Stati membri, di concerto con le organizzazioni venatorie. Un siffatto approccio, eventualmente associato a un programma di azioni conservative delle specie, può offrire un forte incentivo a diversi gruppi di interesse, tra cui i cacciatori, a lavorare insieme per riportare le specie a uno stato di conservazione favorevole. Una considerazione importante da tener presente per i cacciatori consiste nel fatto che tali moratorie devono essere viste e percepite come provvedimenti

---

<sup>36</sup> PE 154. 220/def.

<sup>37</sup> COM (91) 0042 – C3 – 0180/91.

“temporanei” e che non finiranno per diventare, più o meno automaticamente, un divieto di caccia permanente.

- **Saggia utilizzazione e istruzione, formazione e sensibilizzazione**

2.4.30 Il concetto di saggia utilizzazione delle risorse naturali presuppone anche il possesso di adeguate conoscenze e abilità. I cacciatori devono essere informati esaurientemente sulla necessità di identificare correttamente le specie, sulle buone pratiche, sulle implicazioni della caccia a livello giuridico, sulla necessità di denuncia, ecc. Le attività illecite (caccia di specie protette, uso di trappole illegali, caccia fuori stagione o in zone proibite, uso illecito di veleni) contravvengono al “principio di saggia utilizzazione” e non sono conformi al principio di conservazione mediante l’uso sostenibile. Inoltre, le attività illecite condotte da un gruppo ristretto di cacciatori possono screditare gravemente l’intera categoria. Poiché i cacciatori sono i custodi più efficienti delle aree di caccia, nel lungo periodo è loro interesse opporsi sempre più a tali pratiche, prendendone apertamente le distanze. Vi è inoltre l’esigenza di sensibilizzare le persone sul principio di conservazione mediante l’uso sostenibile.

#### **REGOLAZIONE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRATA**

2.4.31 Questo principio non è definito nella direttiva. Tuttavia, l’ottavo considerando del preambolo della direttiva “uccelli” suggerisce che esso possa non riferirsi primariamente all’utilizzo ricreativo, bensì alla gestione della popolazione finalizzata alla conservazione delle specie *“considerando che la conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei; che essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all’adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile”*.

2.4.32 Inoltre, l’articolo 1 indica “la protezione, la gestione e la regolazione”, mentre ai sensi dell’articolo 2 verranno adottate le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione a un livello “che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative”. Quest’ultimo principio può significare che la regolazione non è incentrata solo sugli “equilibri delle specie”, ma che può essere finalizzata anche alla protezione di interessi economici (per esempio la prevenzione dei danni).

2.4.33 Una “regolazione ecologicamente equilibrata” implica che i provvedimenti adottati siano ecocompatibili e proporzionati al problema da risolvere, tenendo conto dello stato di conservazione delle specie interessate. Le misure di regolazione possono ritenersi necessarie solo per poche specie indicate nell’allegato II (per esempio corvi, colombi e gabbiani). Ciò sembra costituire il motivo principale dell’inserimento di cinque specie di *Corvidae* nell’allegato II/2, eseguito con la modifica della direttiva nel 1994.

- 2.4.34 Al contrario, per la maggior parte delle altre prede, i provvedimenti di gestione mirano a incrementare o a reintegrare la popolazione, tenendo conto sia degli interessi della conservazione, sia di quelli venatori.
- 2.4.35 L'applicazione di questo principio nel contesto dell'articolo 7, paragrafo 4 offre maggiori possibilità alle misure di regolazione per la protezione della flora e della fauna, che possono essere adottate secondo il regime di deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a). Tuttavia, non è chiaro in quale misura le popolazioni di specie che arrecano danni possano essere regolate efficacemente durante la sola stagione venatoria. Devono essere studiati altri metodi, come l'allontanamento degli uccelli, che possono risolvere il problema dei danni, per lo meno provvisoriamente e localmente.
- 2.4.36 Si dovranno considerare anche altre implicazioni legate alla regolazione ecologicamente equilibrata. Ad esempio, fino a che punto tale regolazione debba essere correlata all'obiettivo di garantire lo sfruttamento demograficamente equilibrato di una specie (per esempio mediante il provvedimento di non rimuovere un'eccedenza di popolazione di qualsiasi sesso o coorte di età). Essa deve altresì garantire che gli impatti sulle popolazioni soggette a caccia non si traducano in uno squilibrio dell'ecosistema (che favorirebbe a sua volta lo sviluppo di un'altra specie per mancanza di competizione).

## **2.5 Condizioni specifiche correlate alla fissazione delle stagioni venatorie**

- 2.5.1 L'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva stabilisce una serie di principi fondamentali collegati alla fissazione delle stagioni venatorie, il cui obiettivo è assicurarsi che la caccia non si verifichi durante i periodi più delicati del ciclo annuale delle specie cacciabili.
- 2.5.2 Per quanto concerne le specie sedentarie, essa stabilisce che queste non vengano cacciate durante il periodo della nidificazione, né durante le varie fasi della riproduzione. Nel caso delle specie migratorie, essa dispone che non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.
- 2.5.3 La Corte ha stabilito che “l'art. 7, paragrafo 4, seconda e terza frase, della direttiva intende garantire un **regime completo di protezione** durante i periodi in cui la sopravvivenza degli uccelli selvatici è particolarmente minacciata. Di conseguenza, la protezione contro le attività venatorie non può essere limitata alla maggioranza degli uccelli di una data specie, determinata secondo la media dei cicli riproduttivi e dei movimenti migratori”.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Sentenza del 17 gennaio 1991, Commissione/Italia, Causa C-157/89, racc. 1991, pag. 57, punto 14. Altri riferimenti al concetto di protezione completa sono contenuti nelle seguenti sentenze: 19 gennaio 1994, Association pour la Protection des Animaux Sauvages e altri contro Préfet de Maine-et-Loire e Préfet de Loire-Atlantique, causa C-435/92, racc. 1994, pag. 67 e sentenza del 7 dicembre 2000, Commissione/Francia, causa C-38/99, racc. 2000, pag. 10941.

## CONCETTI FONDAMENTALI: PERIODI DI RIPRODUZIONE E DI MIGRAZIONE PRENUZIALE

2.5.4 La Commissione e il comitato ORNIS hanno riconosciuto la necessità di ottenere un'interpretazione chiara dei principi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, alla luce della sentenza emessa nel 1994 dalla Corte di giustizia, nonché di conoscere le modalità di applicazione di tali concetti nei confronti delle specie elencate nell'allegato II. Esse hanno già predisposto una rassegna dei documenti disponibili sul periodo di migrazione prenuziale e di riproduzione di ciascuna delle specie riunite nell'allegato II per ciascuno Stato membro in cui tale specie è presente<sup>39</sup>. Il comitato ORNIS ha approvato il documento, che contiene le definizioni dei concetti di "periodo della riproduzione" e di "ritorno ai luoghi di riproduzione", sintetizzate in appresso.

- **Periodo della riproduzione**<sup>40</sup>

2.5.5 Il "periodo della riproduzione"<sup>41</sup> è stato descritto in base alla definizione di Cramp e Simmons (1997)<sup>42</sup> secondo cui "il periodo della riproduzione è il periodo durante il quale una specie depone e cova le uova, allevando i suoi piccoli fino all'apprendimento del volo..." Tuttavia, il "periodo della riproduzione" comprende non solo il periodo di riproduzione propriamente detta, ma anche l'occupazione dei luoghi di cova, nonché il periodo di dipendenza delle nidiate una volta lasciato il nido (precedentemente identificato nella relazione sull'applicazione della direttiva "uccelli" del 1993<sup>43</sup>). Il comitato ORNIS ha approvato uno schema generale che prende in considerazione le varie fasi della riproduzione (cfr. figura 2). La successione e l'importanza degli elementi di questo schema generale possono variare in base alle specie, secondo le differenze nella loro biologia riproduttiva.

- **Ritorno ai luoghi di riproduzione**<sup>44</sup>

2.5.6 Il ritorno ai luoghi di riproduzione è lo spostamento annuale degli uccelli dalle aree di svernamento al luogo di nidificazione, in una o più tappe. Il periodo di svernamento si conclude con la partenza dalle aree di svernamento in cui gli uccelli migratori sono stati per lo più stazionari fino alla fine della migrazione

---

<sup>39</sup> Concetti chiave dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva 79/409/CEE. Periodo della riproduzione e della migrazione prenuziale delle specie di uccelli dell'UE indicate all'allegato II. Settembre 2001 (documento consultabile all'indirizzo: [http://europa.eu.int/comm/environment/nature/Directive/birdshome\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/environment/nature/Directive/birdshome_en.htm))

<sup>40</sup> Si noti che l'articolo 7, paragrafo 4 fa riferimento sia al "periodo della nidificazione", sia alle "varie fasi della riproduzione e della dipendenza" (cfr. la versione francese "*les différents stades de reproduction et de dépendance*"; la versione tedesca "*Einzelnen Phasen der Brut- und Aufzuchtzeit*" e la versione neerlandese "*zolang de jonge vogels het nest nog niet hebben verlaten*").

<sup>41</sup> Questo termine (in lingua inglese "breeding season") è considerato identico e migliore rispetto al vocabolo (in inglese "rearing season") utilizzato dall'articolo 7, paragrafo 4.

<sup>42</sup> Cramp, S. & Simmons, K.E.L. (eds.). 1977. *Birds of the Western Palearctic*, Volume 1, Oxford, Oxford University Press. 722 pagg.

<sup>43</sup> COM (93) 572 def. *Seconda relazione sull'applicazione della direttiva del Consiglio 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici*. Bruxelles, 24 novembre 1993.

<sup>44</sup> Il termine "ritorno ai luoghi di riproduzione" viene usato come sinonimo di "ritorno al luogo di dipendenza".

postnuziale (autunnale). Il ritorno alle zone di riproduzione è comunemente definito “migrazione prenuziale” o “migrazione primaverile”.

- 2.5.7 In Europa, le migrazioni di ritorno sono dirette per lo più verso nord, nord-est o nord-ovest. Ciò significa che gli uccelli migratori provenienti dalle zone di svernamento in Africa attraversano dapprima il Mediterraneo, passando successivamente per l'Europa centrale in direzione delle zone di riproduzione dell'Europa settentrionale. Normalmente, la migrazione dura diverse settimane (comprese le soste intermedie nelle zone di passo). Tuttavia, alcuni singoli esemplari possono compiere il viaggio in uno o pochi giorni. L'inizio, la fine e la durata della stagione migratoria in un determinato paese dipendono da una serie di fattori biologici, geografici e metodologici.
- 2.5.8 Rispetto all'inizio della migrazione prenuziale, il periodo di svernamento non si conclude nello stesso momento per tutti gli individui di una stessa specie presente all'interno della stessa area. Non solo esistono differenze individuali: all'interno di una stessa area di svernamento si possono riunire, infatti, uccelli appartenenti a popolazioni differenti con diversi cicli annuali. Ad esempio, gli uccelli appartenenti alle popolazioni nordiche spesso iniziano il viaggio di ritorno molto più tardi rispetto agli uccelli che si riproducono più a sud. Un caso estremo è rappresentato dalla cosiddetta migrazione “a salto di rana” (per esempio come nel caso della pettegola *Tringa totanus*): gli uccelli che si riproducono in latitudini più settentrionali percorrono distanze maggiori e si spostano verso aree di svernamento più meridionali rispetto agli uccelli che nidificano a latitudini inferiori.
- 2.5.9 Il fatto che gli uccelli abbandonino un'area di svernamento non comporta necessariamente che essi stiano iniziando la migrazione di ritorno. Essi possono infatti spostarsi verso altre zone di svernamento per via delle variazioni delle condizioni ecologiche locali, dell'esaurimento delle scorte di cibo, di turbative o cambiamenti delle condizioni climatiche. Quando uccelli migratori e sedentari appartenenti alla stessa specie convivono nelle stesse aree di svernamento la situazione può essere ancora più complessa. Pertanto, i dati relativi a grandi paesi possono apparire discordanti tra loro. Le differenze maggiori riscontrate tra regioni confinanti possono riflettere differenze a livello ecologico, piuttosto che differenze effettive tra i periodi migratori. Ad esempio, sebbene le regioni meridionali della Spagna (*Andalusia*) e dell'Italia (*Sicilia*) si trovino sullo stesso parallelo (37°), ciò non comporta necessariamente che i migratori arrivino in date analoghe, poiché può trattarsi di popolazioni diverse.
- 2.5.10 La durata del periodo migratorio è legata non solo all'estensione nord-sud del paese interessato dalla migrazione, ma anche alla disponibilità e all'uso dei luoghi in cui gli uccelli possono sostare per il riposo. Un esempio tipico è rappresentato dalla pittima minore *Limosa lapponica*, che migra dall'Africa verso le zone di riproduzione in Siberia. Dopo aver volato ininterrottamente dal *Banc d'Arguin* in Africa occidentale, gli esemplari di questa specie trascorrono diverse settimane nel Mare di Wadden. La durata del periodo migratorio dipende inoltre dal numero e dall'estensione geografica del territorio interessato. Una popolazione di pochi esemplari può migrare nell'arco di pochi giorni, mentre una specie numerosa, caratterizzata da un elevato tasso di riproduzione, può avere una stagione migratoria prolungata,



anche di diversi mesi. Inoltre, la durata della migrazione può essere prolungata nel caso in cui un paese venga attraversato da più popolazioni con diversi periodi migratori.

- **Applicazione delle definizioni dei “concetti chiave” a specie diverse elencate nell’allegato II**

2.5.11 In generale, per quanto concerne le specie migratorie, la fase della riproduzione che segna l'inizio del periodo della riproduzione è costituita dalla “occupazione dei luoghi di riproduzione”. Tuttavia, di norma il concetto di occupazione dei luoghi di riproduzione è difficilmente utilizzabile qualora nel sito vi sia una specie prevalentemente residente ovvero qualora in esso coesistano uccelli stanziali e uccelli migratori. In tali casi, la fase che identifica l'inizio del periodo della riproduzione è costituita dalla “costruzione del nido”. Nei casi in cui sia difficile riconoscere sul campo la fase effettiva della riproduzione, è opportuno far riferimento al numero corrispondente di decadi a partire dall'inizio della deposizione delle uova (generalmente ben noto per la maggior parte delle specie).

2.5.12 In linea di principio, la fase che consente di identificare la fine del periodo della riproduzione è il momento in cui “le nidiate hanno imparato a volare”, ossia il piumaggio è completo per tutte nidiate, comprese anche le seconde e le terze per talune specie (per esempio ralli/*Rallidae*, colombi/*Columbidae*, tordi/*Turdidae*). La piena capacità di volare significa che la prole è in grado di volare prolungatamente e continuatamente con una capacità analoga a quella degli uccelli adulti: il termine corrisponde all'indipendenza degli esemplari giovani. Ciononostante, in determinate specie (per esempio corvidi/*Corvidae*), questa capacità si esplica prima dell'indipendenza. I giovani esemplari vengono considerati indipendenti quando la mancanza di cura e/o di alimentazione da parte dei genitori non diminuisce significativamente la prospettiva di sopravvivenza degli stessi. Nelle situazioni in cui è difficile accertare sul campo le condizioni di piena capacità di volare e l'indipendenza, è utile far riferimento al numero corrispondente di decadi a partire dalla fine della cova.

2.5.13 La fase impiegata per identificare l'inizio e la fine del periodo della riproduzione per ciascuna delle specie elencate nell'allegato II è stata accertata in base alle loro caratteristiche biologiche. Sulla base di questi elementi e delle informazioni rese disponibili dai diversi Stati membri, sono stati determinati i periodi preenziali e della riproduzione di ciascuna specie<sup>45</sup>. Viene riconosciuta la probabilità che emergano differenze di qualità dei dati sulle specie presenti in tutto il territorio dell'UE e che possa presentarsi la necessità di aggiornare regolarmente le informazioni, acquisendo dati nuovi e migliori non appena si

---

<sup>45</sup> Per quanto concerne la presentazione dei dati per specie, è stata applicata una serie di principi generali (cfr. pag. 7 della relazione sui concetti chiave). Nei casi in cui è stata rilevata una gamma di date per il periodo della migrazione preenziale o della riproduzione è stata scelta la prima data. Allo stesso modo, nei casi in cui sono state registrate con regolarità variazioni significative da un anno all'altro, sono stati utilizzati i dati relativi al periodo meno recente. Nei casi di migrazione di popolazioni diverse attraverso lo stesso paese è stata scelta la popolazione che è migrata per prima. Tuttavia, i dati errati, incompleti o estremi, sono stati esclusi per via della loro imprevedibilità.

rendano disponibili. A parte l'esame costante dei dati, sarà necessario anche giustificare qualsiasi cambiamento nelle migrazioni o nel periodo di riproduzione derivante dalle variazioni climatiche, spiegando le variazioni dei periodi in conseguenza di altre pressioni ambientali.

## **2.6 Garantire un regime completo di protezione che tenga conto di date scaglionate di apertura e chiusura della stagione venatoria**

2.6.1 Secondo la giurisprudenza costante della Corte *“le autorità nazionali non sono autorizzate dalla direttiva a fissare date di chiusura della caccia scaglionate in funzione delle specie di uccelli, salvo che lo Stato membro interessato non possa fornire la prova, fondata su dati scientifici e tecnici appropriati a ciascun caso particolare, che uno scaglionamento delle date di chiusura della caccia non è di ostacolo alla completa protezione delle specie di uccelli che possono essere interessate da detto scaglionamento”*<sup>46</sup> La Corte ha altresì stabilito che *“la fissazione di date di chiusura che variano secondo le differenti parti del territorio di uno Stato membro è compatibile con la direttiva”* a condizione che venga garantita una *“protezione completa delle specie”*<sup>47</sup>.

2.6.2 Nelle cause C-435/92 e C-38/99, la Corte ha riscontrato l'esistenza di due difficoltà legate allo scaglionamento delle date di chiusura, che riguardano anche le date di apertura della caccia: perturbazione di altre specie e rischio di confusione. Questi problemi vengono discussi in appresso, insieme con gli approcci proposti per la loro risoluzione.

### **RISCHIO DI CONFUSIONE**

2.6.3 Questo fenomeno dipende da una serie di fattori, tra cui, in particolare, la somiglianza tra specie cacciabili per le quali la stagione venatoria è aperta e quelle per le quali la stagione venatoria è terminata o deve ancora essere aperta; le condizioni in cui viene praticata la caccia e l'abilità del cacciatore.

2.6.4 Nella causa C-435/92<sup>48</sup>, in considerazione del rischio che le specie per cui la stagione venatoria è stata già chiusa vengano sottoposte a prelievi indiretti per via della confusione con altre specie per le quali la caccia è ancora aperta, la Corte ha rilevato la necessità di evidenziare come la terza frase dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva debba essere specificamente interpretata con l'obiettivo di impedire che tali specie siano esposte al rischio di prelievi a causa della caccia durante il periodo della migrazione prenuziale, imponendo agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie atte ad impedire la caccia durante tale periodo.

---

<sup>46</sup> Sentenza del 19 gennaio 1994, Association pour la Protection des Animaux Sauvages e altri contro Préfet de Maine-et-Loire e Préfet de Loire-Atlantique, causa C-435/92, racc. 1994, pag. 67, punto 22 e sentenza del 7 dicembre 2000, Commissione/Francia, causa C-38/99, racc. 2000, pag. 10941, punto 43.

<sup>47</sup> Sentenza del 19 gennaio 1994, Association pour la Protection des Animaux Sauvages e altri contro Préfet de Maine-et-Loire e Préfet de Loire-Atlantique, causa C-435/92, racc. 1994, pag. 67, punto 27.

<sup>48</sup> Sentenza del 19 gennaio 1994, Association pour la Protection des Animaux Sauvages e altri contro Préfet de Maine-et-Loire e Préfet de Loire-Atlantique, causa C-435/92, racc. 1994, pag. 67, punto 18.



- 2.6.5 Il rischio di confusione tra diverse specie di uccelli è ben noto ed è stato già affrontato con l'elaborazione di guide all'identificazione degli uccelli<sup>49</sup>. In base a criteri quali le similitudini nell'aspetto e nella livrea, l'utilizzo dell'habitat e il comportamento (inclusi i richiami), è possibile classificare le specie cacciabili in gruppi di specie "sosia" con l'obiettivo di minimizzare il rischio di confusione. La classificazione dovrebbe essere eseguita a cura delle autorità competenti che hanno il compito di rilasciare le autorizzazioni per le stagioni venatorie. La figura 3 presenta uno schema possibile di classificazione.
- 2.6.6 Qualora lo scaglionamento della stagione venatoria venga consentito, per ciascun gruppo di specie "sosia" le date di apertura e di chiusura della caccia debbono essere fissate in modo da assicurare che non vi siano sovrapposizioni con i periodi in cui non è possibile ottenere il permesso, stabiliti dalla direttiva.
- 2.6.7 Qualsiasi raggruppamento di specie "sosia" deve essere adattato al tempo e al luogo in cui viene praticata la caccia. Innanzitutto, affinché il rischio sia tangibile, la specie (o il gruppo di specie) cacciabile deve essere presente e cacciabile nell'area e durante il periodo di tempo considerato. Secondariamente, altre specie cacciabili "confondibili", per le quali la stagione venatoria è già conclusa, devono essere contraddistinte anch'esse da una presenza prevedibile e significativa.
- 2.6.8 Inoltre, per quanto riguarda la caccia all'inizio dell'autunno, va tenuto presente che in questa fase le specie di anatre di superficie sono prevalentemente in piumaggio d'eclisse (i maschi assumono un piumaggio simile a quello delle femmine durante la muta); il loro riconoscimento in questo periodo risulta dunque molto più difficoltoso.
- 2.6.9 Per di più, il problema della confusione è ulteriormente aggravato dal fatto che diverse specie di uccelli spesso convivono. Ad esempio, le anatre, i pivieri e i tordi si spostano frequentemente in stormi misti. Un gruppo di anatre può essere composto da quattro o persino cinque differenti specie. Pertanto, in tali situazioni può essere molto difficile praticare una caccia "selettiva".
- 2.6.10 Le categorie di specie "confondibili" sono elaborate in base ai diversi gruppi di specie cacciabili elencati nell'allegato II della direttiva. Si noti tuttavia che il rischio di confusione non è circoscritto alle specie cacciabili e può costituire una minaccia alla conservazione di determinate specie vulnerabili o minacciate (per esempio moretta tabaccata *Aythya nyroca*, anatra marmorizzata *Marmaronetta angustirostris*, oca lombardella minore *Anser erythropus*, folaga crestata *Fulica cristata*) in determinate aree in cui viene praticata la caccia. È necessario affrontare questo problema inserendolo nel contesto generale della gestione di tali siti.

---

<sup>49</sup> Un buon esempio di guida incentrata sull'identificazione di gruppi di specie aviarie difficili da distinguere è "The Macmillan Guide to Bird Identification" di Alan Harris, Laurel Tucker e Keith Vinicombe. 1989. ISBN 1-85627-641-4 e il volume di accompagnamento "The Macmillan Birder's Guide to European and Middle Eastern Birds", di Alan Harris, Hadoram Shirihai e David Christie, 1996.

- 2.6.11 Il secondo aspetto da tener presente è rappresentato dalle condizioni in cui viene praticata la caccia. Esso è legato a fattori come la distanza dal punto di osservazione. Quanto più lontano l'uccello si trova rispetto al cacciatore, tanto maggiore è la difficoltà di accertarne le caratteristiche specifiche (dimensioni, piumaggio, ecc.). L'identificazione degli uccelli in volo è legata al periodo di tempo in cui l'uccello è visibile, che può essere molto breve. Pertanto, il tipo di caccia può incidere sul livello di rischio di confusione.
- 2.6.12 Analogamente, le condizioni di luce possono svolgere un ruolo significativo. Le condizioni di scarsa visibilità all'alba e al tramonto, oppure di notte, possono ridurre sensibilmente la capacità di distinguere le specie di uccelli<sup>50</sup>. Anche particolari condizioni meteorologiche, come la nebbia e la pioggia possono ridurre la possibilità di identificare correttamente gli uccelli selvatici.
- 2.6.13 Infine, anche l'abilità del cacciatore è una discriminante importante di questo aspetto. Essa dipende dalla formazione e dall'esperienza del cacciatore. Ciò vale per tutte le fasi della stagione venatoria ed è importante anche ai fini della capacità di distinguere tra specie cacciabili e specie non cacciabili (per esempio il piovanello maggiore *Calidris canutus* da altri piccoli limicoli; la lodola *Alauda arvensis* da altre allodole). Devono essere promossi o, se già esistenti, incrementati, i programmi di formazione e di sensibilizzazione per l'assistenza ai cacciatori nell'identificazione delle specie. I cacciatori dovrebbero sparare contro un uccello solo nel caso in cui lo abbiano identificato con certezza. Tuttavia, molti cacciatori si specializzano in un particolare gruppo di uccelli e solo raramente cacciano specie di cui non hanno esperienza. In tal modo, i cacciatori si specializzano nell'identificazione delle loro specie bersaglio preferite.

## RISCHIO DI TURBATIVA

- 2.6.14 Questo fenomeno dipenderà, *inter alia*, dal tipo di caccia, dalla sua intensità, dalla frequenza e dalla durata, dalle specie cacciate e dagli habitat interessati, nonché dalla disponibilità di zone dove trovare riparo alternativo.
- 2.6.15 Nella causa C-435/92<sup>51</sup> la Corte ha osservato che l'attività di caccia può perturbare la fauna selvatica e può in numerosi casi, condizionare lo stato di conservazione delle specie considerate, indipendentemente dall'ampiezza dei prelievi ai quali essa dà luogo. La Corte ha affermato che le conseguenze di questa attività sono particolarmente gravi per quei gruppi di uccelli che, durante il periodo di migrazione e di svernamento, tendono a raggrupparsi in stromi e a riposarsi su aree sovente molto limitate e perfino intercluse. Le perturbazioni dovute alle attività di caccia inducono, infatti, questi animali a spendere la maggior parte della loro energia in spostamenti e fughe, a scapito del tempo dedicato alla loro alimentazione e riposo, in vista della migrazione.

---

<sup>50</sup> Su questo argomento esistono guide all'identificazione elaborate da cacciatori (per esempio "Reconnaître les oiseaux la nuit" di Philippe du Cheyron per l'Association Picarde des chasseurs de gibier d'eau).

<sup>51</sup> Sentenza del 19 gennaio 1994, Association pour la Protection des Animaux Sauvages e altri contro Préfet de Maine-et-Loire e Préfet de Loire-Atlantique, causa C-435/92, racc. 1994, pag. 67 punto 17.

Queste perturbazioni hanno ripercussioni negative sul bilancio energetico di ciascun individuo e sul tasso di mortalità dell'insieme delle popolazioni considerate. Il disturbo provocato dalla caccia agli uccelli di altre specie è particolarmente rilevante per quelle la cui migrazione di ritorno è più precoce”

2.6.16 Si ritiene che, in tutta probabilità, la turbativa si opera sulle popolazioni di uccelli durante i periodi del ciclo annuale in cui vi è scarsità o indisponibilità di cibo e gli uccelli hanno difficoltà a soddisfare il loro fabbisogno energetico e nutritivo<sup>52</sup>. Questo fenomeno si acutizza quando gli uccelli hanno necessità di accumulare riserve in vista dei periodi in cui avranno bisogno di molte energie, ad esempio prima della migrazione o nel corso di periodi in cui si verificano condizioni meteorologiche particolarmente avverse, ovvero prima della riproduzione<sup>53</sup>. Riguardo alle condizioni climatiche particolarmente avverse, in diversi Stati membri sono previste disposizioni per l'introduzione del divieto di caccia in caso di clima particolarmente rigido.

2.6.17 Una recente rassegna della letteratura scientifica sulla fisiologia energetica degli uccelli ha provocatoriamente ipotizzato che la caccia sarà sempre causa di turbativa e che rappresenta una minaccia significativa alla sopravvivenza della popolazione degli uccelli<sup>54</sup>. L'equilibrio energetico degli uccelli è un fattore chiave nella determinazione del successo riproduttivo e della sopravvivenza potenziale della specie. Lo studio dimostra che, in talune circostanze, gli uccelli possono dar prova di un'elevata adattabilità fisiologica e comportamentale, tramite un aumento del tasso di assunzione del cibo e passando dall'alimentazione notturna a quella diurna o viceversa, per compensare le notevoli pressioni energetiche e nutrizionali che possono essere causate dai fattori perturbanti, incluse quelle provocate dalla caccia. Fin quando gli uccelli, per quanto in modo discontinuo, possono avere accesso a fonti di approvvigionamento (vale a dire entro livelli accettabili di turbativa e di disponibilità di cibo) essi saranno in grado di compensare i mutamenti che avvengono nel loro equilibrio energetico per rispondere alle fonti di turbativa (cfr. esempio dello studio sulle anatre tuffatrici nei grandi laghi poco profondi)<sup>55</sup>. Per quanto vi siano modifiche comportamentali significative in ragione di queste turbative, l'impatto sull'equilibrio energetico è ridotto.

---

<sup>52</sup> Madsen, J. 1995. Impacts of disturbance on migratory waterfowl. *Ibis* 137, suppl. 1 : 67-74.

<sup>53</sup> Mainguy, J., Bety, J., Gauthier, G. e Giroux, J.-F. (2002) Are body condition and reproductive effort of laying greater snow geese affected by the spring hunt? *The Condor* 104: 156-161.

<sup>54</sup> Boos, M., J.-P. Arnauduc, J.-P. Robin. 2002 “*Effets du dérangement sur l'énergétique chez les oiseaux et les possibilités de compensation nutritionnelles*” relazione finale sulla convenzione di ricerca CNRS/FNC. Centre d'Ecologie et Physiologie Energétiques, Francia. Fra le ipotesi evidenziate dalle conclusioni dello studio, vi erano anche le seguenti affermazioni: la frequenza di perturbazione media cui reagiscono attivamente gli uccelli alzandosi in volo è pari a 1 – 2,5 perturbazioni l'ora, il tempo medio di volo è di 1 - 2 minuti per perturbazione, il periodo di perturbazione è superiore alle 10 ore al giorno, le riserve di cibo non sono un fattore limitante e gli uccelli non sono in una fase avanzata di preparazione in vista della riproduzione, soprattutto della posa delle uova.

<sup>55</sup> Evans, D.M. e K.R. Day (2001) Does shooting disturbance affect diving ducks wintering on shallow lakes? A case study on Lough Neagh, Northern Ireland. *Biological Conservation* 98: 315-323. Evans, D.M. e K.R. Day (2002). Hunting disturbance on a large shallow lake: the effectiveness of waterfowl refuges. *Ibis* 144 : 2-8. Si fa osservare che, in questo studio, gli uccelli hanno utilizzato una vasta zona al largo delle sponde del lago come zona di rifugio durante la caccia e che la maggior parte delle specie era solita cercare il cibo la notte, quando non veniva praticata l'attività venatoria.

- 2.6.18 Tuttavia, le risposte comportamentali alle turbative sono complesse e possono essere sottovalutate, soprattutto quando l'attività di caccia è intensa. Per esempio, il tempo perso dopo essere tornati a terra prima che gli uccelli possano riprendere ad alimentarsi (e se la turbativa si ripete per un periodo fino alle due ore). Ciò può perturbare altre attività comportamentali (quella sociale, la cura della livrea, il riposo, l'accoppiamento). La turbativa probabilmente comporterà anche un aumento della vigilanza, a discapito della funzione alimentare. Inoltre, attualmente sono pochi gli studi in corso che vanno a sostegno dell'ipotesi che gli uccelli abbiano un accesso libero e ampio alle risorse alimentari che consenta loro di compensare la situazione. Gli uccelli cercheranno siti alternativi non perturbati, che possono non trovarsi nelle vicinanze o dove potrebbero non esservi le adeguate risorse alimentari. Inoltre, diverse categorie di uccelli hanno un livello di sensibilità variabile alle turbative, legato alla loro biologia e al loro comportamento, nonché alla dipendenza dai diversi habitat. Fermo restando quanto detto, per quanto il comportamento alimentare possa essere disturbato, in generale gli studi sulla materia sono piuttosto scarsi perché si possa determinare se gli uccelli, su un periodo di tempo ravvicinato o prolungato, non siano in grado di procurarsi cibo a sufficienza, in particolare se si considera che l'apporto energetico tramite la razione alimentare deve essere studiato sia sul breve che sul lungo periodo.
- 2.6.19 In assenza di studi empirici, non si comprendono ancora appieno le conseguenze della mancanza di un equilibrio energetico sul buono svolgimento della funzione riproduttiva e sulla sopravvivenza delle specie. Secondo le conclusioni degli studi citati in precedenza, gli uccelli non sono in grado di compensare se, oltre alla perdita energetica causata dalle turbative, essi non hanno la possibilità di avere accesso a fonti di cibo per più giorni consecutivi (per esempio a fronte di condizioni meteorologiche sfavorevoli) o durante il periodo di attività precedente e concomitante con la riproduzione. Quest'ultima posizione trova conforto negli studi sulle oche (che dipendono dalle riserve di energia di cui hanno fatto scorta prima di arrivare sul luogo di cova) che hanno dimostrato che le turbative possono ridurre significativamente il successo riproduttivo<sup>56</sup>.
- 2.6.20 Consentire che vi sia uno scaglionamento delle date di apertura e chiusura della caccia durante la migrazione prenuziale potrebbe rappresentare un maggior rischio per gli uccelli, rispetto alla fine del periodo di riproduzione, probabilmente in ragione del maggior apporto energetico di cui necessitano in quel particolare periodo. Anche altri fattori possono influire (per esempio, le giornate più corte in febbraio rispetto ad agosto, che rappresentano anche una potenziale minore disponibilità di tempo per alimentarsi nel corso della giornata). La strategia energetica approntata durante il ciclo annuale è un fatto determinante. È stato dimostrato che per diverse specie acquatiche, il mese di febbraio corrisponde a un periodo in cui, spontaneamente e in modo endogeno, avviene un accantonamento programmato di carburante corporeo, anche quando il cibo è disponibile *ad libitum*. Questa regolazione delle riserve

---

<sup>56</sup> Madsen, J. 1995. Impacts of disturbance on migratory waterfowl. S67-S74. Mainguy, J. , J. Bêty, G. Gauthier, J-F Giroux. 2002. Are body condition and reproductive effort of laying Greater Snow Geese affected by the Spring hunt? The Condor. 104 : 156-161. Si fa osservare che questi studi si sono occupati di periodi di elevata perturbazione, in primavera.

corporee è associata alla diminuzione volontaria dell'apporto alimentare<sup>57</sup>. Inoltre, la demografia della popolazione normalmente differisce in modo significativo fra questi due periodi, con una coorte adulta relativamente estesa nella popolazione in primavera, fattore rappresentativo dei potenziali nidificatori, cui viene ad aggiungersi una vasta proporzione di nascite di uccelli immaturi in autunno.

2.6.21 Mancano informazioni e ricerche coerenti sugli uccelli e le rotte migratorie che consentano di meglio valutare l'effetto delle turbative (come la caccia) e sulle popolazioni di uccelli e il loro stato di conservazione<sup>58</sup>. Diversi studi hanno dimostrato che un'attività di caccia non gestita adeguatamente può ridurre gravemente la capacità portante delle zone umide di sostenere gli uccelli acquatici. La localizzazione dell'attività di caccia rispetto alle zone di approvvigionamento alimentare può egualmente rivelarsi importante.

2.6.22 Per quanto riguarda la minimizzazione dell'impatto potenziale delle turbative umane sulle popolazioni di uccelli durante i periodi di variazione delle date di apertura della stagione di caccia, occorre pertanto considerare appieno il bisogno di ulteriori zone di rifugio indisturbate che possano essere utilizzate per le necessità sia di riposo, sia di approvvigionamento degli uccelli in questione. La conformazione di tali zone dovrà poter garantire che vi siano sufficienti possibilità di procacciarsi cibo di buona qualità e di svolgere altre attività. Questa necessità, da definirsi di volta in volta per ciascuna area, dipende dalle esigenze ecologiche, comportamentali e nutrizionali e dal fabbisogno energetico delle varie specie cacciabili a fronte dello scaglionamento delle date di apertura della stagione di caccia. A tal proposito, recentemente è stata incentivata la ricerca e lo sviluppo di metodi adeguati e più efficaci per gestire le zone di rifugio e "cuscinetto" attualmente esistenti, soprattutto nelle zone umide<sup>59</sup>.

#### **QUALI SONO LE CONDIZIONI DA RISPETTARE SE UNO STATO MEMBRO INTENDE AVVALERSI DI DATE VARIABILI DI APERTURA E/O CHIUSURA DELLA STAGIONE DI CACCIA A NORMA DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA?**

2.6.23 Per garantire che tutto ciò sia coerente con il principio di completa tutela, come interpretato dalla Corte di giustizia, gli Stati membri devono poter dimostrare, per il livello geografico interessato dal provvedimento a cui si intenda applicare lo scaglionamento dell'apertura e della chiusura della

---

<sup>57</sup> M. Boos, comunicazione personale.

<sup>58</sup> Cfr., per esempio Hill, D., D. Hockin, D. Price, G. Tucker, R. Morris, J. Treweek. 1997. Bird disturbance : improving the quality and utility of disturbance research. *J. Appl. Ecol.* 34, 275-288.

<sup>59</sup> Per esempio, i seguenti studi: Fox, A.D. e J. Madsen (1997). Behavioural and distributional effects of hunting disturbance on waterbirds in Europe: implications for refuge design. *J. Appl. Ecol.* 35: 386-397. Madsen, J. 1998a. Experimental refuges for migratory waterfowl in Danish wetlands. I. Baseline of the disturbance effects of recreational activities. *J. Appl. Ecol.* 35 : 386-397. Madsen, J. 1998a. Experimental refuges for migratory waterfowl in Danish wetlands. I. Baseline of the disturbance effects of recreational activities. *J. Appl. Ecol.* 35 : 398-417. Rogers, J.A. Jr, e H.T. Smith. 1997. Buffer zone distances to protect foraging and loafing waterbirds from human disturbance in Florida. *Wildl. Soc. Bull.* 25 : 139-145.

stagione venatoria, che non vi siano rischi significativi di confusione e turbativa.

- 2.6.24 Riguardo al rischio di confusione, sarà necessario classificare i gruppi di specie “sosia” cacciabili che si trovano a vivere negli stessi habitat nello stesso momento, nonché fissare le medesime date di apertura e di chiusura della caccia per tali gruppi, al fine di evitare che vi siano sovrapposizioni con periodi in cui la caccia non è ammessa. Sarà inoltre necessario verificare che le condizioni in cui si svolge la caccia non producano un rischio significativo di confusione fra le varie specie soggette all’attività di caccia.
- 2.6.25 Riguardo al rischio di turbativa, è d’obbligo dimostrare l’equilibrio fra l’intensità, la frequenza e la durata della caccia e la disponibilità e prossimità di zone sufficientemente indisturbate che offrano adeguate possibilità di alimentarsi e appollaiarsi.
- 2.6.26 Saranno necessarie misure di esecuzione adeguate per garantire che tali disposizioni siano rispettate.
- 2.6.27 Infine, nelle aree che possono essere soggette a stagioni di caccia variabili<sup>60</sup>, parrebbe un valido strumento di gestione una programmazione integrata che tenga pienamente conto della caccia e di altre potenziali turbative degli uccelli e dell’utilizzo che essi fanno delle risorse naturali. Tale pianificazione dovrà comprendere un controllo scientifico che valuti l’eventuale impatto sulle specie di avifauna interessate.
- 2.6.28 Si propone uno schema per lo studio delle condizioni da rispettare al fine di garantire la compatibilità fra la variabilità del periodo di apertura e chiusura della caccia (figura 4).

## **2.7 Analisi delle sovrapposizioni**

- 2.7.1 Da un confronto preliminare fra gli attuali periodi di caccia e i periodi prenuziale e riproduttivo definiti per le specie cacciabili in ciascuno Stato membro emerge che vi è una vasta gamma di potenziali o effettive sovrapposizioni<sup>61</sup> che variano a seconda delle varie specie considerate. Per quanto tutti gli Stati membri siano interessati dal fenomeno, la maggior parte di essi incontra problemi solo per un numero relativamente ridotto di specie. Il problema delle sovrapposizioni sembra essere più complesso in quegli Stati membri in cui le date d’apertura della stagione di caccia vengono determinate a livello regionale. Tuttavia, si fa osservare che nei vari Stati membri tali sovrapposizioni non si verificano per la maggior parte delle specie.
- 2.7.2 I dati relativi ai periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale contenuti nella relazione analitica sui “concetti chiave” vengono presentati per periodi di dieci giorni, denominati decadi. Pertanto, il livello di accuratezza è pari a dieci giorni. Di conseguenza, una sovrapposizione di una decade fra la data della

---

<sup>60</sup> La portata della pianificazione dovrà essere determinata in relazione all’estensione geografica di applicazione dell’area soggetta alle variazioni.

<sup>61</sup> Analisi delle sovrapposizioni: è d’obbligo far riferimento alla versione più recente.



caccia e il periodo della migrazione prenuziale o della riproduzione viene classificata come “sovrapposizione teorica”, in quanto in questo periodo è possibile che non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori a una decade di sovrapposizione, non ci si trova dinnanzi a una tale incertezza e si verifica quindi il caso di un “sovrapposizione reale”.

- 2.7.3 Inoltre, poiché l’analisi delle sovrapposizioni viene effettuata a livello dello Stato membro, ci possono essere situazioni in cui la caccia in particolari regioni di uno Stato membro più vasto sia realmente in conformità con quanto disposto dall’articolo 7, paragrafo 4, perché la stagione della riproduzione può finire, oppure la migrazione di ritorno può cominciare più tardi rispetto al periodo d’apertura nel paese nel suo insieme.
- 2.7.4 Questa analisi mette in evidenza il fatto che vi sono problemi di sovrapposizione, sia nel periodo di riproduzione che in quello della migrazione prenuziale. Alcune legislazioni sulla caccia attualmente in vigore consentono di:
- estendere la caccia nel periodo della migrazione prenuziale (e, a volte, al contempo, nel periodo di riproduzione);
  - aprire la caccia prima della fine del periodo di riproduzione;
  - cacciare in periodi diversi da quello di riproduzione.
- 2.7.5 La specie più problematica è il colombaccio *Columba palumbus* (sovrapposizione per 13 Stati membri, con fino a 15 decadi in Irlanda). Il germano reale *Anas platyrhynchos* sembra essere un problema in nove Stati membri (con fino a 5 decadi di sovrapposizione). Le sovrapposizioni (o quelle teoriche) per diverse specie di corvidi *Corvidae* (fino a 9 decadi) si verificano in alcuni degli Stati membri.
- 2.7.6 Diverse sovrapposizioni sembrano essere connesse con le specie che hanno lunghi (o tardivi) periodi di riproduzione e/o periodi di migrazione precoci. Altre possibili spiegazioni riguardo alle sovrapposizioni possono essere collegate con l’inopportunità della caccia durante il periodo normale o a causa della non disponibilità delle specie cacciabili in quel periodo. Un’analisi più dettagliata di varie categorie di sovrapposizione è fornita al [capitolo 3](#).
- 2.7.7 Sembra anche che vi siano casi di caccia di specie a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, che possono essere giustificati nel contesto del controllo delle specie che arrecano danni, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1 della direttiva.

• **Possibili soluzioni ai problemi di sovrapposizione**

- 2.7.8 Per ciascun caso di sovrapposizione, è necessario che si ottemperi appieno a quanto disposto dall’articolo 7, paragrafo 4. Pertanto, in tutti i casi sarà necessario ricondurre alla conformità la legislazione nazionale e/o regionale che fissa le date di apertura della stagione di caccia a norma dell’articolo 7, paragrafo 4 della direttiva.
- 2.7.9 Tuttavia, si riconosce che si può esercitare una certa limitata flessibilità nell’interpretazione dei dati, in vista della determinazione delle date di apertura e chiusura della stagione di caccia, a norma dell’articolo 7, paragrafo

4 della direttiva. Il documento sui “concetti chiave” ha consentito di escludere i dati errati, isolati ed estremi nella determinazione dei periodi preuziali e migratori per diverse specie cacciabili. Inoltre, è possibile escludere sovrapposizioni di una decade sulla base del livello di precisione dei dati, che possono essere considerate come sovrapposizioni teoriche (cfr. paragrafo 2.7.2).

- 2.7.10 Se le stagioni di caccia vengono definite per un paese nel suo complesso, esse non dovrebbero sovrapporsi ai periodi di riproduzione e a quelli della migrazione di ritorno, come indicati nel documento sui “concetti chiave”. Se le stagioni di caccia regionali si vanno a sovrapporre ai periodi di riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, i dati scientifici e tecnici potrebbero fornire le prove del fatto che tale sovrapposizione, in effetti, non si verifica, in quanto il periodo di riproduzione termina prima o perché la migrazione di ritorno comincia più tardi nella regione interessata. Questo potrebbe essere il caso, in particolare, dei paesi che hanno profonde differenze climatiche fra il nord e il sud<sup>62</sup> e/o con tali differenze climatiche in regioni che si trovano a diverse altitudini. In ogni caso, vi sarebbe l’esigenza di dimostrare la presenza di regioni chiaramente distinguibili dove, sulla base di chiare prove scientifiche sulla migrazione preuziale e/o sui periodi di riproduzione, tali date di apertura e chiusura differenziali possano essere giustificate. A fronte della mancanza di dati regionali, l’analisi sulle sovrapposizioni si deve basare sui dati nazionali (ovvero, se non dovessero essere disponibili, si dovrebbe far riferimento ai territori confinanti degli altri paesi europei, cfr. le conclusioni della causa C-157/89, punto 16). Si fa osservare, tuttavia, che le grandi distanze fra un punto e l’altro di un paese non sono, di per sé, una prova delle variazioni regionali nei modelli migratori, in quanto gli uccelli migratori possono facilmente coprire centinaia di chilometri in un solo giorno.
- 2.7.11 Allo stesso modo, dove l’estensione territoriale di nidificazione e cova di una specie con un periodo di riproduzione prolungato è chiaramente limitata dal punto di vista geografico in un dato Stato membro, con una riproduzione localizzata e tardiva di tale specie, potrebbero essere ammesse date di apertura anticipate per la stagione di caccia delle specie che si trovano al di fuori di tali zone. In tali circostanze, le aree geografiche dovrebbero essere di dimensioni adeguate, al fine di garantire che territori con specie che hanno la stagione riproduttiva ritardata non siano soggette alle stagioni venatorie fino al momento della conclusione del periodo della riproduzione.
- 2.7.12 È opportuno ricordare, in particolare, la situazione del germano reale *Anas platyrhynchos*, che ha un periodo preuziale e di riproduzione combinato prolungato in alcuni Stati membri (cfr. anche il par. 3.4.29 e la figura 7). In alcuni paesi, gran parte della popolazione comprende individui allevati in cattività<sup>63</sup>. Gli individui allevati in cattività in quanto tali non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (come confermato dalla sentenza

---

<sup>62</sup> Per esempio, in Svezia il periodo di rottura del ghiaccio sui laghi può andare dal 15 marzo nella parte meridionale del paese, al 15 giugno, nelle zone montane settentrionali. Questa differenza equivale a 9 decadi e produce profonde conseguenze fenologiche.

<sup>63</sup> Per esempio, mentre la popolazione nidificante di germani reali in Francia è stimata fra le 30.000 e le 60.000 coppie, gli allevatori di selvaggina ne producono 1,4 milioni l’anno (fonte: Y.Ferrand, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage).



della Corte di giustizia nella causa C-149/94<sup>64</sup>). Nel quadro dell'applicazione della direttiva, occorre tenere conto della mescolanza di popolazioni allevate e allo stato selvatico. L'introduzione di una percentuale elevata di selvaggina di penna allevata nella popolazione può produrre un comportamento anormale nella popolazione selvatica, anche per quanto concerne i periodi di migrazione prenuziale e di riproduzione. Questo sarebbe il caso, in particolare, considerato che il periodo di riproduzione della specie è particolarmente prolungato<sup>65</sup>. Alla luce del fatto che fattori estremamente artificiali creati dall'uomo si vanno a sovrapporre ai modelli biologici, parrebbe appropriato che quei paesi che presentano un'elevata percentuale di popolazione allevata considerassero debitamente le distorsioni relative ai dati sui periodi di migrazione prenuziale e di riproduzione al momento della fissazione delle stagioni venatorie per questa specie, a norma dell'articolo 7, al fine di conformarla con quella definita per altre specie simili di anatidi di superficie. Ciò avrebbe anche il valore aggiunto di ridurre la pressione esercitata dalla caccia durante questo periodo su quelle altre specie che sono meno numerose del germano reale.

2.7.13 Un'altra soluzione alquanto ovvia per evitare che vi siano sovrapposizioni, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, consiste nel ridurre o far slittare la stagione venatoria che, se necessario, potrebbe essere combinata con un aumento proporzionale del numero dei giorni di caccia (se la caccia è limitata a taluni giorni della settimana).


2.7.14 Ad ogni modo, tali soluzioni dovranno essere esaminate se si ritengono necessarie le deroghe di cui all'articolo 9. Il prossimo capitolo di questa guida prenderà in esame la possibilità che si conceda la pratica della caccia a norma del sistema di deroghe previsto dall'articolo 9 della direttiva. Diverse specie che arrecano danno, per cui le date di caccia già si sovrappongono attualmente, possono essere esaminate con la dovuta attenzione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva. La possibilità di cacciare in modo limitato talune specie al di fuori del normale periodo venatorio quale forma di "impiego misurato" a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) viene inoltre indagata nel prossimo capitolo della guida.

---

<sup>64</sup> Sentenza dell'8 febbraio 1996, Procedimento penale a carico di Didier Vergy, causa C-149/94, racc. 1996, pag. 299.

<sup>65</sup> Cramp e Simmons KEL, *Birds of the Western Palearctic*, 1977, pag. 516 Oxford University Press.

Sintesi delle problematiche da considerare in vista dell'apertura del periodo venatorio e per la fissazione delle stagioni di caccia a norma dell'articolo 7





### 3 DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 9

#### Testo dell'articolo 9

*“1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:*

*( a ) – nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica,*

*- nell’interesse della sicurezza aerea,*

*- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,*

*- per la protezione della flora e della fauna;*

*( b ) ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l’ allevamento connesso a tali operazioni;*

*(c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.*

*2. Le deroghe dovranno menzionare:*

*- le specie che formano oggetto delle medesime,*

*- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata,*

*- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere fatte,*

*- l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,*

*- i controlli che saranno effettuati.*

*3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente articolo .*

*4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.”*

#### 3.1 Introduzione

3.1.1 Le deroghe sono “eccezioni” che consentono una certa flessibilità nell’applicazione di una legge. Un numero limitato di attività normalmente proibite ai sensi della direttiva “uccelli” (articoli da 5 a 8) sono consentite mediante tali deroghe qualora esistano, o possano sorgere, problemi o situazioni particolari. Le possibilità di utilizzare dette deroghe sono limitate. Esse devono essere giustificate in relazione agli obiettivi generali della direttiva e devono essere conformi alle condizioni specifiche per le deroghe descritte nell’articolo 9. Non è necessario che gli Stati membri consultino la Commissione prima di applicare le deroghe, ma sono tenuti a riferire a quest’ultima in una relazione annuale tutte le deroghe apportate.

3.1.2 Nel presente capitolo vengono esaminate le principali considerazioni relative all'uso delle deroghe, con particolare riguardo alla caccia. In primo luogo vengono analizzate le considerazioni giuridiche formali. In secondo luogo, viene spiegata la necessità di garantire che siano soddisfatte le condizioni per le deroghe. Successivamente, vengono esaminate le tre condizioni principali per l'uso delle deroghe. Queste sono la questione della mancanza di "altre soluzioni soddisfacenti", la necessità di dimostrare una delle ragioni consentite ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e c), cui fa seguito la disposizione sulla necessità di soddisfare le condizioni formali di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Infine, si fa riferimento alla rendicontazione delle deroghe da parte degli Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 e al ruolo della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, nel garantire che queste siano compatibili con i requisiti della direttiva.

### **3.2 Considerazioni giuridiche formali**

3.2.1 Per qualunque uso delle deroghe si deve tenere conto di determinate considerazioni formali fondamentali.

3.2.2 La legislazione nazionale sulla quale si basano le deroghe deve rispecchiare pienamente e accuratamente le disposizioni dell'articolo 9. Nella causa C-339/87, *Commissione contro Paesi Bassi*<sup>66</sup>, concernente il recepimento della direttiva, la Corte di giustizia ha affermato che "*i criteri, in base ai quali gli Stati membri possono derogare ai divieti sanciti dalla direttiva, devono essere riprodotti in disposizioni nazionali ben precise, poiché l'esattezza della trasposizione ha particolare importanza nel caso in cui la gestione del patrimonio comune è affidata, per i loro rispettivi territori, agli Stati membri.*" Nella causa C-159/99, *Commissione contro Repubblica italiana*, anch'essa concernente il recepimento della direttiva, la Corte ha fatto ulteriormente ricorso alla propria giurisprudenza riguardante gli obblighi degli Stati membri all'atto del recepimento. Essa ha osservato che "*le disposizioni delle direttive devono essere attuate con efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire i requisiti della certezza del diritto*"<sup>67</sup>.

3.2.3 Nella causa C-339/87, la Corte ha inoltre confermato che l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 9 in pratica non costituiva un sostituto dell'idoneo recepimento formale. Essa ha notato che "*semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dall'amministrazione, non possono essere considerate un idoneo adempimento degli obblighi incombenti agli Stati membri ai quali è rivolta la direttiva, a norma dell'articolo 189 del trattato.*"<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Sentenza del 15 marzo 1990, Commissione/Paesi Bassi, causa C-339/87, racc. 1990, pag. 851.

<sup>67</sup> Sentenza del 17 maggio 2001, Commissione/Repubblica italiana, causa C-159/99, racc. 2001, pag.4007, punto 32.

<sup>68</sup> Sentenza del 15 marzo 1990, Commissione /Paesi Bassi, causa C-339/87, Racc 1990, pag. 851. Tale posizione riflette la precedente decisione della Corte nella sua sentenza del 23 febbraio 1988, Commissione/Repubblica italiana, causa 429/85, racc 1988, pag. 843.

- 3.2.4 Le deroghe non dovrebbero essere compromesse dal mancato rispetto delle disposizioni alle quali derogano. In particolare, i divieti e gli altri requisiti ai quali vengono fatte le deroghe dovrebbero essere recepiti adeguatamente nella legislazione nazionale.
- 3.2.5 In conformità con i principi giuridici generali, le basi che giustificano le deroghe devono essere interpretate rigorosamente, onde evitare di pregiudicare le disposizioni principali della direttiva.
- 3.2.6 La Corte ha confermato<sup>69</sup> che l'articolo 9 deve essere interpretato nel senso che esso autorizza gli Stati membri a derogare al divieto generale della caccia delle specie protette, derivante dagli artt. 5 e 7 della stessa direttiva, soltanto mediante misure che comportino un riferimento, adeguatamente circostanziato, agli elementi di cui ai parr. 1 e 2 del medesimo art. 9. Una concessione o qualsiasi altro strumento costituisca una deroga dovrebbero pertanto essere completi ed espliciti nel fare riferimento alle condizioni che una deroga deve soddisfare.

### **3.3 Garantire che siano soddisfatte le condizioni generali per le deroghe**

- 3.3.1 Prima che possa essere concessa una deroga ai sensi dell'articolo 9, l'autorità nazionale competente deve prendere in considerazione ed esaminare diversi requisiti concernenti la previa giustificazione della deroga e la sua successiva applicazione.
- 3.3.2 Nella causa C-118/94, *Associazione Italiana per il World Wildlife Fund e altri contro Regione Veneto*, la Corte ha fatto notare<sup>70</sup> che il ricorso all'articolo 9 soggiace a tre condizioni: *“occorre ricordare inoltre che, quanto alla possibilità di derogare al regime limitativo della caccia, nonché agli altri limiti e divieti di cui agli articoli 5, 6 e 8 della direttiva, prevista all' articolo 9 di quest' ultima, la Corte ha sottolineato che tale possibilità di deroga soggiace a tre condizioni. Innanzi tutto, lo Stato membro deve limitare la deroga al caso in cui non esista un'altra soluzione soddisfacente. In secondo luogo, la deroga deve basarsi su almeno uno dei motivi tassativamente elencati all'art. 9, n. 1, lettere a), b) e c). In terzo luogo, la deroga deve rispondere ai precisi requisiti di forma di cui al n. 2 dello stesso articolo, requisiti volti a limitare tali deroghe allo stretto necessario e a permettere la vigilanza da parte della Commissione. Quest'articolo dunque, nell'autorizzare un'ampia deroga al regime generale di protezione, si prefigge solo un'applicazione concreta e puntuale per soddisfare precise esigenze e situazioni specifiche (sentenze 8 luglio 1987, causa 247/85, Commissione/Belgio, racc. pag. 3029, punto 7, e causa 262/85, Commissione/Italia, racc. pag. 3073, punto 7).”*

---

<sup>69</sup> Sentenza del 7 marzo 1996, *Associazione Italiana per il WWF e altri contro Regione Veneto*, causa C-118/94, racc. 1996, pag. 1223, punto 21 e sentenza del 16 ottobre 2003, *Ligue pour la protection des oiseaux e altri / Premier ministre e Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement*, causa C-182/02, punto 10.

<sup>70</sup> Si veda il punto 21 della sentenza.



3.3.3 Il mancato rispetto di una qualunque di tali condizioni invalidare la deroga. È pertanto necessario che le autorità dello Stato membro esaminino attentamente l'applicabilità di tutte e tre le condizioni. Come rilevato nel paragrafo 3.2.6 di cui sopra, qualsiasi deroga dovrebbe essere altresì esplicita nei suoi riferimenti a dette condizioni. Per quanto attiene alla struttura della presente guida, i paragrafi 3.4, 3.5 e 3.6 si occupano ciascuno di una delle tre condizioni.

#### **3.4 Prima condizione per le deroghe: dimostrare che “non vi siano altre soluzioni soddisfacenti”**

3.4.1 Come osservato nel paragrafo 3.3.2 di cui sopra, le deroghe sono possibili soltanto nei casi in cui non vi siano altre soluzioni soddisfacenti. Questa è una condizione generale che deve essere soddisfatta da tutte le deroghe.

#### **CONSIDERAZIONI GENERALI**

3.4.2 Si può ritenere che l'analisi per determinare che non “vi siano altre soluzioni soddisfacenti” si possa suddividere in tre parti: qual è il problema o la situazione particolare<sup>71</sup> che deve essere affrontata? Esistono altre soluzioni? In tal caso, dette soluzioni risolverebbero il problema o la situazione particolare per cui si ricorre alla deroga? Prima di cercare una risposta alla seconda e alla terza domanda, dovrebbe essere chiaro che il problema o la situazione particolare rientrano nell'ambito di applicazione dall'articolo 9, paragrafo.1, lettere da a) a c).

3.4.3 Tale approccio è illustrato dalla causa C-10/96, *Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux ASBL, Société d'Etudes Ornithologiques AVES ASBL contro Région Wallonne*<sup>72</sup> che è, ad oggi, la decisione più esauriente della Corte di giustizia sulla mancanza di “vi siano altre soluzioni soddisfacenti”. Sebbene questo caso riguardasse circostanze molto specifiche, esso è di grande aiuto per un'analisi generale su come dovrebbe essere affrontata questa condizione; pertanto, merita di essere esaminato in maniera approfondita.

3.4.4 L'antefatto era il ricorso presentato dinanzi al tribunale belga contro due decreti della regione Vallonia i quali, tra l'altro, autorizzavano, a determinate condizioni, la cattura di alcune specie di uccelli protette dalla direttiva. Il fine della deroga proposta era fornire agli allevatori di uccelli esemplari selvatici che consentissero loro di gestire un'attività di allevamento in cattività più efficiente. Contestando la validità dei decreti, la *Ligue Royale* e l'*AVES* sostenevano che la cattura degli uccelli selvatici fosse vietata per principio dalla direttiva e che, ai sensi dell'articolo 9, le deroghe a tale divieto potevano essere consentite solamente qualora non vi fosse un'altra soluzione soddisfacente, come l'allevamento in cattività. Essi sostenevano che vi erano ampie e idonee opportunità di allevamento delle specie la cui cattura era autorizzata dai decreti contestati.

---

<sup>71</sup> I considerando della direttiva concernono la possibilità di deroghe a “talune situazioni particolari”.

<sup>72</sup> Sentenza del 12 dicembre 1996, *Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL e Société d'études ornithologiques AVES ASBL contro Région Wallonne*, causa C-10/96, racc. 1996, pag. 6775.

- 3.4.5 Le autorità belghe avanzarono due linee di ragionamento riguardo al perché non vi fosse un'alternativa soddisfacente all'autorizzazione per la cattura degli uccelli selvatici. La prima faceva riferimento alle difficoltà connesse con l'obbligare immediatamente gli allevatori di uccelli a porre in essere i cambiamenti necessari a garantire un allevamento più efficace utilizzando soltanto uccelli cresciuti in cattività. La seconda si riferiva al rischio che la mancanza di diversità genetica delle razze cresciute in cattività potesse compromettere un efficace allevamento in cattività. Queste due motivazioni sono riflesse nei quesiti posti dal *Conseil d'État* belga alla Corte di giustizia<sup>73</sup>
- 3.4.6 In sostanza, la Corte ha respinto la prima argomentazione, ma ha ammesso, con numerose riserve, la possibilità di deroghe per affrontare gli inconvenienti della consanguineità<sup>74</sup>.
- 3.4.7 Nell'analizzare il problema delle altre soluzioni, la Corte ha notato che le azioni da autorizzare ai sensi della deroga (in questo caso la cattura di uccelli selvatici per scopi ricreativi) erano un esempio di "impiego misurato" e pertanto rientravano nei motivi tassativamente elencati che costituiscono la seconda condizione cui fa riferimento la causa C-118/94, (si veda il paragrafo 3.3.2 di cui sopra), ovvero che una deroga deve basarsi su almeno una delle ragioni tassativamente elencate all'art. 9, par. 1, lett. a), b) e c)<sup>75</sup>. Ciò

---

<sup>73</sup> I quesiti rinviati alla Corte erano i seguenti:

"1. Se gli artt. 5, 9 e 18 della direttiva 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, consentano ad uno Stato membro di tener conto, in modo degressivo e per un periodo di tempo determinato, del fatto che il divieto di catturare uccelli a fini di diletto costringerebbe numerosi allevatori dilettanti a modificare le proprie installazioni e ad abbandonare talune abitudini, qualora lo stesso Stato membro riconosca che l'allevamento risulta possibile, ma non ancora praticabile su larga scala per tale motivo.

2. Se gli artt. 5, 9 e 18 della direttiva 79/409/CEE consentano - ed in caso affermativo in qual misura - agli Stati membri di autorizzare la cattura di uccelli viventi in natura allo stato selvatico sul territorio europeo, allo scopo di prevenire negli allevamenti di uccelli a fini di diletto gli inconvenienti della consanguineità che deriverebbe da un numero troppo elevato di incroci endogeni."

<sup>74</sup> La Corte ha risposto nel modo seguente alle domande poste:

"1. La direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e in particolare il suo articolo 9, n. 1 lett. C), va interpretata nel senso che uno Stato membro non può autorizzare in modo degressivo e per un periodo di tempo limitato la cattura di determinate specie protette, al fine di permettere agli allevatori dilettanti di rifornire le loro uccellerie, laddove l'allevamento e la riproduzione in cattività di tali specie sono possibili, ma non ancora praticabili su larga scala, in quanto numerosi allevatori dilettanti si vedrebbero costretti a modificare le proprie installazioni ed abitudini.

2. Le autorità nazionali sono autorizzate ai sensi della direttiva 79/409, e in particolare a norma del suo articolo 9, n. 1, lett. c), a consentire la cattura di specie protette allo scopo di prevenire, negli allevamenti di uccelli a fini di diletto, gli inconvenienti della consanguineità derivante da un numero troppo elevato di incroci endogeni, a condizione che non esistano altre soluzioni soddisfacenti, essendo inteso che il numero di esemplari catturabili va fissato al livello che si riveli necessario al fine di rimediare a siffatti inconvenienti, fermo restando, comunque, il rispetto del limite massimo delle «piccole quantità» di cui alla disposizione in parola."

<sup>75</sup> Il ragionamento della Corte comprendeva quanto segue: "15 Va preliminarmente ricordato che la Corte, nella sentenza 8 luglio 1987, causa 262/85, Commissione/Italia (racc. pag. 3073, punto 38), ha dichiarato che la cattura e la cessione di uccelli selvatici, allo scopo della loro detenzione per essere utilizzati come richiami vivi o per fini amatoriali nelle fiere e mercati, possono corrispondere ad un impiego misurato autorizzato dall'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva. 16 Non può quindi escludersi che la cattura a fini di diletto di determinate specie protette, come quella destinata a consentire agli allevatori dilettanti di rifornire le loro uccellerie, possa, anch'essa, corrispondere ad un impiego giudizioso nel senso della disposizione citata."

evidenzia l'interrelazione fra il problema delle altre soluzioni soddisfacenti e i motivi della deroga. In termini concreti, è di poca utilità esaminare il problema dell'esistenza di altre soluzioni possibili, se le azioni interessate dalla deroga non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 9, par. 1, lett. da a) a c).

- 3.4.8 La Corte ha osservato che, nelle circostanze specifiche del caso, vi era un'altra soluzione alla cattura degli uccelli selvatici ai sensi della deroga, ovvero praticare l'allevamento utilizzando esclusivamente esemplari cresciuti in cattività.
- 3.4.9 La Corte ha poi esaminato se quest'altra soluzione potesse essere ritenuta soddisfacente, osservando che: *“20. Dato quanto precede, si può considerare che l'allevamento e la riproduzione in cattività non rappresentino un' “altra soluzione soddisfacente” soltanto laddove fosse provato che gli stessi non potrebbero progredire in mancanza di prelievi nell'ambiente naturale. 21. Pertanto il fatto che l'allevamento e la riproduzione in cattività delle specie in questione non siano ancora praticabili su larga scala stanti le installazioni e le abitudini inveterate degli allevatori dilettanti - le quali ultime, peraltro, sono state favorite da una normativa interna derogatoria al regime generale della direttiva - non è di per sé idoneo a rimettere in discussione il carattere soddisfacente della soluzione alternativa al prelievo nell'ambiente naturale.”*
- 3.4.10 Da questo passaggio, così come dalle osservazioni dell'Avvocato generale, è evidente che, qualora esistesse un'altra soluzione, qualsiasi argomentazione a sostegno del fatto che tale soluzione non è “soddisfacente” dovrebbe essere fondata e pertinente. Come osserva l'Avvocato generale: *“la caratteristica unificante essenziale delle lett. a), b) e c) dell'articolo 9, par. 1 è che un divieto stabilito nella direttiva nell'interesse della protezione degli uccelli potrebbe dover sottostare ad altri requisiti, una deroga ai sensi di questa disposizione può essere pertanto soltanto un'ultima via d'uscita. In questo contesto il termine “soddisfacente” potrebbe essere interpretato nel senso di una soluzione che risolve il problema particolare dinanzi al quale si trovano le autorità nazionali e che, allo stesso tempo, rispetta per quanto possibile i divieti sanciti nella direttiva; una deroga potrebbe essere concessa soltanto qualora non possa essere adottata un'altra soluzione che non comporti il fatto di disattendere detti divieti.”*
- 3.4.11 È chiaro pertanto che un'altra soluzione non può essere considerata insoddisfacente solamente perché causerebbe maggiori inconvenienti, o imporrebbe un cambiamento nel comportamento dei beneficiari della deroga. L'avvocato generale osserva: *“ è nella natura della protezione ambientale richiedere ad alcune categorie di persone di modificare il proprio comportamento per il perseguimento di un interesse generale; nella fattispecie, per gli effetti della direttiva, l'abolizione delle “tenderie” o “la cattura di uccelli per scopi ricreativi”, che il Belgio ha così strenuamente cercato di difendere nel ratificare la Convenzione di Berna, ne sono un esempio. Il fatto che tali attività possano essere “ancestrali” o appartengano a una “tradizione storica e culturale” non è sufficiente a giustificare una deroga alla direttiva.”*

3.4.12 D'altro canto, la prudente<sup>76</sup> ammissione da parte della Corte della possibilità di una deroga basata sul rischio di consanguineità dimostra che, in certe circostanze, può essere rispettata la condizione relativa alla mancanza di un'altra alternativa soddisfacente. L'Avvocato generale osserva<sup>77</sup> che: *“spetta naturalmente al giudice nazionale stabilire se sussista un'altra soluzione soddisfacente in una data situazione di fatto. Dal mio punto di vista una determinazione siffatta deve basarsi su elementi oggettivamente verificabili, quali le considerazioni scientifiche e tecniche menzionate dalla Commissione.”* In relazione a questa situazione, sembra ragionevole affermare, come asserzione generale, che qualsiasi decisione sul fatto che un'altra soluzione sia insoddisfacente dovrebbe fondarsi su fattori verificabili oggettivamente e che si deve prestare particolare attenzione alla valutazione scientifica e tecnica di detti fattori. Nella sua sentenza del 16 ottobre 2003, la Corte ha espresso un parere rigoroso riguardo alla “necessità” e allo “scopo” di una deroga<sup>78</sup>.

3.4.13 Vale la pena di notare un ultimo punto della decisione sulla causa C-10/96<sup>79</sup> – la necessità di limitare una deroga alla misura necessaria per risolvere il problema affrontato. Così, anche se non dovesse esserci un'altra soluzione soddisfacente agli inconvenienti di consanguineità se non la cattura di una riserva supplementare di uccelli selvatici, il numero di esemplari interessato *“va fissato al livello che si riveli necessario al fine di rimediare a siffatti inconvenienti”*. Tale limitazione è diversa dalla limitazione di “piccole quantità” di cui all'art. 9, par. 1, lett. c), sebbene la limitazione per piccole quantità debba essere osservata come “limite” generale.

#### **MANCANZA DI “ALTRE SOLUZIONI SODDISFACENTI” IN RELAZIONE ALLA CACCIA**

3.4.14 Sorge una domanda fondamentale riguardo al fatto che, come questione di fatto e di diritto, questa condizione non possa mai essere soddisfatta in rapporto alla caccia e, in particolare, alle proposte di estensione delle stagioni venatorie. Nel caso della caccia ricreativa, questa domanda è legata inestricabilmente al fatto che tale tipo di caccia possa essere considerata un “impiego misurato” ai fini dell'art. 9, par. 1, lett. c). Una precisazione è stata fornita dalla Corte di giustizia nella sua sentenza sulla causa C-182/02 *Ligue pour la protection des oiseaux e altri*<sup>80</sup>, la quale derivava da una precedente

---

<sup>76</sup> La prudenza della Corte è evidente nel passo seguente: *“25 Va poi ricordato che, come si è già indicato al punto 17 della presente sentenza, una deroga all'art. 5, lett. a), della direttiva può essere accordata soltanto se non esistono altre soluzioni soddisfacenti. In particolare, tale condizione non è soddisfatta laddove è possibile rimediare agli inconvenienti della consanguineità con la collaborazione e gli scambi di esemplari tra gli allevamenti.”*

<sup>77</sup> Conclusioni dell'Avvocato generale Fennelly del 7 novembre 1996, *Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL e Société d'études ornithologiques AVES ASBL contro Région Wallonne*, causa C-10/96, punto 39.

<sup>78</sup> Sentenza del 16 ottobre 2003, *Ligue pour la protection des oiseaux e Others contro Premier ministre e Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement*, causa C-182/02, punto 16.

<sup>79</sup> Sentenza del 12 dicembre 1996, *Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL e Société d'études ornithologiques AVES ASBL contro Région Wallonne*, causa C-10/96, racc. 1996, pag. 6775.

<sup>80</sup> Sentenza del 16 ottobre 2003, *Ligue pour la protection des oiseaux e altri contro Premier ministre e Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement*, causa C-182/02.

domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal *Conseil d'État* francese. Avendo confermato che la caccia sportiva poteva costituire un “impiego misurato” (cfr. paragrafo 3.5 di seguito), la Corte ha dichiarato che una deroga ai sensi dell'art. 9, par. 1, lett. c), poteva essere concessa soltanto qualora non vi fosse un'altra soluzione soddisfacente.

3.4.15 La Corte non si è soffermata a descrivere in quali circostanze la caccia sportiva soddisferebbe la condizione relativa alla mancanza di “altre soluzioni soddisfacenti”. Tuttavia, nel punto 16 della sentenza, la Corte fornisce importanti chiarimenti, notando che questa condizione:

*“non può essere considerata soddisfatta quando il periodo di caccia consentito a titolo derogatorio coincida senza necessità con periodi in cui la direttiva intende stabilire una protezione particolare (v., in tal senso, Commissione/ Italia, citata, punto 39). Una tale necessità mancherebbe, in particolare, se l'unico scopo della misura che autorizza la caccia a titolo derogatorio fosse quello di prolungare i periodi di caccia di determinate specie di uccelli su territori già frequentati da queste ultime durante i periodi di caccia stabiliti conformemente all'articolo 7 della direttiva.”*

3.4.16 Il riferimento alla “necessità” e allo “scopo” di una deroga evidenzia, come fa la sentenza sulla causa C-10/96<sup>81</sup>, l'importanza di dimostrare che esistono motivi convincenti per giustificare una deroga.

3.4.17 Inoltre, la seconda frase citata esclude esplicitamente la possibilità di una deroga qualora l'unico scopo sia di prolungare la stagione venatoria per gli uccelli selvatici che sono cacciabili durante la normale apertura della stagione. La Corte si è mostrata pronta a effettuare una verifica di “opportunità”(contrôle d'opportunité)<sup>82</sup> per la concessione di deroghe.

#### **POSSIBILI FATTORI VERIFICABILI OGGETTIVAMENTE E CONSIDERAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE**

3.4.18 Alla luce della decisione della Corte sulla causa C-182/0283, occorre esaminare se ci sono le necessità o, parafrasando il parere dell'Avvocato generale sulla causa C-10/96, gli fattori oggettivamente verificabili e le considerazioni scientifiche e tecniche<sup>84</sup>, che giustificherebbero deroghe per la caccia sulla base di un'oggettiva dimostrazione dell'impossibilità di adottare altre soluzioni *prima facie* soddisfacenti.

---

<sup>81</sup> Sentenza del 12 dicembre 1996, Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL e Société d'études ornithologiques AVES ASBL contro Regione Vallona, causa C-10/96, racc. 1996, pag. 6775.

<sup>82</sup> Si tratta di un esame per verificare se, in una determinata serie di circostanze, una deroga è giustificata.

<sup>83</sup> Sentenza del 16 ottobre 2003, Ligue pour la protection des oiseaux e altri contro Premier ministre e Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, causa C-182/02.

<sup>84</sup> Conclusioni dell'Avvocato generale Fennelly del 7 novembre 1996, Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL e Société d'études ornithologiques AVES ASBL contro Regione Vallona, causa C-10/96, punto 39.

- **Caccia con una giustificazione non ricreativa**

3.4.19 È generalmente riconosciuto che alcune specie di uccelli cacciabili possono mettere in pericolo gli interessi a cui si fa riferimento nell'art. 9, par. 1, lett. a), al di fuori della stagione venatoria consentita ai sensi dell'articolo 7. È altresì generalmente riconosciuto che, al fine di salvaguardare detti interessi, alle volte non c'è altra soluzione soddisfacente se non l'eliminazione degli uccelli. In questo contesto, sembrerebbe ragionevole ritenere che l'uso della caccia sia un mezzo legittimo di salvaguardia degli interessi citati nell'art. 9, par. 1, lett. a). Naturalmente, in questo caso, la caccia persegue un obiettivo non ricreativo (ovvero la prevenzione dei danni).

3.4.20 Le specie per le quali si invoca l'art. 9, par. 1), lett. a) sono definite talvolta "specie infestanti". Le ragioni per il loro controllo comprendono "la prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque", così come "la protezione della flora e della fauna". La prima motivazione si riferisce in particolare a un'ampia varietà di specie, compresi i membri dei *Corvidae*, *Columbidae*, *Sturnidae*, *Laridae* e *Anseridae*<sup>85</sup>. Parecchie delle specie interessate sono diffuse e relativamente abbondanti e si ritiene che godano di uno stato di conservazione favorevole (si veda al riguardo la figura 5).

- **Caccia per scopi ricreativi**

3.4.21 Per quanto concerne la caccia ricreativa, sembrerebbe ragionevole ritenere che, in termini di fattori oggettivamente verificabili e considerazioni scientifiche e tecniche, sono attinenti le risultanze dell'analisi delle sovrapposizioni (cfr. capitolo 2).

3.4.22 È già stato rilevato dall'analisi delle sovrapposizioni che in alcuni Stati membri la caccia è permessa, in misura significativa, durante i periodi vietati ai sensi dell'art. 7, par. 4, rendendo necessarie in tal modo misure volte a garantire l'allineamento delle stagioni venatorie con i requisiti della direttiva.

3.4.23 Naturalmente, la prima e più importante reazione dovrebbe essere quella di garantire il rispetto dell'art. 7, par. 4. Ciò sarebbe coerente con la seconda frase del punto 16 della sentenza sulla causa C-182/02<sup>86</sup>.

3.4.24 La domanda che sorge dunque è se vi siano fattori che meritano di considerare il campo di applicazione delle deroghe rispetto alle sovrapposizioni.

---

<sup>85</sup> Questa categoria si applica inoltre alle specie non elencate nell'allegato II come il cormorano *Phalacrocorax carbo*.

<sup>86</sup> Sentenza del 16 ottobre 2003, Ligue pour la protection des oiseaux e altri contro Premier ministre e Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, causa C-182/02. Al fine di valutare se la Francia aveva limitato la deroga ai casi in cui non vi era un'altra soluzione soddisfacente, la Corte ha esaminato se fosse necessario che il periodo di caccia a titolo derogatorio coincidesse, inutilmente, con i periodi in cui la direttiva "uccelli" intende stabilire una protezione particolare. Secondo la Corte "una tale necessità mancherebbe, in particolare, se l'unico scopo della misura che autorizza la caccia a titolo derogatorio fosse quello di prolungare i periodi di caccia di determinate specie di uccelli su territori già frequentati da queste ultime durante i periodi di caccia stabiliti conformemente all'articolo 7 della direttiva."



Sembrerebbe che, in alcuni casi, le sovrapposizioni possano essere correlate con un certo numero di fattori biologici e di conservazione e vi sono argomenti a sostegno del perché sia opportuno considerarli quali possibili fattori verificabili oggettivamente. Mentre questi fattori devono essere esaminati specie per specie, emergono diverse ampie categorie di sovrapposizione che occorre prendere in considerazione. Per singole specie o popolazioni molte delle diverse categorie si possono applicare simultaneamente.

3.4.25 Si dovrebbe porre in evidenza che nel considerare questi fattori al fine di accertare le possibilità di deroga all'art. 9, par. 1, sarà sempre necessario effettuare un esame approfondito delle popolazioni delle specie e prestare particolare attenzione alle circostanze. Inoltre, occorre sottolineare nuovamente che le deroghe sono volte ad affrontare situazioni eccezionali e che i fattori citati non dovrebbero essere considerati una giustificazione all'estensione generale e sistematica dei periodi di caccia per comodità generale. Prima che venga concessa qualsiasi deroga, si dovrebbero condurre valutazioni caso per caso, basate su prove scientifiche certe. Questo approccio è in linea con la giurisprudenza pertinente della Corte<sup>87</sup>.

Al fine di fornire alcuni elementi utili alla riflessione sulla questione, di seguito vengono delineate alcune possibili situazioni. Si precisa che la presentazione di queste situazioni non implica che la Commissione accetti che esse costituiscano motivi per andare in deroga.

- *Specie per cui la caccia può non essere praticabile o non adeguata nel corso di parti significative di un normale periodo.*

3.4.26 Per esempio, per talune specie che si trovano nei climi freddi, può non essere pratico o essere inappropriato consentire la caccia nei periodi freddi che comportano una pressione fisiologica prolungata sulle specie. Esempi possono includere specie della famiglia dei tetraonidi *Tetraonidae* nelle zone montane. Dal punto di vista della conservazione, può essere meno dannoso per tali specie che si consenta la caccia in forma limitata durante periodi in cui normalmente la caccia è chiusa che nel corso della normale stagione di caccia<sup>88</sup>. Tuttavia, qualsivoglia esame dell'argomento dovrebbe tenere pienamente conto delle esigenze delle specie nel corso della breve stagione estiva, per garantire il buon esito della fase riproduttiva, la muta e la preparazione all'inverno e basarsi su chiare prove scientifiche. Inoltre, la sentenza nella causa C-182/02 precisa chiaramente che un'estensione al solo scopo di prolungare la stagione di caccia sarebbe illegale.

- *Specie che possono essere non disponibili in alcune zone durante la maggior parte del normale periodo venatorio.*

---

<sup>87</sup> Si vedano in particolare le seguenti sentenze: sentenza del 7 marzo 1996, Associazione Italiana per il WWF e altri contro Regione Veneto, causa C-118/94, racc. 1996, pag. 1223, punto 21 sentenza del 16 ottobre 2003, Ligue pour la protection des oiseaux e altri contro Premier ministre e Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, causa C-182/02, punti da 13 a 19.

<sup>88</sup> Per la caccia in alcuni Stati membri, vi è una sospensione normativa del periodo venatorio nel corso di inverni particolarmente freddi e prolungati

3.4.27 L'assenza di specie in particolari regioni nel corso dei normali periodi venatori a causa dei modelli migratori può anche essere un fattore da tenere in considerazione. Nella sua sentenza nella causa C-182/02<sup>89</sup> la Corte non ha escluso la possibilità di cacciare facendo ricorso alla deroga, al di fuori dei normali periodi fissati a norma dell'articolo 7. Tale caccia potrebbe essere permessa in "territori" non frequentati dagli uccelli nel corso del normale periodo venatorio.

3.4.28 L'identificazione dei territori a cui si possono applicare tali deroghe dovrebbe essere effettuata su una scala collegata con gli spostamenti e la distribuzione delle specie in questione. Essa dovrebbe anche tener conto delle opportunità di caccia di specie particolari all'interno di una data regione. Non si ritiene opportuno concedere deroghe sulla base dell'assenza di specie dai territori "locali" all'interno di una regione dove tali specie sono presenti durante il normale periodo venatorio.

3.4.29 Qualesivoglia deroga dovrebbe essere valutata caso per caso. Per alcune specie migratorie che non passano l'inverno in uno Stato membro, vi possono essere probabilmente buone opportunità di caccia in tali territori, quando le specie si trovano nel periodo di migrazione dopo la riproduzione. Questo è un fattore importante in qualsiasi analisi dell'eventualità di aprire una stagione di caccia al di fuori dei periodi normalmente concessi. La questione della possibilità di cacciare gli uccelli in fase migratoria prenuziale e le eventuali condizioni applicabili sono oggetto del dibattito di una causa attualmente in corso dinnanzi alla CGCE<sup>90</sup>.

- *Specie caratterizzate da periodi di riproduzione (e prenuziali) prolungati*

3.4.30 Questa categoria fa riferimento a un numero relativamente limitato di specie con periodi di cova prolungati durante i quali vengono procreate varie nidiate. Ciò si potrebbe combinare anche con un periodo di migrazione prenuziale, per quanto la durata del periodo di cova rappresenti il fattore più significativo. Fra gli esempi si ricordano *Anas platyrhynchos*, *Aythya fuligula*, *Columba palumbus*, *Streptopelia decaocto*. Questa categoria si applica in particolare alle ultime due specie. Malgrado il fatto che il colombaccio *Columba palumbus* e la tortora dal collare orientale *Streptopelia decaocto* abbiano stagioni di riproduzione che si protraggono per 6-8 mesi, la massima attività riproduttiva si verifica nel corso di due mesi<sup>91</sup>. Alcune di queste specie sono molto

<sup>89</sup> Sentenza del 16 ottobre 2003, Ligue pour la protection des oiseaux e altri contro Premier ministre e Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, Causa C-182/02, paragrafo 16.

<sup>90</sup> Commissione/Finlandia, causa C-344/03.

<sup>91</sup> Secondo uno studio condotto da R.K. Murton (Bird Study, 5, 157-183. 1958) la riproduzione raggiunge i suoi massimi livelli da fine luglio a fine settembre. Uno studio neerlandese ha dimostrato che vi è un netto aumento dei nidi con uova nel periodo a cavallo fra la fine di agosto e l'inizio di settembre (Bijlsma 1980). Birds of the Western Palearctic (1985, 325): "Considerable variation even within countries, with urban birds in Britain nesting significantly earlier (starting second half of February) than rural (starting second half of March to second half of April); peak laying period for urban birds second half of April and first half of May, and for rural first half of July to first half of September; differences dictated by food availability [Si osservano notevoli variazioni anche all'interno di uno stesso paese, con gli uccelli che in Gran Bretagna nidificano molto prima in città (dalla seconda metà di febbraio) che in campagna (a partire dalla seconda metà di marzo alla seconda metà di aprile); il periodo di massima deposizione delle uova in città è la seconda metà di aprile e la prima metà di maggio e in campagna dalla prima metà di luglio alla prima metà di settembre, con differenze dovute

abbondanti e hanno una condizione di conservazione piuttosto buona (cfr. figura 5 al riguardo).

- 3.4.31 Per la maggior parte di tali specie, le nidiate più tardive sono le seconde o anche le terze, se non addirittura di sostituzione. In generale, la possibilità che gli ultimi nati sopravvivano è molto bassa, in ragione delle condizioni climatiche dell'autunno e del fatto che non avranno il tempo di svilupparsi adeguatamente e di nutrirsi a sufficienza prima che sopraggiunga l'inverno. In tali circostanze, essi possono dare un contributo limitato al livello generale della popolazione. Tuttavia, la produzione di nidiate tardive può anche collegarsi alla disponibilità di scorte di cibo abbondanti del periodo e quindi rappresentare un significativo apporto alla popolazione di una data specie. Per esempio, il successo riscontrato con la tortora dal collare orientale nella Germania orientale è andato aumentando, nel corso della stagione, dal 32% in marzo al 70% in agosto-ottobre. Sembrerebbe quindi necessario determinare il significato di riproduzione precoce e tardiva rispetto al successo riproduttivo in generale.
- 3.4.32 Alcuni periodi di riproduzione prolungati possono anche essere causati dal comportamento dell'uomo (per esempio, la disponibilità di cereali in un periodo avanzato della stagione riproduttiva, come avviene per il *Columbus palumbus* nel Regno Unito e nei Paesi Bassi<sup>92</sup>). La prolungata stagione della riproduzione del germano reale *Anas platyrhynchos* in alcune aree può essere dovuta alla presenza di varietà domestiche selezionate per avere periodi di riproduzione prolungati<sup>93</sup>. Ciò spiega il fatto che fattori umani e artificiali possono andarsi a sovrapporre ai modelli biologici e distorcerli causando un prolungamento dei periodi di riproduzione.
- 3.4.33 La situazione dell'*Anas platyrhynchos*<sup>94</sup> e del *Columba palumbus*, che sono le specie più problematiche in molti Stati membri, viene indicata nelle figure 6 e 7, che mostrano che la riduzione della stagione venatoria a periodi normali a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 avrebbe come conseguenza l'impossibilità di cacciare per 25 delle 35 decadi (o periodi di dieci giorni) del ciclo annuale che caratterizza queste specie. I fattori biologici fanno sì che vi sia una stagione di caccia di 5 decadi più breve rispetto a molte altre prede. Non sembrerebbero esservi esigenze di conservazione che impongano tale vincolo, considerata la prolificità e lo stato di conservazione delle specie. Esse infatti sono prede chiave in molte parti dell'UE e determinanti per tutta l'attività venatoria sportiva di quelle zone. Inoltre, la presenza di varietà domestiche di germano reale *Anas platyrhynchos* in vari momenti del suo periodo di svernamento può contribuire a questo diverso comportamento per quanto concerne i periodi di migrazione prenuziale e di riproduzione, benché questo fattore meriti ulteriori studi scientifici; si propone pertanto che laddove si verifichi questa situazione estremamente artificiosa, essa possa, in parte, essere

---

dalla disponibilità di cibo] (Murton 1958, Cramp, S 1972. Ibis 114, 163-171).” Per la tortora dal collare orientale BWP (1985, 350) si parla esclusivamente di una “estensione del periodo su tutto il territorio considerato.”

<sup>92</sup> Murton (1958), Bijlsma (1980).

<sup>93</sup> (Cramp, S. e Simmons K.E.L, Birds of the Western Palearctic 1977, pag. 516).

<sup>94</sup> La stagione di riproduzione prolungata del germano reale in talune zone può essere collegata con la presenza di ceppi addomesticati selezionati a tal scopo (Cramp, S. e Simmons K.E.L. 1977. Birds of the Western Palearctic pag. 516. Oxford University Press).

risolta conformemente all'articolo 7 della direttiva (cfr. paragrafi 2.7.11-2.7.12).

- *Specie che hanno periodi di riproduzione con cura parentale prolungata*

3.4.34 Per diversi gruppi di uccelli (ad esempio *Tetraonidae*, *Phasianidae*, *Laridae*, *Anseridae*) il periodo di dipendenza dei giovani dalla schiusa delle uova alla piena autonomia può essere molto prolungato. Infatti, per i piccoli degli *Anseridae*, il periodo in cui i genitori si occupano della prole può continuare durante tutto il periodo della migrazione primaverile (per queste specie, il momento in cui i giovani prendono il volo è considerato come la fine del periodo di dipendenza di cui all'articolo 7, paragrafo 4). Per i *Tetraonidae*, è stato adottato un approccio estremamente precauzionale nella definizione del periodo di dipendenza dei giovani esemplari, che può durare per 6-9 decadi dopo la schiusa. Il fenomeno di un periodo prolungato di dipendenza, quando si combina con nidiate tardive (o di sostituzione) può avere come risultato un'estensione del periodo di riproduzione fino alla fine di settembre per diverse specie. In ragione di questa data tardiva, risulta incerta la possibilità di sopravvivenza dei piccoli nati delle ultime nidiate di *Tetraonidae* a causa delle condizioni meteorologiche in montagna durante la stagione autunnale.

3.4.35 Nell'esaminare se esistano fattori oggettivamente verificabili, potrebbe essere appropriato, da una prospettiva scientifica e tecnica, considerare anche le conseguenze positive derivanti dalla conservazione di specie di uccelli in ragione della gestione delle prede connessa con un esercizio ponderato della deroga. Per esempio, i cacciatori possono occuparsi degli habitat dove vivono le prede su base volontaristica, si possono posizionare grandi quantità di scatole per la nidificazione, oltre che provvedere a fornire cibo supplementare, se del caso. La gestione di un habitat come la brughiera di erica sugli altopiani e la regolazione dei predatori, quali conseguenze della gestione delle prede, non solo producono effetti positivi per la pernice bianca di Scozia *Lagopus lagopus*, ma anche per l'ambiente circostante in generale<sup>95</sup>.

### **3.5 Seconda condizione per la concessione di deroghe: presenza di una delle ragioni previste all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c)**

3.5.1 Come già affermato al punto 3.3.2, una deroga deve essere basata su almeno una delle ragioni elencate in modo esaustivo all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

#### **DEROGHE A NORMA DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERA A)**

3.5.2 L'articolo 9, par. 1, lett. a) della direttiva elenca una serie di ragioni che permettono agli Stati membri di derogare. Tali ragioni sono:

- nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;
- nell'interesse della sicurezza aerea;

---

<sup>95</sup> Relazione del gruppo di lavoro britannico sui rapaci. 2000. Peterborough. Department of the Environment, Transport and the Regions / Joint Nature Conservation Committee. ISBN 1 85397 078 6

- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque;
- per la protezione della flora e della fauna.

3.5.3 Tali disposizioni non sono limitate alle specie che possono essere oggetto di atti di caccia (elencate all'allegato II della direttiva) ma si applicano a tutte le specie di uccelli, qualora il ricorso alla deroga sia giustificato. Tuttavia, molte delle specie considerate problematiche per ciò che riguarda l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) (le cosiddette specie "infestanti") sono incluse nell'allegato II della direttiva e possono quindi essere regolate durante la normale stagione di caccia, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva<sup>96</sup>.

3.5.4 Pertanto, l'articolo 9, par. 1, lett. a) si applica principalmente alle specie che possono essere oggetto di atti di caccia in situazioni in cui le misure di regolazione vengono attuate nei periodi preuziali e di riproduzione. Le possibilità di applicazione vengono esaminate di seguito.

"Nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica e della sicurezza aerea"

3.5.5 La prima e la seconda ragione elencate alla lettera a) riguardano rispettivamente l'"interesse della salute e della sicurezza pubblica" e l'"interesse della sicurezza aerea". A livello locale, la salute e la sicurezza pubblica possono essere messe a repentaglio dalla presenza di uccelli o dalla pratica di dar loro da mangiare, che costituiscono un rischio comprovato per la salute umana e che aumentano il rischio di incidenti. In molti casi, modifiche degli habitat o l'allontanamento di uccelli costituiranno soluzioni adeguate. Per esempio, in molti aeroporti vengono adottate misure di gestione al fine di evitare collisioni tra uccelli e aeroplani.

3.5.6 Tali soluzioni includono una particolare gestione dell'habitat (al fine di ridurre la sua attrattiva per gli uccelli e in particolare per gli stormi di uccelli) e diverse tecniche di allontanamento, tra cui talvolta anche gli spari. Nella maggior parte dei casi esistono anche altre soluzioni soddisfacenti che sono più efficaci e i cui effetti durano più a lungo rispetto a quelli della caccia, eccezion fatta per la caccia col falco. Pertanto, ai sensi dell'articolo 9 è necessario farvi ricorso.

"Per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque"

3.5.7 La terza ragione per la deroga prevista alla lettera a) riguarda la prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque. Tale deroga, volta a regolare gli "uccelli che causano danni" ha diverse dimensioni. In primo luogo, essa tiene conto di interessi economici. In secondo luogo, è

---

<sup>96</sup> La direttiva del Consiglio 94/24/CE ha modificato l'allegato II della direttiva 79/409/CEE per includere cinque specie di *corvidae*, che possono arrecare danni a colture, bestiame e fauna e per le quali precedentemente si potevano derogare misure di regolazione soltanto a norma dell'articolo 9. La loro inclusione nell'allegato II ha facilitato una regolazione equilibrata delle popolazioni.

intesa a prevenire danni; pertanto, non costituisce una risposta a danni già rilevati, bensì riguarda la forte probabilità che tali danni si verifichino in assenza di interventi. In terzo luogo, vi deve essere una base che permetta di concludere che, in assenza di interventi, i danni saranno gravi.

- 3.5.8 I danni arrecati dagli uccelli riguardano gli alimenti di cui si possono cibare (colture, bestiame, pesca), la distruzione di colture e boschi e l'inquinamento (acque).
- 3.5.9 Tali danni vengono arrecati da un'ampia gamma di specie, tra cui *corvidae*, *columbidae*, *sturnus vulgaris*, *laridae* e *anseridae*. Delle specie di cui all'allegato II, molte sono anche oggetto di lunghi periodi di sovrapposizione (più di 40 giorni) tra la stagione di caccia e i periodi di riproduzione e migrazione di ritorno.
- 3.5.10 Non sono invece inclusi danni diversi da quelli sopra menzionati, per esempio i danni ad altri beni o altre situazioni di danneggiamento.
- 3.5.11 Il danno deve inoltre essere grave. A tal proposito, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha sancito che *“questa disposizione della direttiva non mira a prevenire il pericolo di danni di lieve entità”*.<sup>97</sup> Occorre far notare due aspetti: la probabilità e l'entità del danno. La probabilità che un danno si verifichi non è sufficiente. Se il danno non si è ancora verificato, si dovrebbe provare, basandosi sull'esperienza del passato, che vi è un'elevata probabilità che il danno si verificherà. Inoltre, è necessario che il danno a un interesse economico sia grave, il che significa che il disposto non si applica ad elementi di disturbo e al normale rischio imprenditoriale.
- 3.5.12 Come per qualsiasi altra deroga, è necessario considerare le eventuali soluzioni disponibili. La caccia non costituisce sempre una soluzione efficace. Per ogni metodo di regolazione, vi è il rischio che gli uccelli allontanati vengano sostituiti da uccelli provenienti da altri luoghi e che gli uccelli abbattuti vengano sostituiti infine da altri uccelli.
- 3.5.13 Tuttavia, vi saranno casi in cui è giustificato cacciare gli uccelli per prevenire i danni che possono causare. Al fine di massimizzare la prevenzione dei danni, le misure di regolazione di una specie che arreca danno saranno più efficienti se attuate nella stagione in cui il numero delle specie di una popolazione è ai livelli minimi o quando la disponibilità di uccelli di sostituzione è più bassa: tipicamente tale periodo corrisponde al periodo di riproduzione o a quello precedente. Quando si tratta di escogitare strategie di regolazione delle specie “infestanti”, la logica impone che il primo approccio tenga conto del luogo e del momento in cui il danno si verifica. Tuttavia, specie geograficamente molto diffuse che possono arrecare danno in aree estese, quali il colombaccio *Columba palumbus*, possono giustificare deroghe più generalizzate nella loro estensione territoriale.

---

<sup>97</sup> “Infatti, la circostanza che per tale deroga al regime generale di protezione sia necessaria la presenza di danni di una certa gravità corrisponde alla finalità di protezione perseguita dalla direttiva” (sentenza dell'8 luglio 1987, Commissione/Belgio, causa 247/85, racc. 1987, pag. 3029 punto 56).



3.5.14 L'uso di autorizzazioni generali per affrontare tali situazioni è discusso in modo più dettagliato nei paragrafi da 3.6.10 a 12 relativamente all'articolo 9, paragrafo 2.

“Per la protezione della flora e della fauna”

3.5.15 La quarta ragione per deroghe prevista alla lettera a) riguarda la protezione della flora e della fauna. Le specie di fauna o flora non vengono indicate, ma dovrebbero essere diverse dalla flora e dalla fauna di interesse economico a cui si applicano gli altri disposti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a). I motivi a favore del ricorso alla deroga sono particolarmente forti laddove la questione è collegata al mantenimento di popolazioni di specie rare o minacciate, ma il disposto non è limitato a tali specie. Inoltre, in questo caso per poter applicare la deroga non sembra necessario dimostrare la probabilità che si producano gravi effetti.

3.5.16 Gli uccelli possono danneggiare la flora e la fauna quando le depremono, depauperano la vegetazione, abbattano i fusti, usano la vegetazione come zona di passaggio o la degradano con gli escrementi ecc. La responsabilità viene generalmente attribuita a un numero relativamente limitato di specie, per esempio il gabbiano reale *Larus argentatus*, il corvo *Corvus corone*, la gazza *Pica pica*<sup>98</sup>. Un impatto a lungo termine su altre popolazioni di flora e fauna è probabile soltanto per eventi localizzati. Ogni caso dovrebbe essere esaminato in modo approfondito e la decisione dovrebbe tener conto del parere delle autorità di tutela dell'ambiente. Le decisioni dovrebbero inoltre basarsi sui migliori dati scientifici disponibili. Si dovrebbe rispondere alle seguenti domande:

- ◆ la deroga riguarda popolazioni minacciate, rare o altre popolazioni di specie presenti in natura con un stato di conservazione sfavorevole?
- ◆ La “flora e la fauna” in questione si trovano in uno stato di conservazione peggiore delle specie per cui si chiede la deroga?
- ◆ La deroga riguarda altre importanti considerazioni relative alla biodiversità?
- ◆ Sono disponibili validi dati scientifici sull'impatto a lungo termine della/e popolazione/i colpite?
- ◆ Non sono disponibili “altre soluzioni soddisfacenti” per cui la regolazione della popolazione è necessaria per ridurre o prevenire efficacemente il “danno ecologico”?

3.5.17 Per quanto concerne le “altre soluzioni soddisfacenti”, occorre considerare in quale misura la predazione è direttamente collegata alla perdita di habitat, al suo degrado o modifica (per esempio perdita di copertura vegetale) o ad altri fattori ambientali. Laddove esista una tale relazione diretta, può essere opportuno esaminare la possibilità di attuare misure di regolazione dei predatori congiuntamente a misure di ripristino dell'habitat e a una migliore gestione delle attività umane. Per esempio, la predazione di colonie di specie di sterne (*sterna*) da parte dei gabbiani (*Larus*) può essere collegata a un generale aumento delle popolazioni di gabbiani dovuto a una maggiore

---

<sup>98</sup> Alcune specie non elencate nell'allegato II della direttiva sono anch'esse interessate (ad esempio il cormorano *Phalacrocorax carbo*).

disponibilità di cibo causata dalla presenza di discariche gestite in modo inadeguato.

3.5.18 Laddove a favore della protezione siano stati raccolti elementi inconfutabili, si può esaminare l'opportunità di ricorrere a misure di regolazione (che possono includere anche la caccia). Sembra pertanto che soltanto in situazioni specifiche, da determinarsi da parte delle autorità di conservazione o delle loro agenzie, le misure di regolazione costituiscano una misura di gestione adeguata in un contesto geografico pertinente, al fine di ridurre l'impatto negativo di talune specie di uccelli sulla flora e sulla fauna vulnerabili.

#### **DEROGHE A NORMA DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERA B)**

3.5.19 L'art. 9, par. 1, lett. b) prevede la possibilità di derogare ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni. I legami tra tali possibilità e la caccia sono verosimilmente molto limitati, benché la questione possa essere pertinente in casi in cui si svolgano programmi di riproduzione per specie di selvaggina in vista del loro ripopolamento o della reintroduzione. Vi possono inoltre essere casi in cui altri progetti di ricerca sulla caccia giustificano il ricorso a questo tipo di deroga.

#### **DEROGHE A NORMA DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1), LETTERA C)**

3.5.20 L'art. 9, par. 1, lett. c) permette di derogare per consentire la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli. Oltre alle condizioni generali, occorre rispettare quattro condizioni specifiche per poter derogare a norma dell'art. 9, par. 1, lett. c): si deve trattare di un "impiego misurato", l'intervento deve riguardare "piccole quantità", è ammissibile soltanto se avviene in "condizioni rigidamente controllate" e, infine, deve avvenire "in modo selettivo".

#### **• "Determinati uccelli"**

3.5.21 Benché il testo specifichi che tale deroga può applicarsi a "determinati uccelli", essi non sono meglio specificati nella direttiva. Durante i negoziati che hanno portato all'approvazione della direttiva, si chiedeva di prevedere una deroga che consentisse la cattura di uccelli da preda per la caccia col falco<sup>99</sup>. Tuttavia, si può concludere che tale deroga è applicabile anche ad altre specie di uccelli per le quali sia giustificato un impiego moderato. Nella causa C-182/02, la Corte ha affermato che<sup>100</sup> la condizione relativa a "determinati

---

<sup>99</sup> Il Comitato economico e sociale, nel suo parere in merito ad una proposta di direttiva del Consiglio concernente la conservazione dell'avifauna del 25 maggio 1977 (GU C 152 del 29/06/1977, pag. 3), ha affermato che "2.8.1. È stata osservata l'impossibilità di andare in deroga per il prelievo di uccelli con la caccia col falco. È stato evidenziato alla Commissione che si trattava di una pratica sportiva legittima e di lunga data che, se adeguatamente regolata, non avrebbe arrecato danno né alle popolazioni di uccelli oggetto della caccia, né a quelle di altre prede in generale. Ne consegue che sarebbe opportuno adottare misure che consentano di proseguire la pratica, regolamentata, di questo tipo di caccia".

<sup>100</sup> Sentenza del 16 ottobre 2003, Ligue pour la protection des oiseaux e altri contro Premier ministre e Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, Causa C-182/02, punto 17.

uccelli in piccole quantità” *“non può essere soddisfatta se la caccia autorizzata a titolo derogatorio non garantisce il mantenimento della popolazione delle specie interessate ad un livello”*. È pertanto difficile immaginare circostanze in cui una deroga a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) sia giustificata per una specie avente uno stato di conservazione sfavorevole.

- **Impiego misurato**

3.5.22 All'art. 9, par. 1, lett. c), si pone la questione fondamentale se la caccia costituisca un “impiego misurato”. A tale domanda ha ora risposto la Corte nella causa C-182/02 *Ligue pour la protection des oiseaux e altri*. In base alla giurisprudenza precedente<sup>101</sup>, la Corte ha affermato che:

*“da quanto precede emerge che la caccia agli uccelli selvatici praticata a fini amatoriali durante i periodi indicati all'art. 7, n. 4, della direttiva può corrispondere ad un impiego misurato autorizzato dall'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva stessa, così come la cattura e la cessione di uccelli selvatici anche fuori dei periodi di apertura della caccia allo scopo della loro detenzione per essere utilizzati come richiami vivi o per fini amatoriali nelle fiere e mercati”*<sup>102</sup>.

3.5.23 Dalla stessa sentenza si evince che la caccia ricreativa non automaticamente costituisce un impiego misurato. In considerazione della necessità che una deroga alla caccia garantisca la conservazione della popolazione interessata a un livello soddisfacente, la Corte ha osservato che:

*“se non soddisfa tale condizione l'impiego degli uccelli da parte della caccia ricreativa non può, in ogni caso, essere considerato come un impiego misurato e, pertanto, lecito ai sensi dell'undicesimo considerando della direttiva.”*

3.5.24 L'impiego misurato non viene definito nella direttiva, benché si deduca con chiarezza dall'articolo 9, par. 1, lett. c) che esso può includere la cattura e la detenzione di determinati uccelli. È d'uopo inoltre menzionare che mentre nella versione inglese della direttiva la parola “use” viene ripetuta nella frase “wise use” di cui all'articolo 7 e nella frase “judicious use” di cui all'articolo 9, par. 1, lett. c), altre versioni linguistiche impiegano termini differenti in queste due frasi. In molte di esse, la parola equivalente a “use” nella frase “judicious use” ha una connotazione di sfruttamento<sup>103</sup>. In precedenza la Commissione ha affermato quanto segue: *“tale concetto è inteso a includere attività che forniscono un contributo vitale al miglioramento dell'efficacia del sistema generale della protezione degli uccelli selvatici instaurata dalla*

---

<sup>101</sup> Cfr. in particolare la sentenza dell' 8 luglio 1987, Commissione/Italia, causa 262/85, racc. 1987, pag.3073, punto 38, ma anche la sentenza dell'8 luglio 1987, Commissione/Belgio, causa 247/85, racc. 1987, pag.3029, punto 7 e sentenza del 7 marzo 1996, Associazione Italiana per il WWF e altri contro Regione Veneto, causa C-118/94, racc. 1996, pag. 1223, punto 21.

<sup>102</sup> Cfr. punto 11 della sentenza.

<sup>103</sup> In altre lingue: “utilisation raisonnée” e “exploitation judicieuse” (FR); “fornuftig udnyttelse” ,fornuftig anvendelse (DK); “saggia utilizzazione” e impieghi misurati (IT); “utilización razonable” , “explotación prudente” (ES); “förnuftigt utnyttjande” e “förnuftig användning” (SE); “ορθολογική χρησιμοποίηση” (GR).

*direttiva. Esso può anche includere un altro impiego purché non metta a repentaglio gli obiettivi generali della direttiva e può includere la caccia con predatori nel quadro della caccia con il falco*<sup>104</sup>. Tuttavia, qualsiasi connotazione di sfruttamento del termine “use” deve essere equilibrata dalle connotazioni della responsabilità, della restrizione e del buon senso che ha il termine “misurato”. Ciò viene confermato dall’osservazione della Corte nella causa C-182/02 di cui al paragrafo 3.5.23 di cui sopra.

Articolo 9, paragrafo 1, lett. a), b) e c)

3.5.25 La caccia col falco fornisce un’illustrazione delle circostanze che corrispondono al mancato rispetto dell’articolo 5 (divieto di uccisione o cattura di uccelli selvatici) e dell’articolo 7 (specie cacciabili), ma che, a parere della Commissione, costituiscono tuttavia un impiego misurato. Benché la caccia col falco venga menzionata esplicitamente all’art. 7, par. 4 della direttiva, tale pratica è limitata alle specie che possono essere cacciate elencate all’allegato II/1 e II/2 della direttiva relativamente agli Stati membri interessati. Per quanto nel Regno Unito, la lodola *Alauda arvensis* costituisca una delle principali prede dello smeriglio *Falco columbarius* e si pratici questo tipo di caccia, la lodola non è inclusa nelle specie di cui all’allegato II/2 di questo Stato membro. Per tale motivo, il Regno Unito, autorizza, mediante deroga, la caccia con lo smeriglio ad un numero limitato di lodole. La Commissione ritiene che ciò sia ammissibile come “impiego misurato”, così come previsto dall’art. 9, par. 1, lett. c) in considerazione del fatto che lo smeriglio tende naturalmente a cacciare le lodole. Occorre notare che questo non è l’unico caso in cui la caccia può essere oggetto di una deroga a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c).

- **Piccole quantità**

3.5.26 Per rispondere ai requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), le deroghe devono riferirsi a “piccole quantità”. Pertanto, sarebbe opportuno determinare una quantità al fine di fissare una soglia al di sotto della quale si possa automaticamente considerare che la condizione delle “piccole quantità” sia soddisfatta.

3.5.27 Nella causa 252/85, *Commissione contro Francia*<sup>105</sup>, la Corte si è espressa sulla questione delle piccole quantità affermando quanto segue: “*a questo proposito emerge inoltre dall’art. 2, in relazione con l’undicesimo considerando della direttiva, che il criterio delle piccole quantità non ha carattere assoluto, ma si riferisce alla conservazione della popolazione complessiva ed alla situazione riproduttiva della specie in questione.*” Come osservato precedentemente, nella causa C-182/02, la Corte ha affermato<sup>106</sup> che la condizione “determinati uccelli in piccole quantità” “*non può essere soddisfatta se la caccia autorizzata a titolo derogatorio non garantisce il mantenimento della popolazione delle specie interessate ad un livello.*” Un

<sup>104</sup> Dalla seconda relazione sull’applicazione della direttiva “uccelli” (pagg. 9-10).

<sup>105</sup> Sentenza del 27 aprile 1988, Commissione/Francia, causa 252/85, racc. 1988, pag. 2243.

<sup>106</sup> Sentenza del 16 ottobre 2003, Ligue pour la protection des oiseaux e altri contro Premier ministre e Ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, causa C-182/02, punto 17.

ulteriore chiarimento della questione delle piccole quantità sarà probabilmente fornito dalla Corte nella causa C-344/03, Commissione contro Finlandia, ancora pendente dinnanzi alla Corte.

3.5.28 Pertanto, la Commissione ritiene che la nozione “piccole quantità” sia necessariamente relativa. Una quantità non può essere piccola o grande se non in confronto a un’altra quantità. Essa deve inoltre non andare a detrimento del mantenimento del livello di popolazione e tener pienamente conto dello stato di conservazione della specie interessata.

#### Determinazione della quantità

3.5.29 Si pone quindi la domanda di sapere a quale quantità vada confrontata la “piccola quantità”. Considerando che tutti i casi di deroga riguardano il prelievo di uccelli, ovvero una perdita annuale della popolazione interessata, la soluzione più appropriata è confrontare i numeri del prelievo previsto rispetto alla mortalità annuale generale, definita quale somma del numero di uccelli morti per cause naturali e il numero degli uccelli prelevati a norma dell’articolo 7, se applicabile.

3.5.30 Si propone pertanto che la soglia “piccole quantità” venga fissata quale quota della mortalità annuale totale della popolazione interessata dalla deroga.

3.5.31 Nel caso delle specie sedentarie, per “popolazione interessata” si intende la popolazione della regione geografica in cui si intende applicare la deroga. Nel caso delle specie migratorie, invece significa la popolazione delle regioni da cui proviene la maggior parte degli uccelli migratori prima di attraversare la regione in cui si intende applicare la deroga durante il periodo in cui quest’ultima è in vigore. Nel periodo invernale, la popolazione interessata sarà quella che sverna nella regione in cui si intende applicare la deroga. Qualora una popolazione sia comune a diversi Stati membri, vi possono essere deroghe per uccelli migratori della stessa popolazione in diversi paesi. In tali circostanze, sarebbe necessario limitare la popolazione interessata a quella presente nei territori in cui si applica la deroga al momento in cui si procede al prelievo, al fine di minimizzare gli effetti cumulativi.

3.5.32 Vi è anche una dimensione temporale relativa alla determinazione della popolazione di riferimento al momento dell’applicazione della deroga. Per esempio, il prelievo di colombacci *Columba palumbus* in autunno, quando si registra un’eccedenza di giovani esemplari, è diverso rispetto al prelievo di anatre tuffatrici durante la migrazione in primavera, quando l’impatto sulla popolazione adulta in fase prenuziale è superiore. Vi possono anche essere casi in cui una specie è oggetto di una migrazione differenziale (per esempio il combattente *Philomachus pugnax*), elemento da considerare nel momento in cui si determina la popolazione di riferimento.

3.5.33 Al fine di determinare con precisione la soglia, sono possibili due approcci:

- la cifra deve essere inferiore, almeno come ordine di grandezza, alle cifre caratteristiche del prelievo di uccelli a norma dell'articolo 7. Una soglia dell'1% rispetta tale condizione;
- il prelievo deve avere un effetto trascurabile sulle dinamiche della popolazione delle specie interessate. Una cifra pari all'1% o meno rispetta tale condizione in quanto i parametri delle dinamiche della popolazione sono solo di rado note con un grado di approssimazione inferiore all'1% e un prelievo di uccelli che interessa meno dell'1% può essere ignorato dal punto di vista matematico nei modelli.

3.5.34 Le statistiche sulla selvaggina esistono solo per pochi Stati membri e per poche specie e i dati sono di varia qualità. Mentre le quantità di selvaggina cacciata possono in generale essere proporzionali alla grandezza della popolazione, la pressione esercitata dalla caccia non consente di avere un approccio adeguato, in quanto si incentra sulla determinazione di un massimale per la deroga sulla base del prelievo effettuato tramite l'attività di caccia e non tiene conto dei termini di grandezza della popolazione. Anche l'ipotesi che quanto maggiore è il prelievo in una regione, tanto più elevato sarà il numero di uccelli che potrebbero essere cacciati a norma della deroga può non rispondere a sani principi di conservazione. Tale approccio discriminerebbe, inoltre, le regioni che possono avere limitate possibilità di caccia durante le normali stagioni venatorie.

3.5.35 La mortalità annuale complessiva è un parametro appropriato per definire le piccole quantità, in quanto tiene conto della dimensione della popolazione, del suo stato di conservazione e delle sue dinamiche. In un tale contesto, le "piccole quantità" dovrebbero comprendere qualsivoglia prelievo inferiore a circa l'1% della mortalità annuale delle specie che si intende cacciare, fermo restando che la conformità con l'articolo 9 della direttiva dipende in ogni caso anche dal rispetto delle altre condizioni indicate nell'articolo.

#### Calcolo del tasso di mortalità annuale

3.5.36 Una delle difficoltà percepite nell'applicazione della mortalità annuale per l'effettuazione della stima relativa alle piccole quantità consiste nel fatto che i tassi di mortalità vengono rilevati per un numero limitato di specie e generalmente soltanto per una parte delle loro popolazioni. Mentre le stime della mortalità annuale variano per disponibilità e qualità, esse esistono per la maggior parte delle specie cacciabili (cfr. figura 8, che riassume i tassi di mortalità pubblicati per tali specie in due testi scientifici di riferimento: "Birds of the Western Palearctic" e "Kompendium der Vögel Mitteleuropas").

3.5.37 Inoltre, sulla base dei dati scientifici disponibili per specie biologicamente simili, è possibile effettuare stime per quelle specie per cui attualmente non esistono dati disponibili (cfr. esempio del *Rallus aquaticus*, figura 9).

3.5.38 Sarà necessario perfezionare e migliorare i dati sulla mortalità annuale delle diverse specie e popolazioni, promuovendo ulteriormente il ricorso



all' inanellamento<sup>107</sup>. La disponibilità di buoni dati scientifici sulla dimensione della popolazione e sulla mortalità naturale costituisce un prerequisito per un calcolo affidabile. Qualora tali dati manchino o siano incompleti, è necessario ricorrere a stime minime relative alla dimensione della popolazione e ai tassi di mortalità, che si basino sui migliori dati disponibili. Inoltre, qualsiasi ricorso a una deroga per una determinata specie deve essere corroborato da validi sistemi di monitoraggio delle popolazioni interessate al fine di garantire che il prelievo non abbia effetti negativi sullo stato di conservazione.

#### Piccole quantità e stato di conservazione delle specie

3.5.39 Le deroghe non dovrebbero essere concesse per specie o popolazioni il cui stato di conservazione è sfavorevole, che sono in diminuzione nell'Unione europea (o in uno Stato membro che verifica se il ricorso alla deroga sia ammissibile), le cui aree di distribuzione (riproduzione o svernamento) sono in contrazione o con livelli di popolazione molto bassi, a meno che non si possa dimostrare inequivocabilmente che il ricorso a tali deroghe sia favorevole per lo stato di conservazione delle specie/della popolazione interessata. Qualsiasi decisione in merito al ricorso a deroghe per tali specie dovrebbe essere adottata nel contesto di un relativo piano di gestione, volto al recupero di uno stato di conservazione favorevole. La Commissione è del parere che tali conclusioni siano coerenti con la sentenza della Corte nella causa C-182/02 (punto 17). In tale causa, la Corte ha confermato, al punto 17, che una deroga di caccia non è considerata giustificata se non garantisce il mantenimento della popolazione della specie a un livello soddisfacente. La necessità di garantire il mantenimento della popolazione della specie a un livello soddisfacente non è esplicitamente menzionata all'articolo 9. Sembra che la Corte abbia tenuto conto dell'obiettivo generale della direttiva "uccelli" definito all'articolo 2 e al considerando 11. Inoltre, vi è un'analogia evidente con l'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE, che afferma che la deroga non deve pregiudicare "il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale". Pertanto, la necessità di garantire il mantenimento della popolazione della specie a un livello soddisfacente diventa un prerequisito per la concessione di deroghe. Occorre notare che l'art. 9, par 4 della direttiva 79/409/CEE richiede anche che il ricorso alle deroghe non sia incompatibile con gli obiettivi della direttiva.

3.5.40 Un elenco delle specie migratorie cacciabili attualmente considerate come aventi uno stato di conservazione sfavorevole a livello dell'Unione europea viene fornito alla figura 10.

Gli Stati membri dovrebbero anche tener conto dello stato di conservazione delle specie sedentarie all'interno del loro territorio. La figura 11 fornisce una panoramica delle varie specie di pernici e fagiani.

3.5.41 Per specie presenti in grandi numeri e aventi uno stato di conservazione favorevole, si può esaminare la possibilità di superare la soglia dell'1% (sino a un massimo del 5% della mortalità annuale) previa un'approfondita analisi

---

<sup>107</sup> L'allegato V della direttiva, che elenca settori di ricerca che richiedono una particolare attenzione, include il "censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell'inanellamento".



scientifico da parte dell'autorità competente che autorizza la deroga. Ciò è necessario per verificare che la deroga non sia incompatibile con gli obiettivi della direttiva.

- **In condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo**

- 3.5.42 Considerando il fatto che tutte le deroghe devono in ogni caso essere conformi a precise condizioni formali di cui all'art. 9, par. 2, l'esplicito requisito all'art. 9, par. 1, lett. c) "*in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo*" potrebbe essere considerato ridondante. Tuttavia, il contesto indica che mediante questo riferimento esplicito il legislatore intendeva garantire un livello di vincolo maggiore.
- 3.5.43 Il principio delle condizioni rigidamente controllate implica che qualsiasi ricorso a questo tipo di deroga deve prevedere autorizzazioni chiare che indichino le persone interessate, i luoghi, i tempi e le quantità. Esso implica inoltre la necessità di un rigido controllo di tali deroghe al fine di garantire il pieno rispetto delle condizioni previste.
- 3.5.44 Il principio della selettività è altresì essenziale. Esso significa che l'attività in questione deve essere altamente specifica per ciò che riguarda i suoi effetti, riguardare una specie (o un gruppo di specie strettamente connesse) o persino un sesso o una classe di età di quella specie (per esempio solo esemplari maschi maturi), escludendo tutti gli altri.
- 3.5.45 Esso implica anche che determinati aspetti tecnici del metodo utilizzato possano dimostrare con certezza la selettività. È necessario tener conto dei metodi che di per sé non sono completamente selettivi (per esempio l'uso di determinate reti), ferme restando l'eventuale integrazione dalle competenze e dall'esperienza dell'operatore o una combinazione di entrambi. Qualora il metodo di prelievo comporti la morte di esemplari, il metodo di selezione dovrebbe essere di altissimo livello. Qualora invece gli uccelli vengano catturati vivi e possano poi essere rilasciati senza alcun problema, è necessario che vi siano garanzie pienamente verificabili. Inoltre, questo tipo di deroga è altresì connesso all'articolo 8 della direttiva, che indica la necessità di evitare la cattura e l'uccisione in massa o non selettiva e, in particolare, i metodi di cui all'allegato IV della direttiva "uccelli".
- 3.5.46 La questione della selettività implica anche che si tenga pienamente conto della minimizzazione del rischio di confusione e di perturbazione per le specie che non sono oggetto di deroga<sup>108</sup>. Tali considerazioni sono coerenti con il requisito di interpretare in modo rigido le ragioni su cui si basano le deroghe. È lecito affermare che un tale approccio è già stato avallato dalla Corte. In diverse occasioni<sup>109</sup>, la Corte ha affermato che le deroghe basate sull'articolo 9 al sistema generale di protezione devono essere applicate in modo appropriato

---

<sup>108</sup> Cfr. capitolo 2.6 della guida.

<sup>109</sup> Cfr. sentenza dell'8 luglio 1987, Commissione/Belgio, causa 247/85, racc. 1987, pag. 3029, punto 7; sentenza dell'8 luglio 1987, Commissione/Italia, causa 262/85, racc. 1987, pag. 3073, punto 7; sentenza del 7 marzo 1996, Associazione italiana per il WWF e altri contro Regione Veneto, causa C-118/94, racc. 1996, pag. 1223, punto 21.

al fine di rispondere a precisi requisiti e a situazioni specifiche. Inoltre, per ciò che riguarda le deroghe volte a prevenire gravi danni, che costituiscono la terza ragione di deroga sancita all'art. 9, par. 1, lett. a), la Corte ha affermato che il fatto che *“sia necessaria la presenza di danni di una certa gravità corrisponde alla finalità di protezione perseguita dalla direttiva”*<sup>110</sup>.

3.5.47 La causa 252/85<sup>111</sup> è di aiuto quando si tratta di esaminare il campo di applicazione del requisito delle *“condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo”*, in quanto la Corte ha ritenuto che i requisiti fossero stati rispettati dalla Francia, che aveva sottolineato che l'uso di pianuzze e reti orizzontali in questione comportava autorizzazioni personali<sup>112</sup> e che vi erano rigidi controlli territoriali, temporali e personali al fine di garantire che la cattura avvenisse in modo selettivo.

3.5.48 In considerazione di ciò, sembra ragionevole affermare che la frase *“in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo”* sia da interpretarsi in modo da presupporre un sistema di autorizzazioni personali (o autorizzazioni per categorie limitate che implicino un elevato livello di responsabilità), ferma restando l'esecuzione di rigidi controlli territoriali, temporali e personali.

### **3.6 Terza condizione necessaria per le deroghe: soddisfare precise condizioni formali a norma di quanto disposto dall'articolo 9 paragrafo 2**

3.6.1 Come osservato al paragrafo 3.2.3 di cui sopra, la terza condizione da soddisfare riguardo alle deroghe concerne l'ottemperanza alle precise condizioni formali definite dall'articolo 9, paragrafo 2. Riprendendo le parole della Corte nella causa C-118/94<sup>113</sup>, queste condizioni formali sono *“volte a limitare tali deroghe allo stretto necessario e a permettere la vigilanza da parte della Commissione.”*

#### **TENER CONTO DI CIASCUNA DELLE CONDIZIONI FORMALI**

3.6.2 La giurisprudenza conferma l'importanza del tener conto di ciascuna delle condizioni formali indicate dall'articolo 9, paragrafo 2. Ciò è illustrato dalla causa C-247/85, *Commissione contro Regno del Belgio*<sup>114</sup>. In quel caso, la Commissione contestava, nel suo quarto punto, la legislazione belga che autorizzava talune persone a catturare, uccidere, distruggere o allontanare il passero comune, la passera mattugia e lo stornello, nonché le loro uova e covate. La Corte ha respinto l'obiezione della difesa belga, secondo cui la legislazione ottemperava all'articolo 9, notando, tra l'altro che: *“in secondo luogo, le deroghe non sono conformi ai criteri e alle condizioni di cui*

<sup>110</sup> Sentenza dell'8 luglio 1987, Commissione/Belgio, causa 247/85, racc. 1987, pag. 3029, punto 56.

<sup>111</sup> Sentenza del 27 aprile 1988, Commissione/Francia, causa 252/85, racc. 1988, pag. 2243.

<sup>112</sup> Cfr. sentenza del 24 aprile 1988, Commissione/Francia, causa 252/85, racc. 1988, pag. 2243, punto 26.

<sup>113</sup> Sentenza del 7 marzo 1996, Associazione italiana per il WWF e altri contro Regione Veneto, causa C-118/94, racc. 1996, pag. 1223.

<sup>114</sup> Sentenza dell'8 luglio 1987, Commissione/Regno del Belgio, causa 247/85, racc. 1987, pag. 3029.

*all'articolo 9, n. 2, in quanto non menzionano né le circostanze di tempo e di luogo in cui possono venir adottate, né i controlli ai quali sono soggette”*

- 3.6.3 In relazione con le deroghe, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni formali, oltre che essere specificate in qualsivoglia deroga concessa.

*Le specie oggetto delle deroghe*

- 3.6.4 Le specie in questione dovranno essere chiaramente specificate. Ciò implica, in generale, l'identificazione a livello di ciascuna singola specie. Tuttavia, si possono verificare circostanze che potrebbero far sì che diverse specie simili possano essere coperte dalla medesima deroga.

*Mezzi, impianti e metodi autorizzati per la cattura o l'uccisione*

- 3.6.5 Questi andranno chiaramente specificati e le richieste di deroga dovranno limitarsi rigorosamente agli stessi.

*Le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e luogo in cui tali deroghe possono essere concesse*

- 3.6.6 Ciò potrebbe comprendere i dettagli del livello di rischio che si ascrive all'utilizzo del metodo (inclusa la frequenza con cui viene ispezionato, ecc.), nonché dettagli precisi sui tempi e sulla zona in cui si applica la deroga. Potrebbero inoltre essere appropriate precauzioni per ridurre il rischio per le altre specie.

*L'autorità preposta a emettere la dichiarazione secondo cui le condizioni richieste sono soddisfatte e a definire quali mezzi, impianti e metodi potranno essere utilizzati, in che limiti e da chi*

- 3.6.7 Ciascuno Stato membro ha le sue autorità competenti per il rilascio delle deroghe. I termini esatti dovrebbero essere definiti nella legislazione pertinente di ciascun paese (o regione). Per esempio, in assenza di soluzioni alternative, un'autorità aeroportuale può chiedere che le venga rilasciata una deroga per catturare alcune specie di uccelli che stanno cercando di nidificare nella zona dell'aeroporto, in quanto potrebbero rappresentare un pericolo e interferire con la sicurezza della navigazione aerea. La domanda viene presentata all'autorità preposta che quindi rilascia la deroga all'autorità aeroportuale, consentendo determinate attività e precisando i metodi che si dovranno utilizzare e le specie interessate dal provvedimento.
- 3.6.8 Nel caso in cui l'autorità di concedere le deroghe sia accordata a livello intermedio (per esempio sia di competenza delle amministrazioni regionali) è necessario avere una visione d'insieme coordinata delle deroghe rilasciate a livello dello Stato membro interessato, per evitare di correre il rischio che l'insieme delle deroghe concesse possa andare oltre i livelli massimi consentiti.

*Controlli da effettuare*

3.6.9 Una deroga autorizza atti che altrimenti costituirebbero un reato in violazione alla legislazione che recepisce la direttiva “uccelli”. Pertanto, occorre ottemperare a talune condizioni specifiche definite nella deroga. Ciò dovrà essere messo in evidenza da un’adeguata applicazione.

#### **AUTORIZZAZIONE CONCESSA A UNA CATEGORIA GENERALE DI PERSONE**

3.6.10 Una domanda che si pone è se, in relazione alle deroghe concernenti la lotta contro le specie “infestanti” a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), sia possibile soddisfare le condizioni formali previste dall’articolo 9, paragrafo 2 tramite autorizzazioni generali, per esempio autorizzazioni non concesse a individui specifici, ma a una categoria generale di persone autorizzate, come i proprietari dei fondi e i loro agenti. Mentre il riferimento a “condizioni rigidamente controllate” di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) suggerisce che ciò non sia possibile per deroghe basate su tale disposizione, la lettera dell’articolo 9, paragrafo 2 non sembra precludere tali autorizzazioni generali in caso di deroghe di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a).

3.6.11 La causa 247/85, *Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio*<sup>115</sup> è ancora una volta pertinente rispetto al quarto punto lamentato dalla Commissione. La Corte ha ricordato che, a norma della legislazione belga: “È sempre consentito al possessore del fondo e al titolare del diritto di caccia, nonché ai loro incaricati o guardie giurate e agli agenti e preposti all’amministrazione delle acque e delle foreste, catturare, uccidere, distruggere o allontanare gli uccelli elencati all’allegato I del presente decreto, nonché le loro uova e covate” . Nel respingere le affermazioni della difesa belga, secondo cui la legislazione dello Stato era in ottemperanza con l’articolo 9, la Corte ha espresso la sua critica per la mancanza di motivazione per un’autorizzazione generale. La Corte ha commentato:

*“se le tre specie menzionate nell’allegato I dei regi decreti provocano gravi danni alle colture e ai frutteti o sono causa di inquinamento e di rumore in alcune città o regioni, lo Stato belga è in linea di principio autorizzato a disporre una deroga al regime generale di protezione stabilito dagli artt. 5, 6 e*

*7*

*34 Tuttavia, come si è osservato sopra, una deroga ammessa ai sensi dell’art. 9, a norma del n. 1 di quest’ultimo, deve riguardare situazioni specifiche e, in base al n. 2 dello stesso, rispondere ai requisiti ivi specificati. Le deroghe generali contemplate dagli artt. 4 e 6 dei regi decreti non soddisfano a questi criteri e condizioni. La normativa belga non indica le ragioni di tutela della salute pubblica o di prevenzione di danni gravi alle colture o agli altri settori specificati all’art. 9, n. 1, lettera a), della direttiva, che potrebbero rendere necessaria la concessione a una categoria così ampia di soggetti di una deroga permanente, per tutto il Belgio, alla protezione disposta dalla direttiva”.*

3.6.12 Partendo dal presupposto che, naturalmente, la deroga copra tutti gli aspetti menzionati dal paragrafo 2 dell’articolo 9, il passaggio citato dalla sentenza

---

<sup>115</sup> Sentenza dell’8 luglio 1987, Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio, causa 247/85, racc. 1987, pag. 3029.

della causa 247/85 suggerisce che le ragioni che giustificano la concessione di deroghe a una vasta categoria di persone dovrebbero essere vincolanti e chiaramente indicate nella deroga. Rispetto alle deroghe previste dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è egualmente importante osservare le condizioni specifiche menzionate.

### **3.7 Articolo 9, paragrafi 3 e 4**

3.7.1 Gli obblighi di presentare una relazione sulle deroghe applicate vengono definiti dall'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva. Gli Stati membri sono tenuti a presentare una relazione annuale alla Commissione concernente l'applicazione dello stesso articolo. La Commissione e gli Stati membri, nell'ambito del comitato ORNIS, hanno concordato che la relazione deve comprendere un periodo che va da gennaio a dicembre. Affinché ci sia il tempo ragionevole per stilare le relazioni a livello nazionale, la data di trasmissione della relazione alla Commissione è stata concordata entro e non oltre la fine di settembre dell'anno successivo<sup>116</sup>.

3.7.2 L'articolo 9, paragrafo 3 non definisce con precisione quale debba essere il contenuto delle relazioni presentate dagli Stati membri. Naturalmente, le informazioni devono essere fattuali e dare conto dei dettagli indicati dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9. La Commissione e gli Stati membri hanno concordato una griglia, al fine di fornire le informazioni seguendo le medesime modalità:

- le ragioni (art. 9, par. 1 da a) a c);
- le specie che formano oggetto delle deroghe;
- in caso di applicazione dall'art. 9, par. 1, lett. c), il numero di individui interessati;
- i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata;
- le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e luogo in cui tali deroghe possono essere concesse;
- l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e il numero di autorizzazioni concesse;
- i controlli effettuati.

3.7.3 Altrettanto importante è l'informazione relativa alla regione o alle regioni interessate, nonché al periodo per il quale vengono concesse le autorizzazioni<sup>117</sup>. Laddove pertinente, si dovrà anche indicare il numero di individui oggetto di prelievo a seguito della deroga. Ciò è particolarmente importante nel contesto delle deroghe concesse nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c).

3.7.4 Il "Joint Nature Conservation Committee" britannico ha sviluppato per la Commissione un sistema d'informazione sulle deroghe allo scopo di agevolare

---


<sup>116</sup> Se si verificano notevoli ritardi da parte degli Stati membri nel trasmettere la relazione annuale, la Commissione può tentare un'azione legale nei confronti degli Stati inottemperanti, a norma dell'articolo 226 del trattato.

<sup>117</sup> Il Joint Nature Conservation Committee britannico ha sviluppato per la Commissione un sistema d'informazione sulle deroghe allo scopo di agevolare l'inserimento dei dati sulle deroghe da parte degli Stati membri utilizzando un formato standard.

l'inserimento dei dati sulle deroghe da parte degli Stati membri utilizzando un formato standard.

- 3.7.5 Sulla base delle informazioni fornite dalle relazioni trasmesse dagli Stati membri, soprattutto rispetto all'articolo 9, paragrafo 3, la Commissione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, ha l'obbligo di garantire che l'utilizzo delle deroghe non abbia conseguenze incompatibili con quanto disposto dalla direttiva.
- 3.7.6 La Commissione valuta le deroghe riferite al fine di verificarne la compatibilità con la direttiva. Ciò implica un esame dell'uso riferito delle deroghe secondo ciascuna delle diverse categorie di deroghe possibili. Fra queste vi è la determinazione delle deroghe concesse a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) nel caso in cui la soglia di "piccole quantità" venga superata, laddove vi possano essere timori che tale condizione non venga rispettata.
- 3.7.7 Nei casi in cui la Commissione dovesse arrivare alla conclusione che l'uso delle deroghe non è conforme alle disposizioni della direttiva, essa si può avvalere del diritto di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee contro lo Stato ritenuto inadempiente.
- 3.7.8 Conformemente agli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (la convenzione di Berna), la Commissione stila una relazione biennale sull'applicazione delle deroghe da parte degli Stati membri sulla base delle relazioni da questi trasmesse, che viene poi inviata alla commissione permanente della Convenzione.

Una sintesi delle condizioni da soddisfare per l'ottenimento di una deroga si trova all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva "uccelli".





## 4 FIGURE

Figura 1- Numero di specie cacciabili effettive e potenziali in ciascuno Stato membro

Figura 2 – Varie fasi della riproduzione

Figura 3 – Possibile schema per la classificazione delle specie “sosia” delle specie cacciabili

Figura 4 – Questionario per la valutazione della compatibilità delle stagioni di caccia scaglionate per le specie di cui all’allegato II con l’articolo 7, paragrafo 4 della direttiva

Figura 5 – Elenco delle specie cacciabili caratterizzate da uno stato di conservazione molto favorevole

Figura 6 – *Columba palumbus* - COLOMBACCIO

Figura 7 – *Anas platyrhynchos* GERMANO REALE

Figura 8 – Alcuni tassi di mortalità pubblicati per le specie di cui all’allegato II/1

Figura 9 – Esempio di calcolo delle “piccole quantità” per il porciglione (*Rallus aquaticus* ), specie per cui non sono stati pubblicati dati relativi al tasso di mortalità

Figura 10 – Specie cacciabili (allegato II) caratterizzate da uno stato di conservazione sfavorevole

Figura 11- Panoramica delle varie specie di pernici e fagiani




Figura 1: Numero di specie cacciabili effettive e potenziali per Stato membro, incluse le specie:  
 a) di cui all'**allegato II/1** (la cui caccia è consentita in tutti gli Stati membri);  
 b) di cui all'**allegato II/2** (la cui caccia è consentita solo negli Stati membri indicati)  
 c) di cui all'**allegato II/2** (ma non per lo Stato membro in questione, anche se **presente**)

Figura 2: Varie fasi della riproduzione




Figura 3: Possibile schema per la classificazione delle specie “sosia” delle specie cacciabili

Gruppi di “sosia”	Specie che possono essere confuse per gruppo	Tipi di habitat e altri criteri da prendere in considerazione	Stati membri per cui la specie è elencata all'allegato II	Probabile momento in cui si potrebbe manifestare il problema se vengono utilizzate date di apertura e chiusura scaglionate per estendere i periodi di caccia
Oche grigie	<i>Anser anser</i> <i>Anser fabalis</i> <i>Anser brachyrhynchus</i> <i>Anser albifrons</i>	Pascoli invernali e terreni coltivati  Richiami distintivi	Tutti gli Stati membri tranne Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo	Chiusura del periodo di caccia
Anatre di superficie femmine, maschi o immaturi in piumaggio d'eclisse	<i>Anas penelope</i> <i>Anas strepera</i> <i>Anas crecca</i> <i>Anas platyrhynchos</i> <i>Anas acuta</i> <i>Anas querquedula</i> <i>Anas clypeata</i>	Zone umide  Richiami spesso distintivi	Tutti gli Stati membri	Apertura del periodo di caccia. Perlopiù tra luglio e settembre, quando i maschi sono in piumaggio d'eclisse e gli immaturi non hanno ancora effettuato la muta
Anatre tuffatrici, femmine, maschi o immaturi in piumaggio d'eclisse	<i>Aythya ferina</i> <i>Aythya fuligula</i> <i>Aythya marila</i> ( <i>Netta rufina</i> ) ( <i>Bucephala clangula</i> )	Zone umide comprese le zone marine	Tutti gli Stati membri  Nelle zone marine, perlopiù Mar Baltico (DK, SW, SF)	Apertura del periodo di caccia. Perlopiù tra luglio e settembre quando i maschi sono in piumaggio d'eclisse e gli immaturi non hanno ancora effettuato la muta  Chiusura del periodo di caccia
Orchetti (femmine e immaturi)	<i>Melanitta nigra</i> <i>Melanitta fusca</i> ( <i>Imature Somateria</i> ) ( <i>Immature Aythya marila</i> )	Perlopiù in zone marine	Nelle zone marine, perlopiù Mar Baltico (DK, SW, SF)	Apertura e chiusura del periodo di caccia.
Smerghi femmine e immaturi	<i>Mergus merganser</i> <i>Mergus serrator</i>	Zone umide comprese le zone costiere	Fennoscandia (DK, SW, SF)	Chiusura del periodo di caccia
Pernici <i>Lagopus</i> femmine e immaturi	<i>Lagopus lagopus scoticus</i> <i>Lagopus mutus</i>	Brughiere e alture  Specie solitamente presenti solo a determinate altitudini	Regno Unito	Apertura e chiusura del periodo di caccia.
Pernici <i>Tetrao</i> femmine e immaturi	<i>Tetrao urogallus</i> <i>Tetrao tetrix</i>	Boschi, radure, brughiere  L'evidente differenza delle dimensioni dovrebbe agevolarne l'identificazione	Tetrao sulle Alpi (AT, IT) e in Fennoscandia (SW, SF)	Apertura e chiusura del periodo di caccia.


Gruppi di "sosia"	Specie che possono essere confuse per gruppo	Tipi di habitat e altri criteri da prendere in considerazione	Stati membri per cui la specie è elencata all'allegato II	Probabile momento in cui si potrebbe manifestare il problema se vengono utilizzate date di apertura e chiusura scaglionate per estendere i periodi di caccia
Starne <i>Alectoris</i>	<i>Alectoris rufa</i> <i>Alectoris graeca</i> <i>Alectoris chukar</i> <i>Alectoris barbara</i>	Per l' <i>A. graeca</i> , l' <i>A. barbara</i> e l' <i>A. chukar</i> pendii rocciosi asciutti. Per l' <i>A. rufa</i> e l' <i>A. chukar</i> (dove presenti) arativi, lande, altri terreni coltivabili e pianure aperte.	Laddove vi siano sovrapposizioni nella distribuzione (Francia sudorientale per l' <i>A. rufa</i> e l' <i>A. graeca</i> ; Tracia per l' <i>A. graeca</i> e l' <i>A. chukar</i> , Andalusia meridionale per l' <i>A. barbara</i> e l' <i>A. rufa</i> )	Apertura e chiusura del periodo di caccia
Quaglie e selvaggina di penna	<i>Coturnix coturnix</i> giovani <i>Perdix</i> o <i>Alectoris</i> (giovani <i>Phasianus colchicus</i> )	Arativi e terreni coltivabili.	GR, ES, FR, IT, PT	Apertura del periodo di caccia
Grosse piviere e combattenti	<i>Pluvialis squatarola</i> <i>Pluvialis apricaria</i> <i>Philomachus pugnax</i>	In autunno e in inverno, la <i>P. squatarola</i> si trova prevalentemente sulle battigie paludose o sabbiose; la <i>P. apricaria</i> prevalentemente negli arativi o nei prati.  Richiami e sottoala distintivi	FR, IT, UK, PT	Chiusura del periodo di caccia per i <i>Pluvialis</i> Apertura del periodo di caccia, agosto
Beccaccini	<i>Gallinago gallinago</i> <i>Lymnocyptes minimus</i>	Paludi e prati umidi	Tutti gli Stati membri tranne BE, DE, LU, NI, SF	Apertura e chiusura del periodo di caccia
Pittime, chiurli maggiori e chiurli piccoli	<i>Limosa limosa</i> <i>Limosa lapponica</i> <i>Numenius arquata</i> <i>Numenius phaeopus</i>	In autunno e inverno nelle battigie fangose e sabbiose Lande, pianure aperte, prati umidi, battigie fangose  I richiami sono distintivi	FR, UK, IE	Apertura e chiusura del periodo di caccia.
Grossi piro-piri <i>Tringa</i>	<i>Tringa erythropus</i> <i>Tringa totanus</i> <i>Tringa nebularia</i>	Battigie sabbiose o fangose  I richiami sono distintivi	FR	Apertura e chiusura del periodo di caccia.
Piccoli gabbiani con piumaggio immaturo o invernale	<i>Larus ridibundus</i> <i>Larus canus</i>		AT, FR, ES, SW, FI	Apertura e chiusura del periodo di caccia.
Grossi gabbiani con piumaggio immaturo	<i>Larus fuscus</i> <i>Larus argentatus</i> <i>Larus cachinnans</i> <i>Larus marinus</i>	Quasi ovunque, tranne che nelle cime elevate e nelle aree boschive	DK, DE, ES, SW, SF	Apertura e chiusura del periodo di caccia.

<b>Gruppi di “sospia”</b>	<b>Specie che possono essere confuse per gruppo</b>	<b>Tipi di habitat e altri criteri da prendere in considerazione</b>	<b>Stati membri per cui la specie è elencata all'allegato II</b>	<b>Probabile momento in cui si potrebbe manifestare il problema se vengono utilizzate date di apertura e chiusura scaglionate per estendere i periodi di caccia</b>
Colombacci e colombe	<i>Columba livia</i> <i>Columba palumbus</i> <i>Columba oenas</i>	<i>C. livia selvatica</i> negli habitat rocciosi, domestica in prossimità dei luoghi abitati	Laddove convivono la <i>C. livia</i> selvatica e la <i>C. livia</i> domestica (SP, Corsica, PT, ecc.)	Apertura e chiusura del periodo di caccia.
Tortore <i>Streptopelia</i>	<i>Streptopelia turtur</i> <i>Streptopelia decaocto</i>	La tortora dal collare orientale vive preferibilmente nei paesi e nei villaggi	AT, DE, FR, IT, GR, PT	Apertura del periodo di caccia.
Tordi	<i>Turdus merula, female</i> <i>Turdus philomelos</i> <i>Turdus iliacus</i> <i>Turdus viscivorus</i> <i>Turdus pilaris</i>	Ampia gamma di habitat  I richiami sono distintivi	GR, ES, FR, IT, PT Le date di apertura e di chiusura sono solitamente le stesse per tutte le specie del gruppo, tranne che in Italia dove la <i>T. viscivorus</i> è specie protetta	Apertura e chiusura del periodo di caccia.
Corvi	<i>Corvus corone</i> <i>Corvus frugilegus</i> ( <i>Corvus monedula</i> )	Ampia gamma di habitat  I richiami sono distintivi	DK, DE, GR, ES, FR, LU, PT	Apertura e chiusura del periodo di caccia.

( ..... ) le specie indicate tra parentesi sono ritenute a minor rischio di confusione



Figura 4: questionario per la valutazione della compatibilità delle stagioni di caccia scaglionate per le specie di cui all'allegato II con l'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva



## Figura 5: elenco delle specie cacciabili caratterizzate da uno stato di conservazione molto favorevole




Criteri utilizzati per determinare lo “stato molto favorevole”:

- SPEC 4 (specie la cui popolazione globale è concentrata in Europa - ossia specie con più del 50% della popolazione totale o in Europa o dell'estensione delle rotte migratorie nel continente – con uno stato di conservazione favorevole in Europa) o specie NON SPEC e Secure European Threat Status (SPEC = species of European conservation concern)<sup>118</sup>;
- assenza di notevoli cali nelle popolazioni in riproduzione o svernamento (meno del 10% delle popolazioni nazionali in riproduzione è diminuito del 20% ; meno del 2% delle popolazioni nazionali in riproduzione è diminuito di oltre il 50%; meno del 10% delle popolazioni in riproduzione nazionali è diminuito del 20% rispetto alle zone interessate; meno del 2% delle popolazioni nazionali in riproduzione è diminuito di oltre il 50% rispetto alle zone interessate; meno del 10% delle popolazioni in svernamento nazionali è diminuito di oltre il 20%; meno del 2% delle popolazioni in svernamento nazionali è diminuito di oltre il 50%);
- popolazioni molto numerose (> 1.000.000 coppie).

Specie	Stato della specie	% di popolaz. in riproduzione				% di popolaz. in svernamento	
		<u>calo popol.</u>		<u>calo rispetto alle zone</u>		<u>calo popolazione</u>	
		>20%	>50%	>20%	>50%	>20%	>50%
Anas platyrhynchos	NON SPEC	9	0	7	0	1	1
Columba livia	NON SPEC	1	0	0	0		
Columba palumbus	SPEC 4	0	0	0	0		
Turdus pilaris	SPEC 4	1	0	0	0		
Turdus iliacus	SPEC 4	0	0	0	0		
Turdus viscivorus	SPEC 4	5	0	4	0		
Garrulus glandarius	NON SPEC	0	0	0	0		
Pica pica	NON SPEC	0	0	0	0		
Corvus monedula	SPEC 4	2	0	2	0		
Corvus frugilegus	NON SPEC	1	0	0	0		
Corvus corone	NON SPEC	0	0	0	0		



<sup>118</sup> Birds in Europe Their conservation status, BirdLife Conservation Series N°3, 1994.

Figura 6: Columba palumbus - COLOMBACCIO



+ = potenziale periodo venatorio ai sensi dell' articolo 7, paragrafo 4  
 ! = periodo di riproduzione + periodo di migrazione prenuziale

Figura 7: Anas platyrhynchos GERMANO REALE



+ = potenziale periodo venatorio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4  
 ! = periodo di riproduzione + periodo di migrazione prenuziale

**Figura 8: alcuni tassi di mortalità pubblicati**

**PARTE 1: SPECIE ELENcate NELL'ALLEGATO II/1**

Specie	Tasso di mortalità
<i>Anser fabalis</i>	KVM Nessun dato ( <i>Anser brachyrhynchus</i> : adulti 26%; da 4 a 16 mesi 42%; totale esemplari di età >4 mesi 21,5%) BWP Nessun dato
<i>Anser anser</i>	KVM Adulti (riproduzione IS) 23%; adulti (riproduzione DK) ca. 33% BWP popolazione islandese: mortalità media annua adulti: 23% (inanellamento), di età >4 mesi 22% (censimenti), probabile calo dal 1960 al 1971; speranza di vita adulti: 3,8 anni (Boyd e Ogilvie, 1972). Mortalità media annua uccelli inanellati in Danimarca da giovani e da adulti 33%; ulteriore speranza di vita di un giovane adulto 2,3 anni e degli adulti 2,6 anni (Paludan 1973).
<i>Branta canadensis</i>	KVM Adulti GB 22% BWP Gran Bretagna: mortalità media annua adulti 22%; speranza di vita 3,9 anni (Boyd, 1962)
<i>Anas penelope</i>	KVM Uccelli inanellati adulti: 47% BWP Mortalità media annua adulti inanellati nell'Europa nordoccidentale: 47%; speranza di vita: 1,6 anni (Boyd, 1962).
<i>Anas strepera</i>	KVM Nessun dato; BWP Nessun dato
<i>Anas crecca</i>	KVM Adulti dal 47 al 60%; mortalità degli uccelli di un anno d'età superiore a quella degli adulti. BWP Mortalità annua. Gran Bretagna 1949–55, maschi 49%, femmine 57%; Pembrokeshire, Galles, entrambi i sessi, 64% dal 1934 al 1938, 49% dal 1945 al 1948, 65% dal 1949 al 1953, ma in periodo bellico dal 1941 al 1945 solo 39%; una perdita di ca. tre quinti dei maschi e di metà delle femmine probabilmente attribuibile all'uomo (Boyd 1957a). Per entrambi i sessi, 55% Francia, 58% Italia e Spagna; in entrambe le aree, tasso di mortalità degli uccelli di un anno di vita superiore a quello degli uccelli di 1–2 anni; per gli uccelli di 1–2 anni, tasso di mortalità in Europa 47%, in URSS 51% (Tamisier 1972c).
<i>Anas platyrhynchos</i>	KVM CH, recupero di uccelli adulti inanellati: 58% allevati in cattività, 52% selvatici; DK allevati in cattività, un anno di vita: 90,6%, età superiore 55% (con una maggiore pressione dell'attività di caccia). NW Europa adulti: 48% SF primo anno 64%, anni successivi 55% S dal 76% al 64% BWP Secondo i dati in base all'inanellamento nell'Europa nordoccidentale, mortalità media annua adulti 48%, speranza di vita 1,6 anni (Boyd 1962). Finlandia: mortalità 64% primo anno, 55% anni successivi (Grenquist 1970). Svezia: mortalità 76% nidiate, 64% adulti (Curry-Lindahl et al. 1970).
<i>Anas acuta</i>	KVM Nessun dato BWP Mortalità media annua adulti, sulla base dei recuperi nell'URSS, 48% (Boyd 1962).
<i>Anas querquedula</i>	KVM Nessun dato BWP Nessun dato
<i>Anas clypeata</i>	KVM GB adulti 44% BWP Mortalità media annua adulti inanellati Gran Bretagna 44%; speranza di vita 1,8 anni (Boyd 1962).
<i>Aythya ferina</i>	KVM Nessun dato BWP Nessun dato
<i>Aythya fuligula</i>	KVM Adulti variabile tra il 20-25% e il 46% BWP Mortalità media annua adulti inanellati nell'Europa nordoccidentale 46%, speranza di vita 1,7 anni (Boyd 1962).
<i>Lagopus l. scoticus</i>	BWP Scozia: mortalità annua ca. 65% (Jenkins et al. 1967; A Watson).
<i>Lagopus mutus</i>	KVM Nessun dato BWP Nessun dato
<i>Alectoris graeca</i>	KVM Nessun dato BWP Nessun dato
<i>Alectoris rufa</i>	KVM Nessun dato BWP Nessun dato

Specie	Tasso di mortalità
<i>Perdix perdix</i>	KVM DK 84%; CS 80-82% BWP Gli studi dei dati rilevati in diverse aree mostrano che i livelli di popolazione media sono determinati da fattori che dipendono dalla densità, soprattutto la predazione dei nidi. L'attività di caccia alla popolazione settembrina strettamente legata alla densità della popolazione in cui la caccia è formalizzata, con variazioni dal 20 al 30% annuo. Le perdite invernali in Gran Bretagna, escluse quelle dovute alla caccia, ammontano attualmente a ca. il 45%, con lievi variazioni annue, non legate alla densità della popolazione e con una comprovata mancanza di influenza da parte delle condizioni meteorologiche. Le perdite invernali e le dispersioni primaverili delle coppie contribuiscono scarsamente alla variazione della densità media di riproduzione (G. R. Potts). I tassi di mortalità annua degli uccelli danesi allevati e messi in libertà tra il 1° aprile del secondo anno solare $84,0 \pm 2,8\%$ , rispetto all' $80,2 \pm 3,8\%$ degli uccelli liberati in Italia e all' $82,1 \pm 7,2\%$ di quelli liberati in Cecoslovacchia (Paludan 1963). In Polonia, il tasso di mortalità nei 12 mesi successivi al 1° settembre dell'anno di nascita è pari al 77,6%, mentre è del 56% negli anni successivi (Olech 1971)
<i>Phasianus colchicus</i>	KVM DK primo anno 84%, anni successivi 58% (notevole pressione dell'attività di caccia). BWP Nessuna informazione sulle popolazioni selvatiche. Numerosi studi sulle specie controllate in Europa e nell'America settentrionale mostrano tassi di mortalità elevati, in particolare tra i maschi e nel primo anno di vita: ad esempio in Danimarca il tasso di mortalità media annua dei maschi è pari al 78,1%, quello delle femmine è pari al 62,3% e per entrambi è pari all'81,4% nel primo anno di vita e al 58,4% negli anni successivi (Paludan 1959a).
<i>Fulica atra</i>	KVM 1° anno di vita 76-87%; 2° anno 48-72%; NL 1° anno 79%; anni successivi 25%; <u>trovati morti</u> 1° anno 32%; anni successivi 22%. BWP Mortalità calcolata su vari campioni provenienti dall'Europa nordoccidentale nel primo anno di vita tra il 76% e l'87% e nel secondo tra il 48% e il 72%; probabilmente valori inferiori sono più rispondenti alla situazione reale (Glutz et al. 1973). Recupero di 686 uccelli inanellati in Svizzera in inverno: 371 nell'anno solare di inanellamento, 125 nel secondo anno, 83 nel terzo, 51 nel quarto, 19 nel quinto, e 36 nel sesto anno e oltre (Glutz 1964). Tassi di sopravvivenza annua di pulli inanellati nei Paesi Bassi, 1934-73: uccelli cacciati (campione 93) $\frac{3}{4}2179\%$ 1° anno di vita, 7525% anni successivi; trovati morti (campione 138) $\frac{3}{4}468$ 32% 1° anno di vita, 7822% anni successivi (Cavé 1977).
<i>Lymnocyptes minimus</i>	KVM Nessun dato BWP I pochi dati disponibili indicano una mortalità annua del 76%, che è tuttavia quasi sicuramente troppo elevata (Boyd 1962).
<i>Gallinago gallinago</i>	KVM B 52-57%; DK 47%; GB 52%; BWP Mortalità annua ponderata per i vari campioni $51,9 \pm 5,43\%$ , nessuna differenza rilevabile tra il tasso del primo anno dopo il completamento del piumaggio e gli anni successivi (Boyd 1962). Belgio: mortalità media annua per gli uccelli cacciati 56,7% rispetto al 52,0% di quelli trovati morti; mortalità dovuta alla caccia inferiore dopo il primo anno di vita (Dhondt e Van Hecke 1977). Germania occidentale: mortalità nel primo anno di vita 65% (Glutz von Blotzheim et al. 1977). Danimarca: mortalità media annua adulti $47,1 \pm 2,80$ (Fog 1978). Finlandia: mortalità media annua 46,9% (Pertunnen 1980c).
<i>Scolopax rusticola</i>	KVM Primo anno di vita 55-65%; anni successivi 40-50%. Più elevata per le popolazioni finnoscandinave. BWP Gran Bretagna: mortalità annua 54% nel primo anno di vita, 39% negli anni successivi, 1° agosto - 31 luglio (Kalchreuter 1975); le prime stime (Lack 1943, Boyd 1962) rilevano il 56% e il 55% per i primi anni di vita e il 37% e 40,7% rispettivamente per gli anni successivi, con un tasso di mortalità annua tra gli adulti notevolmente più elevata nel 1931-40 che nel 1921-30, motivi sconosciuti (Boyd 1962). Norvegia e Svezia; mortalità annua 67% nel primo anno di vita, 52% negli anni successivi (Kalchreuter 1979); Finlandia e Mar Baltico rispettivamente 72% e 54% (Kalchreuter 1975). Finlandia: mortalità nel primo anno di vita 61,7%, 48,4% negli anni successivi (Pertunnen 1980a). Finlandia-Scandinavia: 65,6% nel primo anno di vita, 50,6% negli anni successivi (Clausager 1974). Paesi Bassi: mortalità annua adulti 50,0% (Clausager 1974).
<i>Columba livia (1)</i>	KVM Nessun dato BWP Gran Bretagna (Salford): mortalità primo anno $43 \pm 7,3\%$ , mortalità annua adulti $33,5 \pm 4,9\%$ (Murton et al. 1972b). Gran Bretagna (Flamborough Head): mortalità annua adulti dal campione cacciato ca. 30% (Murton e Clarke 1968).



Specie	Tasso di mortalità
<i>Columba palumbus</i>	KVM GB 35-41%, nidiate 60-70%; DK nidiate 54,3%; adulti 41,3%; NL ca. 46% BWP Gran Bretagna: mortalità nidiate ca. 74%, mortalità annua adulti ca. 36% (Murton 1965b). Paesi Bassi: 1911-53 (non esistevano premi per la cattura di determinate specie) mortalità primo anno 49%, mortalità annua adulti 50%; 1959-62 (premi per la cattura di determinate specie) primo anno di vita 55%, adulti 61% (Doude van Troostwijk 1964a); 1911-81 primo anno di vita e adulti 46% (Glutz e Bauer 1980). Danimarca: mortalità primo anno 54,7%, mortalità adulti 41,3% (Søndergaard 1983). Finlandia: mortalità primo anno 41,7%, 2° anno 47,6%, anni successivi 30,5% (Saari 1979b)

(1) le popolazioni summenzionate sono popolazioni selvatiche di *Columba livia* e non di piccioni domestici.

Parte 2: allegato II/2 specie

Specie	Tasso di mortalità
<i>Cygnus olor</i>	KVM GB primo anno di vita: 58%; 2° e 3° anno: 30%; 4° e 5° anno 22% (Coleman & Minton 1980); ca. 30% dopo il 1° anno di vita; 30% 2° anno; 25% 3° e 4° anno (Bacon 1980). BWP Gran Bretagna: mortalità annua 3–12 mesi 32,1%, 1°–2° anno 35,4%, 2°–3° anno e 3°–4° anno 25,0%, uccelli in riproduzione >4 anni 18–20%; speranza di vita a 4 anni: 4-8 anni (Beer e Ogilvie 1972). Danimarca: mortalità annua 26% (Bloch 1971). Svezia: mortalità annua 1965–70, 28,5%, ma solo il 21,0% al massimo, fatta eccezione per l'inverno particolarmente rigido del 1969–70 (Mathiasson 1973a).
<i>Anser brachyrhynchus</i>	KVM Adulti 26%; 4-16 mesi 42%; totale degli esemplari > 4 mesi 21,5% BWP Mortalità media annua adulti 26%, 4-16 mesi 42% (inanellamento). Mortalità media annua tutti gli individui > 4 mesi 21,5% (censimenti), con calo comprovato della percentuale nel periodo 1950–72 (Boyd e Ogilvie 1969).
<i>Anser albifrons</i> <sup>119</sup>	KVM KVM A. a. <i>albifrons</i> : > 1an 30,9%; <i>Anser a. flavirostris</i> : 34% BWP A. a. <i>albifrons</i> : mortalità media annua (specie che svernano in Gran Bretagna) 28% specie che svernano nei Paesi Bassi, 30,9% (Doude van Troostwijk 1974) A. a. <i>flavirostris</i> : mortalità media annua 34%;
<i>Branta bernicla</i>	KVM Adulti GB 17%, positivamente legato alla riproduzione BWP Mortalità media annua adulti di B. b. <i>bernicla</i> che sverna in Gran Bretagna 14%, e B. b. <i>hrota</i> da Spitsbergen 17% (Boyd 1962).
<i>Netta rufina</i>	KVM Nessun dato BWP Nessun dato
<i>Aythya marila</i>	KVM Nessun dato BWP Mortalità media annua adulti inanellati 52% (Boyd 1962).
<i>Somateria mollissima</i>	KVM Adulti 20-40% BWP Paesi Bassi: mortalità annua uccelli inanellati non appena completato il piumaggio 1965–70 media 17%; mortalità femminile annua tra il 15%–61% del 1964–68 dovuto all'avvelenamento da idrocarburi clorurati e il 2%–8% del 1969–71 a seguito dell'adozione di misure di regolazione (Swennen 1972). Danimarca: mortalità annua 20% (Paludan 1962). Adulti inanellati nell'Europa nordoccidentale: tasso di mortalità media annua 39%, aspettativa di vita 2,1 anni (Boyd 1962)
<i>Clangula hyemalis</i>	KVM Nessun dato BWP Mortalità media annua tra gli adulti inanellati in Islanda 28%; aspettativa di vita 3,1 anni (Boyd 1962).
<i>Melanitta nigra</i>	KVM Nessun dato BWP Uccelli inanellati in Islanda: mortalità media annua adulti 23%; speranza di vita 3,8 anni (Boyd 1962).
<i>Melanitta fusca</i>	KVM Nessun dato BWP Nessun dato
<i>Bucephala clangula</i>	KVM Femmine che nidificano: 37% BWP Mortalità annua (riproduzione femminile) Svezia: ca. 37%; speranza di vita ca. 3 anni (speranza di vita adulti ca. 2 anni, Nilsson 1971).
<i>Mergus serrator</i>	KVM Nessun dato BWP Nessun dato
<i>Mergus merganser</i>	KVM Nessun dato BWP Mortalità media annua adulti 40%, speranza di vita 2 anni (Boyd 1962).
<i>Bonasa bonasia</i>	KVM Nessun dato BWP Nessun dato
<i>Lagopus l. lagopus</i>	KVM Nessun dato BWP URSS: 60–86% per gli adulti e 90–95% per il primo anno di vita (nel 1971–75 quando vi erano pochi lemming <i>Lemmus lemmus</i> nella tundra di Bolscezemolsk, a causa dell'elevata mortalità dovuta alle pressioni esercitate dai predatori (Vorgnin 1976)). (per il <i>Lagopus lagopus scoticus</i> in Scozia: mortalità annua ca. 65% (Jenkins <i>et al.</i> 1967). Nessun dato per l'UE.

<sup>119</sup> Questi tassi di mortalità sono ritenuti troppo elevati per l'*Anser albifrons flavirostris*. Studi più recenti relativi a questa sottospecie stimano un tasso di mortalità per il primo anno di vita pari al 32,2% e un tasso di mortalità degli adulti del 21,5% (Fox, A.D. & Stroud, D.A. 2002. *Anser albifrons flavirostris* Greenland White Fronted Goose. Aggiornamento BWP. In stampa).

Specie	Tasso di mortalità
<i>Tetrao tetrix</i> <sup>120</sup>	KVM SF imm. primo inverno 64%; Popolazione adulta stabile 47% BWP In Finlandia, tasso di mortalità media annua adulti probabilmente oscillante tra il 40% e il 60%, con fluttuazioni annue e locali (Helminen 1963).
<i>Tetrao urogallus</i>	KVM URSS ad. ca. 54-59%; SF 30% BWP URSS: in 2 aree tasso di sopravvivenza dalla cova fino al 1° settembre è rispettivamente 48 e 52% per i maschi e 59 e 41% per le femmine; negli anni successivi 46 e 54% e 33 e 67% e negli anni successivi 59 e 41% e 54 e 46 % (Semenov-Tyan-Schanskii 1959).
<i>Alectoris barbara</i>	KVM Nessun dato BWP Nessun dato
<i>Alectoris chukar</i>	KVM Nessun dato BWP Nessun dato
<i>Coturnix coturnix</i>	KVM Nessun dato BWP Nessun dato
<i>Meleagris gallopavo</i>	KVM Nessun dato BWP Nessun dato
<i>Rallus aquaticus</i>	KVM Nessun dato BWP Nessun dato
<i>Gallinula chloropus</i>	KVM Dati secondo l'inanellamento (recuperati) primo anno di vita 69% BWP Dei 90 esemplari inanellati nella Germania occidentale, il 69% è morto nel primo anno di vita e il 23% nel secondo anno (Glutz et al. 1973).
<i>Haematopus ostralegus</i>	KVM GB dal completamento del piumaggio alla maturità sessuale, mortalità totale del 74-80%; imm. 40%; BWP Paesi Bassi: mortalità media nel primo anno dopo il completamento del piumaggio 36 %; da 1 a 15 anni di vita 15,9% all'anno (Boyd 1962). Mortalità dalla cova al primo mese dopo il completamento del piumaggio, Galles, 84% (Harris 1969). Mortalità dal completamento del piumaggio alla maturità sessuale 74 % e 80 % calcolato da Harris (rispettivamente Harris 1969, Harris 1970) (Glutz et al. 1975); mortalità media annua di immaturi ca. 40% (Harris 1967). Germania occidentale: mortalità media dal completamento del piumaggio all'età media (5-6 anni) quando catturato la prima volta in riproduzione ca. 62%; sopravvivenza degli uccelli in riproduzione 1949-63 costante per tutti i gruppi di età a ca. 94 e 6 % (Schnakenwinkel 1970); in Galles, 1963-68, sopravvivenza degli uccelli in riproduzione 872-13-98 % (Harris 1970b).
<i>Pluvialis apricaria</i>	KVM GB 1° inverno 41%, inverni successivi 22% (Parr 1980); NL recupero di uccelli inanellati al primo anno di vita 53%; anni successivi 39%. BWP Paesi Bassi: 123 recuperi di uccelli maturi inanellati in autunno con il 53% di decessi nel primo anno di vita dopo l'inanellamento, successivamente $39,0 \pm 5,42\%$ all'anno. Islanda: 31 recuperi di uccelli implumi e nidiate hanno indicato un tasso di mortalità del 66% nel primo anno solare e successivamente del $46,5 \pm 10,3\%$ annuo (Boyd 1962). Scozia: mortalità adulti ca. 22% (Parr 1980).
<i>Pluvialis squatarola</i>	KVM Nessun dato BWP Nessun dato
<i>Vanellus vanellus</i>	KVM primo anno di vita (dal 1° agosto al 31 marzo) GB 38%; Europa centrale 40%; Scandinavia 40%, DK 44%; anni successivi GB 32%; Europa centrale 29%; Scandinavia 33%, DK 33%; varia dal 30 al 36% tra il 2° e l'11° anno, dopodiché ca. 43%. BWP Europa. Mortalità di giovani esemplari dal 31 agosto al successivo 31 marzo (escludendo perciò l'elevato tasso di mortalità delle prime settimane) 39,7%, che varia dal 30,4% al 57,5% per gli uccelli inanellati in vari paesi, con il 37,5% in Gran Bretagna e Irlanda, il 40,1% nell'Europa centrale e il 40,4% in Scandinavia. Successivamente, tasso di mortalità annua del 32,2% (33,9% in Gran Bretagna e Irlanda, 29,4% Europa centrale, 33,1% Scandinavia). Per ulteriori dettagli e dibattiti, cfr. Glutz et al. (Glutz et al. 1975).
<i>Calidris canutus</i>	KVM Nessun dato BWP Mortalità media annua adulti $32,4 \pm 3,18\%$ (Boyd 1962)
<i>Philomachus pugnax</i>	KVM Fonti varie (inanellamento) 47% BWP Mortalità annua $47,6 \pm 3,61\%$ , con lievi differenze tra il primo anno di vita e i successivi; differenze tra i due sessi probabilmente ininfluenti (Boyd 1962)

<sup>120</sup> Secondo i dati a lungo termine, il primo tasso di mortalità invernale (da settembre alla primavera successiva) del **gallo cedrone** *Tetrao urogallus* è pari al 76% e quello del **fagiano di monte** *Tetrao tetrix* al 64%. Nelle popolazioni stabili i tassi di mortalità annua del gallo cedrone adulto e del fagiano di monte sono rispettivamente del 29% e del 47%. Entrambe le specie presentano differenze relative al sesso nel tasso di mortalità delle nidiate. Linden, H. 1981 Estimation of juvenile mortality in the Capercaillie *Tetrao urogallus* and the Black Grouse *Tetrao tetrix*, from indirect evidence. Finnish Game Research 39 : 35-51.

<b>Specie</b>	<b>Tasso di mortalità</b>
<i>Limosa limosa</i>	KVM NL primo anno di vita 38%; 2° anno 32%; 3° anno e successivi 37% BWP Paesi Bassi: mortalità annua nel primo anno di vita (al 15 maggio) 37,6%, nel 2° anno 32% e negli anni successivi media del 36,9% (Glutz et al. 1977).
<i>Limosa lapponica</i>	KVM Nessun dato BWP Mortalità annua 29,5 ± 7,9%, ma apparentemente ca. il 79% nel primo anno solare dopo l'inanellamento (Boyd 1962).
<i>Numenius phaeopus</i>	KVM Nessun dato BWP Secondo un campione limitato (13) mortalità annua 30,8 ± 9,1% (Boyd 1962).
<i>Numenius arquata</i>	KVM GB primo anno di vita (dopo il completamento del piumaggio) 53%; 2° anno 37%, anni successivi 26% NL primo anno di vita (inanellamento di pulli) 66%, dal 2° al 4° anno 28%; SF 64% fino al 31 dicembre del primo anno, 55% anni successivi. BWP Gran Bretagna: mortalità media annua (n = 287) 53,0% nel primo anno di vita dal completamento del piumaggio, 37,0% nel 2° anno e 26,4% successivamente (Bainbridge e Minton 1978). Paesi Bassi: mortalità media annua (n = 137) nel primo anno di vita dopo l'inanellamento di pulli 66,4%, 2°-4° anno ca. 28% (Glutz et al. 1977). Finlandia: mortalità media annua (n = 245) 64% fino al 31 dicembre dopo l'inanellamento di pulli e 55% negli anni successivi (Grenquist 1965).
<i>Tringa erythropus</i>	KVM Nessun dato BWP Nessun dato
<i>Tringa totanus</i>	KVM Imm. primo anno di vita >50%; anni successivi 20-30% BWP Mortalità nel primo anno di vita dopo il completamento del piumaggio 55%; il tasso di mortalità degli adulti varia ampiamente tra i vari campioni dal 17,7% al 56,9%, probabilmente a causa della perdita dell'anello; le migliori stime provengono probabilmente dal campione svedese (55) con il 31,5% (Boyd 1962). Nella colonia tedesca, il tasso di mortalità tra gli adulti è stimato al 28,7% nel primo anno di vita dopo l'inanellamento e diminuisce con l'avanzare dell'età negli anni successivi (30%, 20% e 18%), ma secondo il ritorno degli adulti alla colonia; esso potrebbe pertanto essere dovuto a un crescente legame con il sito di nidificazione connesso con l'avanzare dell'età (Grosskopf 1959; Boyd 1962).
<i>Tringa nebularia</i>	KVM Nessun dato BWP Nessun dato
<i>Larus ridibundus</i>	KVM Mortalità delle nidiate 56% (sopravvivenza dopo il completamento del piumaggio al termine del primo anno di vita: 44%) Mortalità adulti ca. 15-40% BWP Gran Bretagna e Irlanda: mortalità media 1945-72, 38,3% nei primi sei mesi di vita, 27,5% nel secondo anno solare e successivamente ca. 24%; nella Gran Bretagna nordoccidentale nel 1908-24 tasso di mortalità molto più elevato (ca. 60% nei primi sei mesi) dovuto alla caccia (Flegg e Cox 1975). Camargue (Francia): mortalità media annua adulti scesa al 16% nel periodo di espansione, soprattutto a causa della presenza di nuove fonti di cibo in inverno (Lebreton e Isenmann 1976).
<i>Larus cachinnans</i>	KVM Nessun dato BWP Nessun dato
<i>Larus canus</i>	KVM Estonia primo anno di vita 54%; 2° anno 25%, anni successivi 26%; SF 29%; ex Germania orientale 16%; NW 15%; DK 26% e GB 34% BWP Mortalità media annua di 347 uccelli sul totale di uccelli al secondo anno di vita inanellati in Danimarca, 26,0% (Sørensen 1977). Mortalità media annua adulti, Estonia, ca. 15% (Onno 1968b).
<i>Larus fuscus</i>	KVM Nessun dato BWP Nessun dato
<i>Larus argentatus</i>	KVM Adulti ca. 10% BWP Notevoli differenze nelle stime pubblicate per Europa e America settentrionale. Mortalità primo anno di vita: Gran Bretagna 17% (Chabrzyk e Coulson 1978), 30% (Brown 1967b), 18% (Harris 1970a); Danimarca 22% (Paludan 1951); America settentrionale 38-62% (Paynter 1966), 27-32% (Kadlec e Drury 1968). Mortalità al secondo anno di vita: Gran Bretagna 7,3% (Chabrzyk e Coulson 1978). Mortalità adulti: Gran Bretagna 6,5% (Chabrzyk e Coulson 1978), 10% (Parsons 1971a), 10% (Harris 1970a); Germania occidentale 10% (Drost et al. 1961); Danimarca 15% (Paludan 1951); America settentrionale 4-9% (Kadlec e Drury 1968), ma successivi studi propongono il 15-20% (Kadlec 1976).
<i>Larus marinus</i>	KVM Nessun dato BWP Nessun dato

<b>Specie</b>	<b>Tasso di mortalità</b>
<i>Columba oenas</i>	KVM 50%; GB 44-61% BWP Gran Bretagna: mortalità primo anno di vita ca. 60%, mortalità adulti ca. 46,3%, ma inferiore tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60 (R. J. O'Connor e C. J. Mead). Finlandia: mortalità primo anno di vita 57,5%, mortalità adulti 44,5% (Saari 1979b)
<i>Streptopelia decaocto</i>	KVM GB primo anno di vita ca. 69%; anni successivi 39%; D 50-75% e 35-55% BWP Gran Bretagna: mortalità nidiate 69%, mortalità annua adulti 39% (Coombs et al. 1981). Svezia: mortalità annua 29% (Bentz 1982). Europa centrale: mortalità primo anno di vita 50-75%, mortalità annua adulti 35-55% (Glutz e Bauer 1980).
<i>Streptopelia turtur</i>	KVM GB nidiate 64%; adulti ca. 50% BWP Gran Bretagna: mortalità stimata primo anno di vita ca. 64%, mortalità annua adulti ca. 50% (Murton 1968).
<i>Alauda arvensis</i>	KVM Adulti 30-35%, soprattutto in inverno BWP Gran Bretagna: mortalità media annua adulti 33,5%; mortalità media delle nidiate nel primo anno di vita dopo l'indipendenza 38% (Delius 1965).
<i>Turdus merula</i>	KVM Uccelli inanellati: primo anno di vita 69%; anni successivi 40-52% BWP Gran Bretagna: mortalità annua 58% nel primo anno di vita (dal 1° agosto), 38% nel secondo, 50% nel terzo, 40% nel quarto e nel quinto (Lack 1943); mortalità annua 54% nel primo anno di vita (dal 1° agosto), 40% nel 2° (Lack 1946b); mortalità annua al termine del primo anno solare 44±1,5%, indipendentemente dall'età, senza differenze significative basate sul sesso; probabilmente inferiore al nord; varia annualmente dal 34% del 1933-34 al 69% del 1928-29 (Coulson 1961); ad Oxford, mortalità annua nidiate 59% (Snow 1958b); mortalità annua diminuita dal 50% ca. del 1951-52 al 32% ca. del 1960-61, apparentemente non a causa delle condizioni meteorologiche (Snow 1966b); tasso di mortalità annua adulti a Londra 41,8±1,0%, nella Gran Bretagna meridionale rurale 34,9±0,5% (Batten 1973); mortalità più elevata a marzo-giugno; il traffico e l'attività predatoria dei gatti hanno avuto un'importanza crescente nella determinazione del tasso di mortalità (Batten 1978); mortalità annua adulti 41% nei maschi, 60% nelle femmine (Naylor 1978). Belgio: mortalità annua adulti 69% (Verheyen 1958); mortalità annua adulti 52,2±2,3% o 45,8±2,5% escludendo gli uccelli cacciati o comunque uccisi dall'uomo; mortalità annua nidiate 12,4±1,9% (Van Steenbergen 1971). Francia: mortalità urbana annua 25% nei maschi, 33% nelle femmine (Ribaut 1964). Germania occidentale: mortalità annua 49%, uccelli aree urbane 28% (Erz 1964). Finlandia: mortalità totale annua 58-59% (Haukioja 1969). Cecoslovacchia: mortalità nel primo anno di vita 68,4%, nel 2° anno 56,3%, nel 3° anno 30% (Beklová 1972); mortalità nel primo anno di vita 72% (Havlin 1961).
<i>Turdus pilaris</i>	KVM N ca. 53% (più elevata per gli uccelli al primo anno di vita); SF ca. 65%; CH ca. 69% BWP Svizzera: mortalità annua 60-70%, a prescindere dall'età (Furrer 1977). Finlandia: mortalità totale annua 61-65% (Haukioja 1969).
<i>Turdus philomelos</i>	KVM CS primo anno di vita 58%; anni successivi 44%; F rispettivamente 59% e 46%; BWP Gran Bretagna: mortalità nel primo anno di vita (dal 1° agosto) 53%, nel secondo anno 40% (Lack 1946b). Finlandia: mortalità totale annua 54% (Haukioja 1969).
<i>Turdus iliacus</i>	KVM adulti ca. 50% BWP Finlandia: mortalità totale annua 57-58% (Haukioja 1969).
<i>Turdus viscivorus</i>	KVM GB Adulti 48% BWP Gran Bretagna: mortalità annua adulti 48%; mortalità di nidiate dal piumaggio completo al termine del 1° anno solare 62% (Snow 1969a).
<i>Sturnus vulgaris</i>	KVM recupero di anelli in Europa primo anno di vita 60-73%; anni successivi 50-68% BWP Gran Bretagna: mortalità nel primo anno di vita (dal 1° agosto) 48%, nel secondo anno 48% (Lack 1946); mortalità annua 52,8% ±1,0% (Coulson 1960). Finlandia: mortalità annua 46% ± 4,4% (Haukioja 1969). Cecoslovacchia: mortalità primo anno di vita 68,1%, 9° anno 22,2%, 10° anno 14,2% (Beklová 1972).
<i>Garrulus glandarius</i>	KVM Stando al recupero di anelli nel primo anno di vita 61% BWP Gran Bretagna: mortalità nel 1° anno solare 40%, nel 2° anno 55% e dal 3° al 5° anno 41% (Holyoak 1971). Europa: mortalità primo anno di vita 60,7% (Busse 1969).

Specie	Tasso di mortalità
<i>Pica pica</i>	KVM Europa stando al recupero di anelli primo anno di vita 69%, GB adulti maschi 25%, adulti femmine 40%. BWP Gran Bretagna e Finlandia: mortalità 1° anno solare 46%, 2° anno 58%, dal 3° al 5° anno 55% (Holyoak 1971). Popolazione aree urbane, Gran Bretagna: mortalità primo anno di vita dopo aver lasciato il nido 44%, negli anni successivi 30%, 24%, 32%, 46% e 86% (Tatner 1986). Finlandia: mortalità annua stando a tutti i recuperi $61 \pm 4,3\%$ , probabilmente troppo elevata; per gli uccelli in riproduzione $47 \pm 7,9\%$ stima probabilmente buona (Haukioja 1969). Europa: mortalità primo anno di vita 69% (Busse 1969).
<i>Corvus monedula</i>	KVM stando al recupero di anelli primo anno di vita 46% BWP Gran Bretagna: mortalità 1° anno solare 38%, 2° anno 36%, dal 3° al 5° anno 43% (Holyoak 1971). Finlandia: mortalità annua $35 \pm SE 3,2\%$ (Haukioja 1969). Europa: mortalità primo anno di vita 45,5% (Busse 1969).
<i>Corvus frugilegus</i>	KVM Stando ai recuperi di anelli primo anno di vita 54% BWP Gran Bretagna: mortalità 1° anno solare 59%, 2° anno 51%, dal 3° al 5° anno 25% (Holyoak 1971). Europa: mortalità primo anno di vita 54% (Busse 1969).
<i>Corvus corone</i>	KVM Stando ai recuperi di anelli primo anno di vita 62% BWP Gran Bretagna e Finlandia: mortalità 1° anno solare 61%, 2° anno 45%, dal 3° al 5° anno 48% (Holyoak 1971). Finlandia: mortalità annua $47 \pm 2,3\%$ (Haukioja 1969). Europa: mortalità primo anno di vita 62,4% (Busse 1969)

Legenda:

KVM = Kompendium der Vögel Mitteleuropas (Bezzel E. 1985. Kompendium der Vögel Mitteleuropas - Nonpasseriformes Nichtsingvögel. AULA-Verlag GmbH, Wiesbaden & Bezzel E. 1993. Kompendium der Vögel Mitteleuropas - Passeres Singvögel. AULA-Verlag GmbH, Wiesbaden)

BWP = Birds of the Western Palearctic (Cramp S. & C M Perrins (eds). 1973-1994. Handbook of the birds of the Western Palearctic. Volumi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 Oxford University Press, Oxford.)



Figura 9: Esempio di calcolo delle piccole quantità per il porciglione (*Rallus aquaticus*), specie per cui non sono stati pubblicati dati sul tasso di mortalità.

Popolazione europea di *Rallus aquaticus* 130.000 coppie = 260.000 uccelli (dal EBCC ATLAS of European Breeding Birds)

a) Tasso di mortalità degli adulti 25% <sup>121</sup> è tasso di sopravvivenza = 75%  
sopravvivenza degli adulti = 195.000 esemplari dopo un anno

- prelievo necessario (presupponendo una stabilità della popolazione) = 65.000 uccelli
- mortalità delle nidiate 50% <sup>122</sup> è in autunno vi devono essere 130.000 piccoli è in media 1 piccolo per coppia/femmina
- il prelievo viene pertanto effettuato su (260.000 + 130.000) 390.000 uccelli, la cui mortalità è stimata al 33,33% ca.
- 130.000 uccelli deceduti, di cui l'1% = 1.300 uccelli
- 1.300 uccelli possono essere ritenuti una piccola (a livello del continente)

b) se il tasso di mortalità degli adulti è pari al 60% <sup>123</sup> è tasso medio di sopravvivenza = 40% = 104.000 uccelli dopo un anno

- reclutamento necessario (presupponendo una popolazione stabile) = 156.000 uccelli
- mortalità delle nidiate 60% è in autunno vi devono essere 312.000 piccoli è in media 2,4 piccoli per coppia/femmine
- il prelievo viene pertanto effettuato su (260.000 + 312.000) 572.000 uccelli, la cui mortalità è stimata al 60% ca..
- 343.200 uccelli deceduti, di cui l'1% = 3.432 uccelli
- 3.500 uccelli possono essere ritenuti una piccola quantità (a livello del continente)

---

<sup>121</sup> Secondo i dati forniti dalla letteratura, il 25% corrisponde al tasso di mortalità più basso rilevato per gli uccelli appartenenti alle *Rallidae* oltre il primo anno di vita

<sup>122</sup> Secondo i dati forniti dalla letteratura, il 50% corrisponde a un tasso di mortalità basso per gli uccelli appartenenti alle *Rallidae* che hanno un anno di vita

<sup>123</sup> Secondo i dati forniti dalla letteratura, il 60% corrisponde a un tasso di mortalità medio elevato per una specie delle *Rallidae*



## Figura 10

### Specie cacciabili (allegato II) caratterizzate da uno stato di conservazione sfavorevole

<u>SPEC CAT 2 vulnerabile, notevole diminuz.</u>		
<i>Limosa limosa</i>	<b>98 NERI</b>	(Pittima reale/Black-tailed Godwit / Barge à queue noir)
<u>SPEC CAT 2 in diminuz., diminuz. moderata</u>		
<i>Tringa totanus</i>	<b>98 NERI</b>	(Pettegola/Redshank / Chevalier gambette)
<i>Larus canus</i>		(Gavina/Common Gull / Goéland cendré)
<u>SPEC CAT 3 vulnerabile, notevole diminuz.</u>		
<i>Anas strepera</i>	<b>00 WI</b>	(Canapiglia/Gadwall / Canard chipeau)
<i>Anas acuta</i>	<b>98 NERI</b>	(Codone/ Pintail / Canard pilet)
<i>Anas querquedula</i>	<b>98 ONC</b>	(Marzaiola/Gargany / Sarcelle d'été)
<i>Coturnix coturnix</i>	<b>99 ONC</b>	(Quaglia/Quail / Caille des blés)
<i>Lymnocyptes minimus</i>	<b>98 NERI</b>	(Frullino/Jack snipe / Bécassine sourde)
[ <i>Scolopax rusticola</i> , inverno	<b>98 ONC</b>	(Beccaccia/Woodcock / Bécasse des bois)] <sup>124</sup>
<i>Limosa lapponica</i> , inverno		(Pittima minore/Bar-tailed Godwit / Barge rousse)
<i>Alauda arvensis</i>	<b>98 ONC</b>	(Lodola/Skylark Alouette des champs)
<u>SPEC CAT 3 vulnerabile &lt;2.500 coppie, localizzata, invernale</u>		
<i>Branta bernicla</i>		(Oca colombaccio/Brent goose / Bernache cravant)
<u>SPEC CAT 3 in diminuz., diminuz. moderata</u>		
<i>Netta rufina</i>	<b>99 ONC</b>	(Fistione turco/Red-crested Pochard / Nette rousse)
<i>Numenius arquata</i> , inverno	<b>98 NERI</b>	(Chiurlo/Curlew / Courlis cendré)
<i>Streptopelia turtur</i>	<b>98 ONC</b>	(Tortora/Turtle Dove / Tourterelle des bois)
<u>SPEC CAT 3, w localizzata, localizzata</u>		
<i>Aythya ferina</i>	<b>99 ONC</b>	(Moriglione/Pohcard / Fuligule milouinan)
<i>Melanitta fusca</i>	<b>00 WI</b>	(Orco marino/Velvet Scoter / Macreuse brune)
<i>Calidris canutus</i>		(Piovanello maggiore/Knot / Bécasse maubèche)
<i>Gallinago gallinago</i>		(Beccaccino/Snipe / Bécassine des marais)
<i>Pluvialis apricaria</i>		(Piviere dorato/Golden Plover / Pluvier doré)
<i>Vanellus vanellus</i>	<b>99 ONC</b>	(Pavoncella/Lapwing / Vanneau huppé)
<i>Philomachus pugnax</i>		(Combattente/Ruff / Chevalier combattant)

**NERI** = Danish National Environmental Research Unit

**ONC** = Office Nationale de la Chasse

**WI** = Wetlands International

<sup>124</sup> L'inserimento della *Scolopax rusticola* nell'elenco delle specie con uno stato di conservazione sfavorevole in Europa è stato criticato sulla base di dati più recenti. Ai sensi del progetto di piano di gestione dell'UE (Ferrand, Y. e F. Gossmann (2001) Elements for a Woodcock Management plan. Game and Wildlife Science, vol. 18, cap. 1), marzo 2001, pagg. 115-139) il numero di **beccacce** è ritenuto stabile o in aumento negli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito. La popolazione del Regno Unito è geograficamente limitata e la sua dinamica può essere scissa da quelle delle altre popolazioni europee. Lo stato degli uccelli che svernano non è noto per la maggior parte degli Stati membri.

**SPEC Categoria 2** – specie la cui popolazione globale è concentrata in Europa (>50% delle popolazioni globali in riproduzione o in svernamento sono in Europa) e che hanno uno stato di conservazione sfavorevole in Europa.

**SPEC Categoria 3** – la cui popolazione globale non è concentrata in Europa (<50% delle popolazioni globali in riproduzione o in svernamento sono in Europa), ma che hanno uno stato di conservazione sfavorevole in Europa.

Figura 11 Panoramica dello stato di conservazione di varie specie di pernici e fagiani, di cui all'allegato II della direttiva uccelli, a livello comunitario e nazionale.

Specie	Allegato II	Allegato I	Stato	UE	SE	FI	DK	UK	IE	NL	BE	LU	DE	AT	FR	ES	PT	IT	GR	
<i>Alectoris barbara</i>	2	sì	3 (E)	(-1)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---	(-1)	---	
<i>Alectoris chukar</i>	2	no	3 V	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(-1)	
<i>Alectoris graeca graeca</i>	1	no	2 (V)	(-1)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(-1)	
<i>Alectoris graeca saxatilis</i>	1	sì		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-1	F	---	---	-1	---	
<i>Alectoris graeca whitakeri</i>	1	sì		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
<i>Alectoris rufa</i>	1	no	2 V	---	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---	---	---	-1	(0)	---	
<i>Bonasa bonasia</i>	2	sì	S	---	-1	-1	---	---	---	---	-1	-1	-2	-1	-1	---	---	-1	0	
<i>Lagopus l. lagopus</i>	2	no	S	?	?	-1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
<i>Lagopus l. scoticus</i>	1	no		---	---	---	---	-1	-1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
<i>Lagopus mutus helveticus</i>	1	sì	S	?	---	---	---	---	---	---	---	---	0	0	0	---	---	-1	---	
<i>Lagopus mutus mutus</i>	1	no		0	0	F	---	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
<i>Lagopus mutus pyrenaicus</i>	1	sì		?	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	?	-1	---	---	---	
<i>P. perdix hispaniensis</i>	1	sì	3 V	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-1	---	---	---	
<i>P. perdix italica</i>	1	sì		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-1	---
<i>Perdix perdix perdix</i>	1	no		---	-1	-2	-1	-1	-2	-1	-2	-1	-2	-1	-1	---	---	---	(-1)	
<i>Phasianus colchicus</i>	1	no	S	0	-2	0	+1	+1	0	---	F	-1	0	F	0	+1	---	0	0	
<i>Tetrao tetrix britannicus</i>	2	no	3 V	---	---	---	---	-1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
<i>Tetrao tetrix tetrix</i>	2	sì		---	-1	-1	-1	---	---	-2	-2	---	-2	-1	-1	---	---	---	F	---
<i>Tetrao urogallus</i>	2	sì	S	---	0	-1	---	-2	---	---	---	---	-2	-1	-1	0	---	-1	0	

Stato:

2= SPEC 2 (cfr. figure 10)

3= SPEC 3

E= in pericolo

V= vulnerabile

S= sicura

Tendenza della popolazione

+1 = leggero aumento (20-49%)

0 = stabile (con un cambiamento generale <20%)

-1 = leggera diminuzione (20-49%)

-2 = forte diminuzione (>= 50%)

F= fluttuante (con cambiamenti di almeno il 20%, ma senza una tendenza chiara)

?= sconosciuto

*Ulteriori fonti*

- (1) Iapichino e Massa (1989), The Birds of Sicily (BOU checklist 11)
- (2) Rocamora e Yeatman-Berthelot (1999), Oiseaux menacés et à surveiller en France
- (3) Berg, H.-M. (1997): Rote Listen ausgewählter Tiergruppen Niederösterreichs; Vögel (Aves), 1. Fassung 1995. N Landesregierung, Abt. Naturschutz, 184pp (with further references therein).  
Sackl, P. & O.Samwald (1997): Atlas der Brutvögel der Steiermark. BirdLife Österreich Landesgruppe Steiermark und Steiermärkisches Landesmuseum Joanneum, Graz.
- Zuna-Kratky, T., E.Kalivodova, A.Krthy, D.Horal & P.Horak (2000): Die Vögel der March.-Thaya-Auen im Österreichisch-slowakisch-tschechischen Grenzraum. Distelverein, Deutsch-Wagram.
- (4) Asbirk, S. et al 1997. Population sizes and trends of birds in the Nordic countries 1978-1994

## 5 ALLEGATO

**Riferimenti alle sentenze pertinenti della Corte di giustizia. Per ulteriori dettagli consultare il sito Internet della Corte di giustizia delle Comunità europee (<http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm>)**

- 1) Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.  
Mancata osservanza di una direttiva – Conservazione degli uccelli selvatici.  
17 gennaio 1991, C-157/ 89
- 2) Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania. Sentenza della Corte del 17 settembre 1987. Causa 412/85.
- 3) Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi.  
Sentenza della Corte del 15 marzo 1990. Causa C-339/87.
- 4) Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. Sentenza della Corte dell'8 luglio 1987. Causa 262/85
- 5) Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.  
Mancato rispetto di una direttiva – Conservazione degli uccelli selvatici.  
Causa 252/85
- 6) Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio. Sentenza della Corte dell'8 luglio 1987. C-247/85
- 7) Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi.  
Sentenza della Corte del 13 ottobre 1987. Causa 236/85.
- 8) Association Pour la Protection des Animaux Sauvages e altri contro Préfet de Maine-et-Loire e Préfet de la Loire-Atlantique. Sentenza della Corte del 19 gennaio 1994. C-435/ 92.
- 9) Associazione Italiana per il World Wildlife Fund e altri contro Regione Veneto, Sentenza della Corte (quinta sezione) del 7 marzo 1996. C-118/ 94
- 10) Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. Sentenza della Corte del 7 dicembre 2000, C-38/99
- 11) Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.  
Sentenza della Corte del 17 maggio 2001. Causa C-159/99.
- 12) Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL e Société d'études ornithologiques AVES ASBL contro Région vallona, in presenza di: Fédération royale ornithologique belge ASBL. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Conseil d'Etat - Belgio.  
Sentenza della Corte del 12 dicembre 1996. C-10/96

- 13) Procedimento penale a carico di Gourmetterie Van den Burg.  
Richiesta di pronuncia pregiudiziale del Consiglio supremo (Hoge Raad) dei Paesi Bassi.  
Libera circolazione delle merci – Divieto di importazione di uccelli.  
Case C-169/89. Sentenza della Corte (sesta camera) del 23 maggio 1990.
- 14) Ligue pour la protection des oiseaux e altri contro République française, Sentenza della Corte del 16 ottobre 2003, causa C-182/02, non ancora pubblicata.
- 15) C-429/85: Sentenza della Corte del 23 febbraio 1988, Commissione contro Italia (racc. 1988, pag. 843)
- 16) Causa 149-94. Sentenza della Corte dell'8 febbraio 1996, procedimento penale a carico di Vergy (racc. 1996, pag. I-299).